


LA CONDIZIONE TRANSESSUALE: PROFILI GIURIDICI, TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA E BUONE PRATICHE

In collaborazione con



LA CONDIZIONE TRANSESSUALE: PROFILI GIURIDICI, TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA E BUONE PRATICHE

QUADERNI DEI DIRITTI
2017

COLOPHON

La condizione transessuale: profili giuridici, tutela antidiscriminatoria e buone pratiche.

Quaderni dei diritti

Garante regionale dei diritti della persona

Maggio 2017

La pubblicazione è edita nell'ambito della collana "I Quaderni dei Diritti", curata dal Garante regionale dei diritti della persona. Questo numero è stato ideato e progettato in collaborazione con l'Associazione "Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford". I contenuti della pubblicazione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità degli autori e non riflettono necessariamente le posizioni del Garante regionale dei diritti della persona e dell'Associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI - Rete Lenford.

Le funzioni del Garante regionale dei diritti della persona nell'ambito della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni

Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità di Garanzia istituita nella Regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9.

Il Garante regionale è costituito presso il Consiglio Regionale del FVG in forma collegiale, con un Presidente e due componenti. Il Presidente esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia rispettivamente per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

Con riferimento alle funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, il Garante regionale assume ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare atti o comportamenti discriminatori fondati sull'elemento etnico-razziale, la nazionalità, l'appartenenza linguistica e culturale, le convinzioni personali e religiose, le condizioni personali e sociali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

In accordo con quanto previsto dalla legislazione europea, nazionale e regionale, il Garante regionale fornisce assistenza alle vittime di discriminazione, promuove attività di informazione, sensibilizzazione e di dialogo sociale su questi temi, anche al fine di favorire la messa in atto di azioni positive che realizzino le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici.

Garante regionale dei diritti della persona

Presidente:

Fabia MELLINA BARES, con funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti

Componenti:

Giuseppe ROVEREDO, con funzione di garanzia per le persone private della libertà personale

Walter CITTI, con funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

Indirizzo e recapiti:

*Garante regionale dei diritti della persona
c/o Consiglio regionale F.V.G.*

Piazza Oberdan n. 6, 34133 Trieste

email: cr.organigaranzia@regione.fvg.it

PEC: garante@certregione.fvg.it

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-diritti-persona/>

Progettazione grafica ed impaginazione:

Ufficio stampa e comunicazione Regione Friuli Venezia Giulia

Stampa:

Centro stampa Regione Friuli Venezia Giulia

Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali

La redazione del testo è stata ultimata nel mese di maggio 2017



RETE LENFORD

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford è un'associazione di promozione sociale composta da avvocati e giuristi attivi nel contrasto alle discriminazioni in ragione dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e della condizione intersessuale. Nata nel 2007, è l'unica associazione italiana le cui finalità statutarie rimandano specificamente alle attività giudiziarie e di sostegno giuridico alle vittime di discriminazione, anche attraverso iniziative di informazione e formazione per professionisti legali e studiosi delle materie legali.

Dall'anno della sua fondazione (2007), ha organizzato oltre 400 convegni e seminari tematici su tutto il territorio nazionale, abbinando profili di approfondimento specifico su singole questioni, a formazione a carattere generale, sia di livello nazionale, sia a carattere internazionale. Numerosi i progetti di ricerca di livello nazionale ed europeo cui ha preso parte come capofila o come partner, così come le pubblicazioni che ha realizzato e finanziato.

GLI AUTORI

WALTER CITTI fa parte del Collegio del Garante dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione. Prima di assumere tale incarico, dal 2001 al 2005 è stato consulente legale presso la Missione ONU in Kosovo e dal 2006 al 2014 è stato consulente del servizio antidiscriminazioni dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.

PATRIZIA FIORE, Avvocata del Foro di Udine. È stata vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Trieste. Socia dal 2010 di Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford, è impegnata nella promozione di attività di stimolo alle istituzioni a livello locale per l'adozione di atti amministrativi e legislativi per l'affermazione del principio di non discriminazione e dei diritti umani.

ANNA LORENZETTI, Ricercatrice di Diritto costituzionale presso l'Università di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, dove insegna Analisi di genere e Diritto antidiscriminatorio. I suoi interessi di ricerca riguardano il Diritto antidiscriminatorio europeo, l'uguaglianza e i diritti sociali, i Diritti delle persone LGBTI, sui quali ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui *Diritti in transito* (FrancoAngeli, 2013), sulla condizione giuridica delle persone transessuali.

FEDERICO SANDRI, Psicologo e sessuologo, fa parte del Centro Interdipartimentale per la disforia di genere nella Regione Friuli Venezia Giulia, è membro dell'ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere) e didatta del Centro Italiano di Sessuologia di Bologna. È docente di Psicologia Clinica presso l'Università degli Studi di Trieste e collaboratore della Clinica Psichiatrica. Presso enti privati e pubblici svolge attività di formazione e supervisione inerenti le tematiche delle varianze del genere, della sessualità nella disabilità, della medicina di genere occupandosi in modo prioritario di situazioni a rischio di discriminazione.

GIACOMO VIGGIANI, Ricercatore di Filosofia del Diritto presso l'Università di Brescia, è membro del comitato editoriale del *Journal of Gender Studies*, consulente esterno per la Commissione europea all'interno del programma Rights, Equality and Citizenship (2014-2020) ed esperto del Consiglio d'Europa sulle tematiche dell'orientamento sessuale e dell'identità ed espressione di genere.

PREFAZIONE

Il Garante regionale per i diritti della persona ha deciso di promuovere questa pubblicazione, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, nell'ambito delle funzioni e del mandato attribuitigli dalla legge istitutiva, ovvero quelle di promuovere una cultura delle pari opportunità, per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'identità di genere e la promozione di una società fondata sui valori del pluralismo e del rispetto delle diversità.

Come ci illustra il dott. Viggiani nel suo saggio, la transessualità, intesa come la consapevolezza profonda ed intima di un'identità di genere non corrispondente al sesso biologico assegnato alla nascita, è sempre esistita in tutte le epoche e in tutte le civiltà. Nel corso della seconda metà del '900 tale condizione ha acquisito maggiore visibilità. Da un lato, i progressi della medicina hanno reso possibile una ricomposizione della frattura tra psiche e corpo mediante la modifica dei caratteri sessuali primari e/o secondari; dall'altro le società democratiche hanno conosciuto una crescente affermazione dei valori dell'autodeterminazione individuale, anche in relazione all'identità di genere quale espressione del diritto all'identità personale. Ugualmente, il lavoro delle associazioni e delle organizzazioni della società civile ha contribuito all'affermazione dei diritti delle persone transessuali e transgender a vedersi riconosciuta una pari dignità sociale ed una piena visibilità giuridica.

L'Italia è stato il terzo Paese europeo a dotarsi, già nel lontano 1982, di una normativa in materia di rettificazione di sesso. Da allora, tuttavia, la tematica è uscita dall'agenda politica così come viene spesso fatta oggetto di una rappresentazione stereotipata e stigmatizzante nel discorso sociale.

Come spesso avviene nel nostro Paese in ambiti attinenti ai diritti civili e alle libertà individuali, la giurisprudenza ha svolto un ruolo di supplenza al legislatore nell'adattare alle trasformazioni sociali un quadro normativo risalente nel tempo. Il saggio dell'avv. Fiore ci illustra lo stato dell'arte in Italia riguardo al procedimento giudiziario per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere dopo la sentenza 221/2015 della Corte Costituzionale. Quest'ultima, in sintonia con un'evoluzione nel sistema europeo ed internazionale dei diritti umani, ha escluso l'obbligatorietà del trattamento medico-chirurgico sui caratteri sessuali primari quale requisito per la rettificazione giuridica del genere. Permangono, tuttavia, molti problemi aperti, con prassi giudiziarie sensibilmente difformi da Tribunale a Tribunale, che vengono ad incidere su aspetti inerenti ai diritti fondamentali della persona, così come recano un vulnus al principio della certezza del diritto.

Va sottolineato come recentemente su questi temi si sia espressa la Corte europea dei diritti dell'Uomo. Con una sentenza molto importante, la Corte di Strasburgo ha ritenuto in violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento che comporti una forte probabilità di sterilizzazione della persona, incluso non solo quello chirurgico, ma anche medico-farmacologico,

come ad esempio quello ormonale, quale requisito per la rettificazione giuridica del genere, pur confermando l'esigenza di un accertamento psico-diagnostico di "disforia di genere" (sentenza 6 aprile 2017, caso A.P., Garçon et Nicot c. France).

Il recepimento di quanto sancito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo dovrebbe, dunque, innovare il procedimento di accertamento giudiziale nella direzione di una valorizzazione e affermazione della priorità dell'esperienza psichica del genere, piuttosto degli aspetti fisici e corporei, di una centralità della tutela degli interessi della persona, delle sue esigenze di autodeterminazione dell'identità di genere nel rapporto tra psiche e corpo in relazione all'obiettivo del raggiungimento di un sufficiente equilibrio psico-fisico e di una soddisfacente accettazione della propria condizione.

Le indagini comparative effettuate a livello europeo dall'Eurobarometro e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) evidenziano in Italia una percezione delle discriminazioni subite dalle persone transessuali superiore alla media europea. Ancora largamente diffuso è lo stereotipo e il pregiudizio che associa tout court la transessualità con la prostituzione, presupposto per stigmatizzazioni e discriminazioni, diffuse soprattutto nella fase di "transizione". Come evidenzio nel mio contributo al volume, il quadro di tutela potenzialmente offerto dal diritto antidiscriminatorio è rimasto sinora largamente inutilizzato per una serie di ragioni. Innanzitutto, al contrario di quanto avvenuto in molti altri Paesi europei, il legislatore italiano si è ben guardato dall'includere espressamente il "mutamento di sesso" ovvero l'"identità di genere" quali 'fattori vietati' di discriminazione, rendendo maggiormente incerta tra gli operatori del diritto la diretta applicazione di categorie e concetti formati nell'alveo del diritto dell'Unione europea. La scarsa conoscenza di tali strumenti da parte delle stesse vittime di discriminazione, così come dei principali stakeholders (avvocati, organizzazioni sindacali, organismi di parità,...), le difficoltà nell'accesso alla giustizia, hanno largamente contribuito al fenomeno dell'under-reporting dei casi di discriminazione.

Altrettanto importanti per la promozione di una cultura delle pari opportunità e della non discriminazione sono le azioni positive e preventive. Il contributo della prof.ssa Lorenzetti evidenzia l'aspetto positivo di una crescita dal basso di buone pratiche messe in atto da Pubbliche Amministrazioni, enti locali, imprese, in un quadro di fattiva collaborazione con le associazioni LGBTI, per il contrasto alle discriminazioni e l'inclusione sociale delle persone transgeneri. Le raccomandazioni contenute nel contributo della prof.ssa Lorenzetti saranno di sicuro stimolo per i soggetti istituzionali e della società civile del Friuli Venezia Giulia per rafforzare in tutti gli ambiti della vita sociale della regione i percorsi di inclusione sociale delle persone transgeneri.

La ricerca promossa dall'organizzazione non governativa europea Transgender Europe sulla violenza nei confronti delle persone transessuali e transgender (Trans Murder Monitoring) evidenzia il triste primato dell'Italia quale secondo paese europeo dopo la Turchia per numero di omicidi di persone transessuali nel periodo 2008-2016. Il secondo

contributo del dott. Viggiani analizza il contesto sociale nel quale trova terreno fertile e vengono a radicarsi tali situazioni di violenza nei confronti delle persone transessuali e transgender.

Il contributo del dott. Sandri si sofferma innanzitutto sul ruolo degli operatori sanitari nell'approccio alle persone che manifestano una disforia di genere. Egli mette in evidenza l'intrecciarsi, ma anche le distinzioni e le possibili tensioni tra gli iter medici e quelli psicologici, soprattutto di fronte alle nuove tendenze sociali ove la Rettificazione Chirurgica del Sesso (RCS) rappresenta solo uno dei possibili approcci alla riduzione della disforia di genere. Ne risulta la sempre maggiore necessità di adeguati e altamente professionalizzati servizi di consulenza psicologica, individuale e familiare. Il dott. Sandri presenta quindi in questo volume una prima mappatura di quanto esistente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in termini di servizi pubblici e privati, nonché di soggetti della società civile operanti su queste tematiche.

Per agevolare la lettura anche alle persone non strettamente addentro a queste tematiche, e consentire così una migliore comprensione e la disseminazione delle conoscenze, nonché per favorire ulteriori approfondimenti, il volume si conclude con un utile glossario redatto dalla prof.ssa Lorenzetti, nonché con una bibliografia essenziale ed un elenco di siti web tematici in Italia e nel mondo.

Walter Citti

*Componente con funzioni di garanzia per le
persone a rischio di discriminazione del Garante
regionale dei diritti della persona
Regione Friuli Venezia Giulia*

SOMMARIO

1. LA CONDIZIONE TRANSESSUALE E TRANSGENDER NELLA STORIA di Giacomo Viggiani	10
1.1 Passato e presente	11
1.2 Dalla transessualità...	13
1.3 ...al transessualismo	14
2. LA MODIFICA DEL SESSO NELLA LEGGE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA di Patrizia Fiore	15
2.1 La normativa italiana sulla modifica del sesso (Legge 14 aprile 1982 n. 164)	15
2.2 La riforma "semplificazione dei riti" (D.lgs. 150/2011) e i nodi irrisolti	17
2.2.1 Il passaggio al rito ordinario di cognizione	17
2.2.2 Il doppio procedimento	21
2.3 Le applicazioni della normativa sulla modifica del sesso nella giurisprudenza e le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2015.	23
2.4 Lo stato dell'arte in materia di procedimento di modifica del sesso alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale del 2015	28
3. LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER di Walter Citti	33
3.1 Definizioni ed inquadramento della tutela antidiscriminatoria	33
3.2 La tutela antidiscriminatoria nel diritto dell'Unione europea	35
3.3 L'"identità di genere" quale nuovo 'fattore proibito' di discriminazione. Uno sguardo comparativo sulle legislazioni dei Paesi europei	39
3.4 Gli ambiti di applicazione del divieto di discriminazioni	40
3.5 I rimedi giudiziari contro le discriminazioni	46
3.6 Cenni di giurisprudenza	48
4. BUONE PRATICHE PER IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DELLE PERSONE TRANSGENERI di Anna Lorenzetti	50
4.1 Buone pratiche per le persone LGBTI	50
4.2 Buone pratiche rivolte alle persone transgeneri in materia di formazione professionale e lavoro	54
4.3 Buone pratiche in materia di informazione	56
4.4 Contrasto alla transfobia e alla violenza verso le persone transgeneri	56
4.5 La persona transgenere detenuta	57
4.6 Brevi cenni conclusivi	58
5. RACCOMANDAZIONI di Anna Lorenzetti	59
5.1 Buone pratiche in materia di impiego, occupazione, formazione professionale	59

SOMMARIO

5.2 Buone pratiche in ambito socio-sanitario	60
5.3 Buone pratiche in materia di erogazione di servizi pubblici	61
5.4 Buone pratiche in ambito scolastico	61
5.5 Buone pratiche in ambito giuridico-legale	61
5.6 Buone pratiche in materia di detenzione e privazione della libertà personale	62
5.7 Buone pratiche in materia di stampa, comunicazione, informazione	62
5.8 Buone pratiche rivolte ad enti e soggetti pubblici (quali decisori pubblici)	63
5.9 Buone pratiche rivolte ad enti pubblici (quali soggetti committenti)	65
5.10 Buone pratiche specificamente rivolte alle Regioni	65
5.11 Buone pratiche specificamente rivolte ai sindacati	65
6. LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER di Giacomo Viggiani	66
6.1 I luoghi della violenza	67
6.2 Gli autori della violenza	68
6.3 La violenza economica	70
7. LA RETE DEI SERVIZI MEDICI, DI COUNSELLING E SESSUOLOGICI RIVOLTI ALLE PERSONE TRANSGENDER PRESENTI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA di Federico Sandri	71
7.1 Differenza tra iter medici e iter psicologici	72
7.2 Rete dei presidi medico-chirurgici presenti sul territorio regionale per la RCS (Riassegnazione Chirurgica del Sesso)	73
7.2.1 CeDIG (Centro Interdipartimentale Disforia di Genere)	73
7.2.2 Ambulatorio Pediatrico per la Varianza di Genere (APEVAGE)	75
7.3 Rete dei servizi di counselling, psicologici e sessuologici	75
7.3.1 Arcigay	76
7.3.2 A.I.E.D.	77
7.3.3 Centro Padovano di Terapia della Famiglia	78
7.3.4 B.E.S.	78
7.3.5 IRIS	79
7.4 Conclusioni	80
8. GLOSSARIO di Anna Lorenzetti	81
9. BIBLIOGRAFIA	96
10. PER SAPERNE DI PIÙ siti web Italia – siti web estero	98

1

LA CONDIZIONE TRANSESSUALE E TRANSGENDER NELLA STORIA

DI GIACOMO VIGGIANI*

L'esperienza transessuale e transgender raccoglie e ha raccolto un ampio spettro di vicende umane, che includono quanti, in vario modo e a vario titolo, sperimentano e hanno sperimentato una dissonanza tra sesso psichico e sesso biologico. In questo spettro si possono anche rubricare coloro che sperimentano una qualche discrasia fra il sesso biologico e tutto quanto è abbinabile all'espressione di genere, come le persone travestite, i *two spirits* o i *bigender*, che rivendicano l'appartenenza a entrambi i generi¹.

Il termine transessualità è stato coniato dal medico Magnus Hirschfeld solo agli inizi del '900, ripreso poi dal collega David O. Cauldwell nella sua *Psychopathia Transsexualis*, per indicare il quadro clinico caratterizzato dall'angoscia che deriva dal rifiuto del proprio sesso biologico nel 1949 e infine da Harry Benjamin in *The Transsexual Phenomenon* nel 1966. Tuttavia, occorre precisare che ogni società nella storia ha avuto un qualche nome, ruolo o modo di relazionarsi alle persone transessuali e transgender, dall'antica Canaan fino ai nostri giorni, dall'India all'Europa. La maggiore attenzione al tema nel '900 è però forse dovuta agli sviluppi del sapere chirurgico, che hanno reso possibile e pensabile la modifica dei caratteri sessuali primari e/o secondari, per adeguarli al sesso psichico del soggetto, realizzabili per la prima volta negli anni '30 e con maggiore continuità nella seconda parte del secolo.

* Ricercatore in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia.

¹ Ex multis: J. Butler, *La disfatta del genere*, Roma, Meltemi, 2006 e *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Roma-Bari, Laterza, 2013; R.W. Connell, *Questioni di genere*, Bologna, il Mulino, 2006; L. Bernini, O. Guaraldo (a cura di), *Differenza e relazione. L'ontologia dell'umano nel pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero*, Verona, Ombre Corte, 2009; L. Bernini, *Maschio e Femmina Dio li creò? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Milano, Il dito e la luna, 2010; P. Currah, *Gender Pluralisms under the Transgender Umbrella*, in P. Currah, R.M. Juang, S. Price Minter (eds.), *Transgender Rights*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006, pp. 331.

PASSATO E PRESENTE

1.1

Con lo sguardo rivolto al passato, troviamo alcuni esempi di esperienza transgender in quello specchio un po' fantastico della realtà – ma che è specchio anche del “pensabile” dell'epoca – che è la mitologia. Particolarmente esemplificativa in questo senso è la storia dell'indovino cieco Tiresia, che trova ampio spazio nel ciclo mitologico tebano. Una delle tante leggende che lo riguardano, messa per iscritto da Ovidio in celebri versi, narra infatti che passeggiando sul monte Cilene e vedendo due serpenti accoppiati, Tiresia colpì la femmina e venne tramutato in donna per punizione divina, fino a quando, sette anni dopo, riuscì a colpire il maschio della stessa coppia di serpenti e a riacquistare le sembianze maschili.

Il tema del castigo divino è presente anche in episodio del *Mahâbhârata*, uno dei più grandi poemi epici dell'India, dove si racconta che un sovrano è trasformato in donna dalla divinità per punizione, ma che poi rifiuta di tornare uomo al momento del perdono divino. Le persone transessuali hanno comunque sempre avuto una collocazione sociale in India come *Hijiras*, una sorta di sacerdotesse, sottoposte talvolta anche a pratiche protochirurgiche. Con alcune variazioni, la figura della *Hijira* sopravvive tutt'oggi, come consigliera spirituale o come figura di augurio durante le celebrazioni nuziali, ma è anche spesso soggetta a discriminazione ed emarginazione.

Lo storico greco Erodoto racconta invece che presso gli Sciti, popolazione nomade di origine iranica, alcuni sciamani chiamati *Enariens* indossavano abiti femminili e parlavano con voce di donna per raggiungere il contatto con gli dei. Sempre legata al mito è la devozione dei sacerdoti della dea anatolica Cibele, i quali, nell'estasi divina, dimostravano la loro sottomissione auto-evirandosi. Tali sacerdoti ricevevano poi in cerimoniale abiti femminili e assumevano una identità sociale femminile. Sempre in Anatolia, la popolazione dei Frigi pare fosse usa castrare gli uomini che si sentivano donne e permettere loro di avere un ruolo femminile nella società.

Anche in epoca romana non mancano alcune testimonianze. L'imperatore Nerone, pentitosi di aver ucciso la moglie Poppea, ordinò ai propri chirurghi di “trasformare” il libero Sporo, la cui somiglianza di lineamenti con la defunta imperatrice era straordinaria, in donna, per poi convolare insieme a nozze. Alcuni secoli più tardi l'imperatore Eliogabalo, innamoratosi dello schiavo Lerocle, iniziò a vestirsi da donna e lo prese come amante, facendosi chiamare imperatrice dal suo *entourage*.

Mentre nel medioevo non si segnalano casi degni di nota, nel XVI sec. è Enrico III di Valois, re di Francia, a riportare il tema sul palcoscenico della storia, presentandosi un giorno a una pubblica udienza vestito da donna.

Note sono poi le memorie, nel secolo successivo, dell'Abate di Choisy, che passò gran parte della sua vita vestito da donna. Iniziato al travestitismo – come rivela egli stesso – dalla madre fin da piccolo, è dopo aver recitato un ruolo femminile

in un'opera teatrale che prende un'importante decisione: sarebbe diventato una bellissima dama. Un proposito che riuscì a realizzare, visto che nelle memorie si racconta del piacere che provava quando udiva qualcuno sussurrare al suo passaggio quanto fosse graziosa. Non mancano inoltre nelle memorie tracce di intrighi amorosi con altre dame, fatte vestire da uomo per presentarsi insieme in società.

Il XVIII sec. è invece dominato dalla figura estrosa del Cavaliere d'Eon, uno tra i più noti travestiti della storia occidentale (da cui il termine "eonismo" per definire simili casi di comportamento transgender). Dopo aver servito presso il regio dipartimento fiscale, aderì a una rete di spie facente capo direttamente al sovrano Luigi XV di Borbone senza l'intermediazione dell'amministrazione e talvolta anche in violazione delle linee ufficiali di governo. Secondo la storia, che talvolta sfuma in leggenda, il re lo mandò sotto copertura in Russia per favorire un allontanamento tra il regno della zarina Elisabetta e quello degli Asburgo. La copertura consisteva nel vestire i panni di una damigella di alta società, Lia de Beaumont. Al ritorno in patria, non smise però di travestirsi in privato, benché pubblicamente servisse come ufficiale dei dragoni nell'esercito regio. Esiliato a Londra per questioni politiche, ma intoccabile per i segreti di Stato che custodiva, iniziò a vestirsi da donna anche in pubblico, tanto che si finì per credere che fosse travestito quando era in abiti maschili.

Sul finire dell'800, oggetto di un grande scandalo fu anche la morte a Venezia di Henriette- Jenny Savalette de Lange, o meglio la sua autopsia. Si scoprì infatti che la distinta signora, che aveva ricevuto nel corso della sua lunga vita diverse proposte di matrimonio, era in realtà un uomo, la cui vera identità anagrafica è tuttora ignota.

In alcune tribù indiane degli Stati Uniti, come i Dine o i Navajo, veniva riconosciuto un terzo sesso, detto "nadle", indicante quegli individui che si identificavano in modo diverso rispetto il loro sesso biologico. Gli individui nadle hanno goduto di grande autorità e sono stati oggetto di venerazione, finché gran parte della cultura indiana non fu cancellata dal missionarismo cattolico. Presso la tribù dei Sioux, il terzo sesso era invece definito "winkte" e denotava quegli individui in cui la natura aveva commesso un "errore", facendo nascere un uomo nel corpo di una donna e viceversa. La società però rimediava alla natura e a "winkte" era concesso scegliere di vivere come l'altro genere e sposare un individuo del genere opposto a quello di elezione.

DALLA TRANSESSUALITÀ...

1.2

Come già accennato, la transessualità come condizione medica risale invece a quello che Hobsbawm definiva il secolo breve, cioè il '900, con un accento sul dibattito pubblico dei primi anni '70. In questa decade venne infatti coniata dal chirurgo plastico Donald Laub e dallo psichiatra Norman Fisk l'espressione "disturbo dell'identità di genere", per definire quanti manifestavano problemi legati all'identità di genere, con un esplicito disagio verso il proprio sesso biologico, nonché con il desiderio di appartenere all'altro genere. Tale definizione fu poi inserita in uno dei testi di riferimento per la psichiatria occidentale, il cosiddetto Manuale diagnostico dei disturbi mentali (DSM) nel 1980, subendo poi nel corso degli anni e nelle periodiche revisioni, trasformazioni concettuali; vale la pena ricordare la definizione che ne dà il DSM-IV come «forte e persistente identificazione con il sesso opposto accompagnata dal persistente malessere riguardo al proprio sesso ed al ruolo sessuale del proprio sesso», la cui unica cura sono i trattamenti medico-chirurgici volti ad adeguare il sesso biologico a quello psichico. Nella nuova versione pubblicata nel 2013, cosiddetto DSM-5, si è assistito a due modifiche significative; sia pure a fronte del permanere tra le patologie mentali, è stata in primo luogo modificata la dizione da "disturbo dell'identità di genere" a "disforia di genere", ritenuta più rispettosa e meno stigmatizzante in quanto la persona non è più considerata "disturbata". Inoltre, mentre nella precedente versione il disturbo dell'identità di genere era classificato tra i disturbi di natura parafilica, nell'attuale versione è stato inquadrato fra le condizioni di natura ansiogena, abbattendo il portato stigmatizzante che deriva dall'essere affetto da parafilie².

² Sul tema si vedano, V. P. Valerio, P. Fazzari, *Alcune note sul "fenomeno transessuale" oggi: un disturbo da de-patologizzare?*, in L. Chieffi (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, Milano-Udine, Mimesis, 2012, pp. 307-323; R. Vitelli, P. Fazzari, P. Valerio, *Le varianti di genere e la loro iscrizione nell'orizzonte del sapere medico-scientifico: la varianza di genere è un disturbo mentale? Ma cos'è, poi, un disturbo mentale?*, in F. Corbisiero (a cura di), *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano, Franco-Angeli, 2013, p. 221. D. Dettore, *Disturbo dell'identità di genere: inquadramento diagnostico e differenziale e incidenza-prevalenza*, in Id. (a cura di), *Il disturbo dell'identità di genere. Diagnosi, eziologia, trattamento*, Milano, McGraw-Hill, 2005; M. Bottone, P. Valerio, R. Vitelli, *L'enigma del transessualismo. Riflessioni critiche e teoriche*, Milano, FrancoAngeli, 2004.

Il secondo testo di riferimento internazionale per il mondo psichiatrico, invalso in Italia più del DSM, è l'International classification of mental and behavioural disorders dell'International classification of diseases and related problems (ICD), prodotto dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1993, che classifica sempre la transessualità come una patologia mentale, benché il suo posizionamento sia in fase di revisione. Più nel dettaglio, l'ICD-10 colloca la transessualità tra i disturbi dell'identità sessuale e la definisce come desiderio di vivere ed essere accettati come membro del sesso opposto, spesso accompagnato dal desiderio di rendere il proprio corpo, con un trattamento chirurgico od ormonale, il più adeguato possibile al proprio sesso preferito.

1.3 ...AL TRANSESSUALISMO

La storia del movimento transessuale è relativamente recente. Mentre nel 1954 la rivista "Oggi" metteva in copertina un'immagine di Robert Cowell, un ex aviatore inglese che si sottopose al primo intervento di vaginoplastica nel 1951, è solo a partire dagli anni '60 che si formano in Italia le prime informali comunità transessuali e transgender. Ed è proprio nel caldo '68 che scoppia il caso di Romina Cecconi, il primo caso "visibile" di persona transessuale in Italia. Nata Romano, il suo caso fece scandalo e attirò le attenzioni delle pubbliche autorità, tanto che dovette sopportare umiliazioni, violenze, processi, carcere e finanche il confino biennale in uno sperduto paesino del foggianese (la sua storia è narrata nel volume autobiografico: *Io la "Romanina", perché sono diventato donna*). Dieci anni dopo Pina Bonanno, leader di un gruppo di persone transessuali decide di presentarsi insieme alle sue associate in una piscina pubblica di Milano con il costume da uomo e senza reggiseno. Dalla eco delle proteste nascerà nel 1982 a Bologna il Movimento Identità Transessuale (MIT), che, dal 1994 e in accordo con il sistema sanitario e la Regione Emilia Romagna, si è dotato del primo consultorio per la salute delle persone transessuali e transgender. Molte delle realtà associative transgender hanno dato vita al Coordinamento Sylvia Rivera quale "spazio" di riflessione condivisa.

2 LA MODIFICA DEL SESSO NELLA LEGGE E NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

DI PATRIZIA FIORE*

LA NORMATIVA ITALIANA SULLA MODIFICA DEL SESSO (LEGGE 14 APRILE 1982 N. 164)

2.1

L'ordinamento giuridico italiano si è dotato, con sorprendente anticipo rispetto ad altri Paesi Europei¹, di una legge che consente, con una procedura giudiziaria, la possibilità di richiedere e ottenere la modifica del sesso attribuito alla nascita nei registri anagrafici: la Legge n. 164 del 14 aprile 1982.

Si deve tuttavia riconoscere, come appare dal dato letterale della norma, che questa legge fu pensata in un particolare momento storico nel quale la maggiore urgenza del legislatore era quella di ristabilire una sorta di "ordine" messo a rischio dalla presenza di persone, anagraficamente di sesso maschile, che si erano sottoposte ad interventi chirurgici all'estero, e che risiedevano in Italia con documenti

* Avvocata del Foro di Udine

¹ L'Italia si colloca al terzo posto dopo la Svezia (1972) e la Germania (1980) ad aver legiferato in questa materia (Cfr. Anna Lorenzetti *"Diritti in transito – La condizione giuridica delle persone transessuali"*, ed. FrancoAngeli 2013, p. 31).

non corrispondenti al loro aspetto, con ciò determinando non poca confusione e imbarazzo nella gestione dello spazio pubblico e dei rapporti personali².

La legge del 1982 prevedeva espressamente che la modifica del sesso doveva avvenire *“a seguito delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”*³, tuttavia, nulla era stato precisato rispetto al tipo di modifiche.

In aggiunta, la legge consentiva anche alle persone che non avevano modificato il proprio corpo, di proporre la domanda di cambiamento del sesso. In questo caso, la norma prevedeva espressamente che, quando risultasse necessario un adeguamento dei caratteri sessuali mediante un trattamento medico-chirurgico, il Tribunale avrebbe dovuto autorizzarlo⁴. La necessità dell'autorizzazione da parte del giudice era motivata dal superamento del divieto previsto di compiere atti di disposizione sul proprio corpo che ne limitano l'integrità⁵ e di sollevare il chirurgo da una possibile imputazione del reato di lesioni gravissime.

La legge non dice nulla però in merito al tipo di “trattamento” che dovrebbe garantire questo “adeguamento”, ad esempio, sui caratteri sessuali primari o anche solo secondari, e lascerebbe pertanto al Tribunale il potere di decidere di accogliere la domanda di rettifica *anche in assenza di trattamenti medico-chirurgici*.

Tuttavia, per molti anni si è data una interpretazione restrittiva della norma, non soltanto imponendo l'intervento chirurgico, ma anche specificando dovesse trattarsi di un intervento sui caratteri sessuali primari.

² Nel 1979 in una piscina comunale di Milano, Pina Bonanno, leader trans, inscena una clamorosa protesta insieme alle sue amiche: si tolgono il reggiseno e rimangono con i prosperosi seni al vento dichiarando «la nostra identità femminile non è riconosciuta e noi indossiamo il costume da uomo», episodio citato da Saverio Aversa in <http://www.liberazione.it/giornale/050626/default.asp>, Liberazione, 26/06/05 inserto queer. Si ricorda, inoltre, un noto caso (la Romanina – Romina Cecconi (alla nascita Romano) deciso dal Tribunale di Lucca il 17/04/1972, che ammise il cambiamento anagrafico a seguito di un intervento chirurgico effettuato all'estero. La sentenza argomenta questa decisione sulla base dei gravi inconvenienti, confusione, pregiudizio per l'ordine sociale e riferendosi alla possibile compromissione della tutela dell'affidamento di terzi, cui poteva dare origine l'inserimento nella società della persona con un sesso non corrispondente a quello di appartenenza. Recita la sentenza: “non può inserirsi nelle varie strutture della società in veste di uomo senza dare origine a gravi inconvenienti. Il che invece non accade nel caso contrario”. “poiché la legge non prevede un terzo sesso, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può essere risolta che facendo ricorso al criterio della prevalenza”, episodio e sentenza citati in Anna Lorenzetti, *op. cit.*, pp. 27 e 28 e tratto da Romina Cecconi, *Io, la “Romanina” perché sono diventata donna*, Firenze, Vallecchi, 1976.

³ Così, art. 1 comma 1 Legge 164/1982, secondo cui *“La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”*.

⁴ Vedi art. 3 Legge 164/1982: *“Il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza”*.

⁵ Così art. 5 c.c.

In conclusione, nel caso in cui il ricorrente non avesse effettuato interventi modificativi sui propri caratteri sessuali, poteva rivolgersi al Tribunale per chiedere l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, che, per prassi giudiziaria, era considerata una domanda giudiziale autonoma e distinta dalla successiva richiesta di modifica del nome e del sesso. Pertanto fin dalle prime applicazioni della legge del 1982, la "domanda di rettificazione" veniva duplicata e si svolgeva in due distinti procedimenti.

Nella vigenza della Legge 164/1982, i due procedimenti seguivano un rito camerale "speciale", la cui natura peraltro veniva distinta in "contenziosa" per la richiesta di autorizzazione agli interventi e di "volontaria giurisdizione" per la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici. Infatti, i riti venivano incardinati con ricorso (e non con atto di citazione) cui seguiva la fissazione della prima udienza con decreto; l'udienza si svolgeva con modalità camerale (non pubblica), ma la decisione, attribuita al Tribunale in composizione collegiale, aveva la forma di una sentenza (idonea quindi a passare in giudicato e ad essere impugnata in Cassazione) e non di un "decreto" (tipico esito dei riti camerati)⁶.

LA RIFORMA "SEMPLIFICAZIONE DEI RITI" (D.LGS. 150/2011) E I NODI IRRISOLTI

2.2

2.2.1 IL PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

La Legge 14 aprile 1982, n. 164 è stata in buona parte sostituita, per quanto concerne la procedura da seguire per proporre la domanda di rettificazione, dal cosiddetto Decreto "semplificazione riti" (Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150), in particolare dall'art. 31, intitolato "*Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*". Tale articolo ha modificato radicalmente la procedura, lasciando tuttavia irrisolti i nodi principali della norma e, in più, attrahendo il rito nell'ambito del processo ordinario di cognizione di tipo contenzioso, con ciò determinando un allungamento dei tempi di decisione e un aggravio di costi. Infatti, attualmente per il rito ordinario di cognizione contenzioso relativo a questioni di valore indeterminabile, il contributo unificato da versare per poter

⁶ Sul punto vedi l'ottimo approfondimento di Giacomo Cardaci, *Per un "giusto processo" di mutamento di sesso*, in <http://www.iusexplorer.it.proxy.unimib.it/iusexplorer/PrintExportSend>, Giuffrè 2016, 9/1/2016.

iscrivere la causa a ruolo ammonta, per il primo grado, a 518 euro, cui devono aggiungersi i diritti forfettari di cancelleria di 27 euro⁷.

Si tratta quindi di un processo civile contenzioso, dove la parte attrice deve introdurre la causa con un atto di citazione che deve essere notificato ad una controparte. La norma prevede che siano controparti in tale procedura contenziosa l'eventuale coniuge e gli eventuali figli.

La presunzione circa l'obbligatorietà di citare il coniuge e i figli appare viziata dal pregiudizio in ordine alla salvaguardia di un interesse al mantenimento dell'ordine (obbligatoriamente) eterosessuale del matrimonio e della famiglia; interesse che si presume in conflitto con il mutamento del sesso. Infatti al cambiamento anagrafico del nome e del sesso consegue lo scioglimento del matrimonio⁸, con la possibilità,

⁷ Anche grazie ad una prima ricognizione operata dall'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford si è rilevata una notevole disomogeneità nelle prassi adottate dalle Cancellerie italiane per quel che concerne il versamento del contributo unificato per questa tipologia di cause: ad esempio presso i Tribunali di Venezia, Taranto, Salerno, Vallo della Lucania, Cassino, Torre Annunziata, Bologna e Bolzano il procedimento di rettificazione del sesso incardinato per richiedere l'autorizzazione all'intervento chirurgico e/o la rettifica anagrafica verrebbe ritenuto esente dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 115/2002; presso il Tribunale di Cagliari è analogamente ritenuto esente ma si richiede la marca da bollo di € 27 per i diritti forfettari di cancelleria; presso i Tribunali di Udine e Napoli (per citare solo le prassi di cui siamo a conoscenza) la causa è incardinata quale contenzioso di valore indeterminabile e pertanto è richiesto il contributo unificato di € 518 oltre € 27 di diritti forfettari di cancelleria, il Tribunale di Firenze richiede il contributo unificato di € 518 oltre i diritti forfettari per il procedimento di rettificazione del sesso (intesa ancora quale autorizzazione all'intervento chirurgico) mentre per la successiva rettifica anagrafica il contributo richiesto è di € 98; anche a Roma per incardinare la causa di rettifica del nome e del sesso è stato possibile in un caso rilevato di recente incardinare il procedimento con un ricorso alla volontaria giurisdizione, esente da contributo unificato ai sensi dell'art. 10 bis, presso il Tribunale di Busto Arsizio richiedono il contributo unificato di € 98 oltre ai diritti di cancelleria di € 27.

⁸ Il comma 6 dell'art. 31 del D.lgs. cit. recita così testualmente *“La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898”*. La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

oggi, di convertire il matrimonio in "unione civile tra persone dello stesso sesso" per le coppie che intendano aderire a questo istituto⁹.

A parte le questioni etico-politiche che una simile previsione normativa dischiude, occorre ammettere che la norma ha gravemente appesantito il procedimento invece che "semplificarlo" come prometteva il titolo del Decreto Legislativo.

Oltretutto, non si comprende chi si dovrebbe citare se non vi siano né coniuge né figli.

Per uscire dall'*empasse* di una citazione senza citati, i legali e i magistrati, sembra in modo abbastanza coerente sul territorio italiano, si sono attestati sulla soluzione di consentire che l'attore citi il Procuratore presso il Tribunale del circondario del luogo di residenza dell'attore, pur consapevoli che si tratta di una "forzatura" che svela il carattere "fittizio" di questo contenzioso, in quanto il pubblico ministero partecipa obbligatoriamente al procedimento come supervisore e garante di un pubblico interesse sotteso a questa procedura, ma non è certamente parte avente interessi contrapposti all'attore¹⁰.

Inoltre il procedimento ordinario di cognizione sconta tempi estremamente lunghi al fine di consentire alla controparte di formare le proprie difese e di costituirsi in giudizio, oltretché per depositare memorie e contro/memorie che, nel caso di assenza di controparti, risultano del tutto superflue. Pertanto, anche in questo caso, i patrocinatori legali, tendenzialmente, rinunciano a tutti i termini concessi dalla legge al fine di arrivare il prima possibile ad una sentenza.

⁹ A seguito dell'approvazione della legge sulle unioni civili (l. 76/2016), l'articolo 7 del DLgs. 19 gennaio 2017, n. 5 ha inserito all'art. 31 del D.lgs. 150/2011 il seguente comma 4bis. *"Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il Tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale."*

¹⁰ Art. 31, comma 3 D.lgs 150/2011: *"L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero."*

Infine, alcuni Tribunali sono soliti ancora nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio per prassi consolidata prima della riforma del 2011. La legge del 1982 infatti prevedeva la possibilità di nominare un consulente per *"accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato"*¹¹ e questo ha comportato in diversi tribunali la "prassi" di nominare sempre la C.T.U.. Il Decreto legislativo 150 del 2011 ha però abrogato quella disposizione. Ora, pertanto, il Tribunale dovrebbe attenersi esclusivamente alle norme del codice di procedura civile in materia di consulenti tecnici e disporla *"quando è necessario"*¹² e, per la nomina di più consulenti, *"soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone"*¹³. Infatti nella nuova legge non si fa alcun riferimento alla possibilità di nominare un consulente d'ufficio per accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato e tale abrogazione andrebbe intesa nel senso che non è stato ritenuto opportuno inserire nella normativa speciale un particolare favore o una deroga per la disposizione delle consulenze d'ufficio (che in ogni caso sono costose e allungano i tempi processuali). Si tenga poi conto che, qualora non vi siano controparti che sollevino eccezioni o producano documentazione in contrasto con quella prodotta dall'attore, non vi è alcuna ragione di dubitare della serietà dei documenti allegati dall'attore/trice nell'atto di citazione e vale la pena ricordare che esistono anche altri mezzi istruttori più economici e, in alcuni casi, anche più pertinenti, di una consulenza medico-psichiatrica (ad esempio, il giudice può interrogare liberamente l'attore/trice e sentire i testimoni eventualmente chiamati dalle parti), che consentirebbero importanti risparmi di tempo e denaro. Infatti, per l'espletamento delle operazioni peritali e l'esposizione delle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio i tempi del processo si allungano di diversi mesi e i costi della consulenza tecnica d'ufficio, sebbene disposta dal Tribunale con decisione non sindacabile, vengono posti a carico della parte attrice, anche quando la stessa sia ammessa al gratuito patrocinio.

¹¹ Art. 2, co. 3 della Legge 164/1982: *"Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato"*. Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 39, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. È ad esempio, a quanto consta, prassi del **Tribunale di Udine** ordinare la consulenza tecnica d'ufficio nominando uno o più consulenti, indipendentemente dall'allegazione di documentazione proveniente da strutture ospedaliere pubbliche, mentre il **Tribunale di Trieste**, a fronte di adeguata documentazione prodotta dall'attore, non dispone la C.T.U.

¹² Ai sensi dell'art. 61 cod. proc. civ.

¹³ Art. 191 c. 2 cod. proc. civ.

2.2.2 IL DOPPIO PROCEDIMENTO

L'art. 1 della legge sul cambiamento di sesso era stato già modificato dall'art. 110, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001; tuttavia tale riforma non aveva mutato sostanzialmente la norma, che ora così recita: *"La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"*.

Tale comma non è stata abrogato dal decreto di semplificazione riti ed è quindi tuttora in vigore.

Al posto dell'art. 3 della Legge del 1982, abrogato, vi è ora la disposizione, sostanzialmente analoga, del comma 4 dell'art. 31 del Decreto sulle semplificazioni secondo cui *"Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3"*.

Dovrebbero muoversi pertanto le stesse considerazioni svolte sopra in ordine alla possibilità di richiedere la rettifica a modificazioni intervenute oppure di rivolgersi al Giudice anche se non siano intervenute queste modificazioni.

Tra i nodi irrisolti di maggior rilievo vi è quello della duplicazione del procedimento. I Tribunali hanno ritenuto, infatti, anche dopo il 2011, di dover sdoppiare il procedimento previsto dall'art. 31 citato senza, peraltro, chiarire se si debba trattare di due riti contenziosi o se si possa procedere con un rito contenzioso per l'autorizzazione agli interventi e con un rito di volontaria giurisdizione per la rettifica (così infatti hanno inteso procedere diversi Tribunali sul territorio ingenerando non poche disparità di trattamento in ragione del foro¹⁴). Si evidenzia, peraltro, che dal momento della sentenza di autorizzazione al momento del ricovero ospedaliero possono trascorrere anche diversi anni e questo comporta una ingiustificata dilazione dell'esito processuale in palese violazione con il principio della ragionevole durata del processo sancito nell'art. 111 della Costituzione.

¹⁴ Vedi nota n. 7 del presente scritto.

Nel corso dell'ultimo decennio, tuttavia, tenuto conto della maggiore sensibilità venutasi ad acquisire nel tempo e del maggiore approfondimento culturale e giuridico in materia di tutela dei diritti delle persone transessuali, gli avvocati hanno iniziato a proporre la domanda di rettificazione del sesso e del nome contestualmente alla richiesta di autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione¹⁵.

A parte qualche rara eccezione, relativa a decisioni che hanno ammesso la rettificazione anagrafica pur in assenza di interventi chirurgici demolitivi dei caratteri sessuali primari, i tribunali italiani hanno continuato ad accogliere la sola domanda di autorizzazione agli interventi rigettando la domanda di rettificazione¹⁶, fino alla giurisprudenza più recente che sembra aver cambiato indirizzo anche grazie alle pronunce avutesi nel corso del 2015 prima dalla Corte di Cassazione e poi dalla Corte Costituzionale.

¹⁵ Ad esempio teniamo conto del lavoro svolto dalle avvocate e avvocati dell'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford nata a Firenze nel 2007. Si tratta di un'associazione costituita allo scopo di sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali). L'associazione agisce per promuovere lo studio e la conoscenza delle questioni LGBTI tra tutti gli operatori del diritto, sollecitando il rispetto e la promozione delle differenze. Si occupa della tutela giudiziaria delle persone omosessuali, transessuali e intersessuali, in particolare nel contrasto alle discriminazioni (vedi <http://www.retelenford.it/chi-siamo.html>).

¹⁶ Ad esempio vedi la sentenza del **Tribunale Salerno** sez. I, 15 giugno 2010, n. 1387: *"Il ricorso per l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali merita accoglimento qualora a seguito di c.t.u. psicologica emerga la necessità del cambiamento per una più compiuta realizzazione della personalità del richiedente e per una giusta integrazione tra identità anatomica, anagrafica e psichica. Non può invece essere accolta la contestuale domanda di rettifica del nome, che potrà avere seguito solo successivamente agli interventi chirurgici."* Più di recente, la sentenza n. 654/2015 del 15/07/2015 del **Tribunale di Terni** che così recita: *"Le ulteriori domande non possono essere accolte in quanto presuppongono il completamento del percorso in questa sede solo autorizzato, assumendo carattere consequenziale rispetto all'intervento. Difatti, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011, prevede che laddove ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso sia necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la rettificazione di attribuzione di sesso ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato civile di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita devono necessariamente intervenire all'esito del chiesto adeguamento dei caratteri sessuali che nella presente sede viene solo autorizzato"* in questo caso il Tribunale dichiara quindi addirittura inammissibile la domanda di rettificazione. Sul territorio regionale, cito due sentenze relative a due casi da me incardinati in un periodo di poco successivo all'entrata in vigore della legge di "semplificazione riti": una sentenza del **Tribunale di Udine** del 19 settembre 2013 nella quale si legge *"Non si provvede in questa sede sulle altre domande trattandosi di decisioni che presuppongono l'effettiva esecuzione del trattamento."* In questo caso non vi è un esplicito rigetto, ma neanche una sentenza parziale che possa consentire la riassunzione della causa al termine del "trattamento" per evitare la nuova iscrizione a ruolo. Altra sentenza del **Tribunale di Trieste** decisa il 20 settembre 2013 dispone invece più radicalmente *"respinge allo stato la richiesta di rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome anagrafico"* (dopo avere invece accolto la richiesta di autorizzazione agli interventi).

In verità la questione circa la necessità di duplicare il procedimento è strettamente connessa con l'interpretazione sostanziale della norma in merito alla necessità o meno di sottoporsi prioritariamente ad un intervento medico-chirurgico modificativo dei caratteri sessuali (primari) per poter ottenere la riassegnazione del nome e del sesso nei registri anagrafici.

La duplicazione del rito è infatti da ritenersi diretta conseguenza della interpretazione data per moltissimi anni alla norma secondo cui non si può avere sentenza di rettificazione del sesso se non vi è stata una modifica nel corpo e in particolare dei caratteri sessuali primari.

LE APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA SULLA MODIFICA DEL SESSO NELLA GIURISPRUDENZA E LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2015

2.3

Anche dopo l'intervenuta normativa di semplificazione dei riti nel 2011, i Tribunali hanno continuato ad interpretare la legge del 1982 nel senso di ritenere che prima di poter accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, la persona dovesse sottoporsi ad un trattamento medico-chirurgico di adeguamento. Ciò ha comportato sia che il procedimento giudiziario continuasse ad essere duplicato e protratto per tempi irragionevoli, sia che si ritenesse *obbligatorio* un intervento sul corpo dell'attore/trice attraverso tecniche di tipo medico-chirurgico di modifica dei "caratteri sessuali", per poter avanzare la domanda di modifica del sesso e del nome.

Infatti, nonostante la norma nulla affermi circa il tipo di trattamento che adegua i caratteri sessuali al fine di ottenere la modifica, anche in senso anagrafico, del sesso, i Tribunali di merito si sono profusi nello spiegare quali avrebbero dovuto essere gli interventi che avrebbero consentito l'ordine di rettifica. Le sentenze in questione dichiarano che, al fine di ottenere la modifica del sesso, le persone alla nascita di sesso maschile avrebbero dovuto intervenire chirurgicamente per

asportare i testicoli, mentre quelle alla nascita di sesso femminile avrebbero dovuto sottoporsi all'asportazione dell'utero e delle ovaie¹⁷.

Ad una lettura costituzionalmente orientata e alla luce delle più recenti pronunce della CEDU, delle risoluzioni del Parlamento Europeo e dei rapporti delle associazioni che si occupano dei diritti umani¹⁸, tali sentenze, e la generale giurisprudenza italiana, risultano gravemente lesive della dignità e dell'identità delle persone transessuali. Di fatto, viene a determinarsi un obbligo di sterilizzazione per chi voglia richiedere la rettifica del proprio nome e sesso attribuito alla nascita, con una lesione dei diritti individuali e dei diritti fondamentali della personalità (art. 2 della Costituzione)¹⁹.

¹⁷ Vedi la sentenza del **Tribunale Pavia**, 02 febbraio 2006 (Foro it. 2006, 5, I, 1596), che così testualmente recita: *"Ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso, in particolare dell'attribuzione anagrafica con provvedimento giudiziario del sesso femminile a persona originariamente di sesso maschile, è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione di entrambi i testicoli, in quanto organi che permettono di generare come uomo, mentre non è necessaria anche l'asportazione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali femminili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica"*. E, in senso analogo, il **Tribunale Bologna**, 05 agosto 2005 (Fonti: Foro it. 2006, 12, I, 3542): *"Ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso, in particolare dell'attribuzione anagrafica con provvedimento giudiziario del sesso maschile a persona originariamente di sesso femminile, è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione dell'utero e delle ovaie, oltre che delle ghiandole mammarie, con conseguente preclusione della capacità di procreazione, mentre non è necessaria anche la ricostruzione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali maschili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica"*.

¹⁸ Il Parlamento Europeo con la Risoluzione 12 marzo 2015 ha chiesto espressamente *"la messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere"* rammentando altresì come tale messa al bando sia stata richiesta anche dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, affermando di condividere il punto di vista *"secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come violazione del diritto all'integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti"*. Interviene quasi in contemporanea anche la Corte di Strasburgo con la decisione del 10 marzo 2015 Affaire Y.Y. C. Turquie. Qui la Corte Europea dei diritti umani ha stabilito che è illegittimo negare l'autorizzazione alle modifiche di sesso in ragione della circostanza che il richiedente fosse incapace di procreare e ha ritenuto di dichiarare l'illegittimità della condotta dello Stato turco per violazione della vita privata protetta dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (in questo caso in Turchia esiste una legge che impone il requisito della sterilità per la rettifica del sesso. Vedi <http://www.articolo29.it/2015/strasburgo-illegittimo-negare-mutamento-sesso-previa-sterilizzazione/>). Anche Amnesty International ha pubblicato una importante relazione di ricognizione e denuncia di tali norme e delle prassi di molti stati di imporre la sterilizzazione per le persone transex, nel gennaio 2014 dal titolo: *"The State decides who i am lack of legal gender recognition for transgender people in Europe"*.

¹⁹ Per un approfondimento in ordine alla evoluzione della giurisprudenza fino al progressivo riconoscimento del diritto all'identità sessuale come diritto della personalità si rimanda a Anna Lorenzetti *"Diritti in transito - La condizione giuridica delle persone transessuali"*, ed. FrancoAngeli 2013.

A partire dalla fine degli anni novanta e con significative pronunce a cavallo del primo decennio degli anni duemila si iniziano a intravedere alcuni significativi mutamenti della giurisprudenza, in ragione di una sempre maggiore sensibilizzazione e approfondimento culturale, anche tra i giuristi, rispetto ai temi dei diritti LGBTI. Il Tribunale di Roma già nel 1997 aveva ammesso la modifica anagrafica senza intervento chirurgico stabilendo che la rettificazione dell'atto di nascita potesse disporsi *"anche senza che sia intervenuto preventivamente un **trattamento medico-chirurgico autorizzato**, trattamento che non è di per se indispensabile ai fini della rettificazione, dovendo essere disposto solo quando appaia ut supra, necessario ²¹"*. Successivamente, anche altri tribunali avevano accolto la domanda di rettificazione del sesso senza intervento chirurgico ²².

Infine, nel corso del 2015 si sono avute due importanti decisioni che hanno determinato un autentico cambio di passo per la giurisprudenza italiana sul tema. Nel luglio del 2015, la Suprema Corte di Cassazione Civile ha deciso in ordine al caso di una persona che, a distanza di molti anni da quando aveva ottenuto l'autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, non volendo sottoporvisi, chiedeva al Tribunale di poter egualmente ottenere la modifica del sesso e del nome. Il caso è giunto fino al terzo grado di giudizio e si è concluso con una sentenza nella quale la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'applicazione della normativa in oggetto, per la prima volta fornisce una interpretazione del passaggio relativo all'autorizzazione degli interventi chirurgici *"quando risulta necessario"*. In particolare la Corte di Cassazione sostiene che *"L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi"*, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, *non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica* sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche". In altre parole la Corte ammette la possibilità che il Tribunale

²⁰ Vedi la nota n. 14 sull'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford.

²¹ Tribunale di Roma, 18 ottobre 1997, in *Dir. famiglia*, 1998, p. 1033.

²² Tribunale di Roma, sentenza n. 5896 del 22 marzo 2011, Tribunale di Rovereto, il 3 maggio 2013, Corte d'Appello di Napoli, 15 marzo 2013, il Tribunale di Potenza, sentenza del 20 febbraio 2015.

chiamato a decidere sulla domanda di modifica del sesso, vagliata attentamente la documentazione prodotta ed eventualmente disposte le necessarie consulenze d'ufficio, decida se l'attore o l'attrice abbia già completato il proprio percorso e abbia definitivamente assunto una identità di genere e pertanto non sia necessario, ai fini del benessere psico-fisico e del completamento dell'identità, intervenire chirurgicamente sugli organi sessuali primari o secondari ²³.

²³ Riportiamo di seguito alcuni passaggi di questa sentenza: *“La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali, trattamenti estetici) e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento. L'individuazione del corretto punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto oltre che su un criterio di preminenza e di sovraordinazione, può essere ancorata al principio di proporzionalità. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU, cfr. per una recente applicazione del principio, la sentenza del 25 settembre 2012 Godelli contro Italia in tema di diritto all'accesso alle informazioni sulle proprie origini al figlio adottivo non riconosciuto) si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico sociali. Il canone della proporzionalità può, di conseguenza, costituire un utile indicatore ermeneutico nella scelta dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3. Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali. (...) Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche.”*

Nello stesso anno anche la Corte Costituzionale si è trovata investita della questione interpretativa in ordine alla normativa sul cambiamento di sesso. Infatti, il Tribunale di Trento aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale già nell'agosto del 2014, dubitando della costituzionalità della norma²⁴. Tenuto conto che la questione era già stata affrontata e ampiamente decisa dalla Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale ha optato per ritenere non fondata la questione di costituzionalità alla luce della possibilità di interpretarla in senso costituzionalmente orientato, dunque ***nel senso di consentire la rettificazione del sesso e del nome anche in assenza di intervento chirurgico***²⁵.

In specie la Corte Costituzionale sottolinea, nella sentenza citata, che "La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico ***non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione*** – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psico-fisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute"²⁶.

²⁴ Come leggiamo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015 depositata in data 05/11/2015: "Con ordinanza del 20 agosto 2014, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti, «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). Tale disposizione prevede che «*La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali*». Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere. Viene, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l'irragionevolezza insita nella subordinazione dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.

²⁵ Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 5 novembre 2015.

²⁶ Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 5 novembre 2015.

2.4 LO STATO DELL'ARTE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI MODIFICA DEL SESSO ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2015

A seguito delle importanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale non è più possibile dubitare che qualora la persona non richieda, per il proprio benessere psico-fisico, di accedere a trattamenti di riassegnazione del sesso, potrà domandare al Tribunale la modifica del nome e del sesso anche in assenza di interventi di modifica del corpo. A tal fine, stante l'attuale prassi e normativa, sarà sempre e comunque necessario allegare alla propria domanda giudiziale idonea documentazione medica: solitamente una diagnosi psichiatrica di disforia di genere, nonché relazioni di tipo psicologico o psichiatrico che attestino l'eventuale terapia seguita e la compiutezza del percorso. Alla luce delle più recenti sentenze si ritiene che i Tribunali non potrebbero motivare un rigetto della domanda esclusivamente sul presupposto che non sono stati eseguiti gli interventi chirurgici sui caratteri sessuali, salvo incorrere nel rischio di impugnazione e cassazione della stessa.

Si ritiene, in particolare, che se la persona non intenda sottoporsi agli interventi chirurgici e produca documentazione che attesti che il proprio benessere psico-fisico prescinde dall'esecuzione di interventi di riassegnazione chirurgica del sesso, il Tribunale non dovrebbe "obbligarla" a sottoporsi a qualsivoglia intervento.

È vero, però, che il Tribunale potrebbe tuttora disporre una consulenza d'ufficio al fine di vagliare i documenti prodotti e il percorso dell'attore, pur con le perplessità in ordine alla legittimità di disporre questa consulenza quando vi sia ampia documentazione di parte proveniente da strutture statali. Tuttavia una tale consulenza, nel caso non confermi la documentazione di parte, dovrebbe portare esclusivamente ad un rigetto della domanda di modificazione del nome e del sesso, ma non ad una autorizzazione ad interventi chirurgici, che non sarebbe stata richiesta dall'attore.

L'attore che, pertanto, vedesse rigettata la propria domanda di modifica del sesso, nel caso ritenga illegittima o infondata nel merito la decisione del Tribunale dovrà, a parere di chi scrive, impugnare la decisione e procedere eventualmente fino ad una nuova pronuncia della Corte di Cassazione, al fine di vedere nuovamente chiarito il proprio caso concreto.

Si ritiene pertanto non del tutto risolta la questione dell'accesso alla modifica anagrafica senza interventi chirurgici a seguito delle sentenze citate che, seppure segnano importanti passi in avanti, non sono giunte ad una decisione priva di ambiguità sul punto.

Inoltre, nel caso in cui invece l'attore/trice voglia chiedere anche di potersi sottoporre agli interventi chirurgici, le sentenze citate non risolvono i dubbi in merito alla duplicazione del procedimento.

Una interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe infatti garantire alla persona di ottenere con un unico procedimento giudiziale la modifica del nome e del sesso e le autorizzazioni agli interventi che potranno svolgersi nel tempo²⁷.

Dalla fine del 2015 ad oggi sono state davvero numerose le decisioni dei Tribunali di merito che si sono pronunciate in questo senso²⁸.

Come è noto, nelle more dell'intervento chirurgico (quando richiesto) la persona transessuale si trova in una situazione "intermedia" nella quale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati sensibili, quali quelli relativi alla propria vita sessuale e alla propria salute. ***Questo stato di soggezione e discriminazione permanente è causato dal negato accesso alla rettificazione anagrafica del sesso e del nome prima degli interventi chirurgici.***

L'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di rettifica del sesso e del nome realizza un diritto fondamentale e inalienabile dell'individuo: il diritto all'identità personale che si esprime anche attraverso l'affermazione della propria identità di genere, garantito ad ogni individuo senza alcuna distinzione ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana. Inoltre la modifica del nome e del sesso nei documenti anagrafici comporta la realizzazione di quel benessere psico-fisico che deve essere tutelato anche ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, oltreché salvaguardare i diritti di riservatezza della persona e rispondere alle esigenze di non discriminazione.

²⁷ Vedi ancora Giacomo Cardaci, *Per un "giusto processo" di mutamento di sesso*, in <http://www.iusexplorer.it.proxy.unimib.it/iusexplorer/PrintExportSend>, copyright Giuffrè 2016, 9/1/2016.

²⁸ Vedi sentenza del **Tribunale di Bari** n. 5467/2015 del 14/12/2015, nella quale si legge testualmente: "È riconosciuta, altresì, la rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile contestualmente all'autorizzazione all'intervento medico – chirurgico per il mutamento di sesso, anche alla luce della recente e condivisibile lettura fornita in materia dalla Corte Costituzionale con sent. 221 del 21.10.2015", nello stesso senso la Sentenza n. 357/2016 del 30/03/2016 del **Tribunale di Savona**; le sentenze n. 364/2016 del 04/10/2016 e la n. 1358/2016 del 4/10/2016 pronunciate dal **Tribunale di Vicenza**; la sentenza n. 4296/2016 del 15/07/2016 del **Tribunale di Salerno**; la sentenza n. 154/2016 del **Tribunale di Livorno**, la sentenza n. 1347/2016 del **Tribunale di Lucca**, la sentenza n. 230/2016 del **Tribunale di Modena**, la sentenza 3114/2016 del **Tribunale di Padova**, la sentenza n. 3043/2016 del **Tribunale di Verona**, la sentenza n. 1503/2016 del **Tribunale di Reggio Emilia** inoltre, la **Corte d'Appello di Torino** del 18/05/2016 nel proc. 731/2015 ha disposto la rettifica degli atti anagrafici pur in assenza degli interventi chirurgici autorizzati; il **Tribunale di Pavia** del 18/04/2016 nella causa n. 41/2015 ha ordinato la rettifica anagrafica laddove non era stata richiesta una autorizzazione a interventi chirurgici; il **Tribunale di Taranto** con la sentenza n. 693/2017 pubblicata il 10/03/2017 ha autorizzato gli interventi chirurgici e contestualmente ordinato la rettifica anagrafica, nello stesso senso anche il **Tribunale di Milano** con sentenza n. 4090/2017 del 10/04/2017 e il **Tribunale di Roma** con sentenza 6734/2017 del 04/04/2017.

Ottenuta la modifica nei registri anagrafici e quindi la rettificazione dei propri documenti la persona potrà vedere compiuto il proprio diritto di vivere nella società essendole riconosciuto il genere di appartenenza e senza discriminazioni e intrusioni illegittime nella propria sfera personale. I procedimenti che si svolgono nelle aule di giustizia molto spesso hanno il carattere dell'urgenza proprio a causa della necessità, non più procrastinabile, di riallineare la documentazione che si offre in visione nelle più diverse circostanze della vita pubblica o privata (pensiamo al ritiro di una raccomandata in posta, o ai controlli negli aeroporti, per fare solo due esempi). Inoltre le persone che richiedono la rettifica del nome e del sesso sono spesso più a rischio di disoccupazione, di marginalità e di povertà proprio a causa della difficoltà di inserimento sociale cagionato dalla non corrispondenza dei documenti al proprio aspetto. È proprio la discrepanza fra il sesso e il nome che risulta nei documenti di identità delle persone transessuali ad ingenerare le più gravi resistenze, i conflitti e le situazioni di discriminazione che sfociano in violazione dei diritti, esclusione e lesioni al benessere psico-sociale di molti degli attori e attrici processuali. Tali considerazioni debbono far riflettere su come il binarismo di genere impervi molto significativamente le regole sociali che disciplinano la nostra vita e su come dall'identità di genere discendano diverse conseguenze anche sotto il profilo giuridico.

Si deve rilevare che, nonostante nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 siano state maggioritarie le sentenze che accolgono contestualmente entrambe le domande, tuttavia, da quanto risulta, sarebbero state pubblicate almeno due sentenze di segno contrario²⁹.

Infatti, a differenza del caso in cui la domanda sia esclusivamente di modifica del sesso e del nome senza interventi, in questo caso la domanda rivolta al Tribunale sarebbe quella di accertare l'identità di genere compiutamente raggiunta e autorizzare gli interventi chirurgici sui caratteri sessuali primari e secondari. Il Tribunale pertanto sarebbe tenuto ad approfondire, stando anche alle sentenze delle Corti di Cassazione e Costituzionale, la questione in ordine alla "necessità" o meno degli interventi per il definitivo approdo alla identità di genere e, nel caso

²⁹ Così ad esempio il *Tribunale di Napoli* con sentenza datata 3 giugno 2016; mentre il *Tribunale di Mantova* ha depositato il 20 marzo 2017 la sentenza n. 275/2016 con la quale autorizza l'intervento chirurgico di riconversione del sesso disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia sulle ulteriori domande della parte attrice (pronuncia che avverrà, come precisato nella sentenza, dopo la "concreta esecuzione dell'intervento chirurgico autorizzato"). Questa soluzione sebbene comporterebbe una sostanziale conferma della unicità del procedimento, rappresenta un notevole passo indietro rispetto alle numerose pronunce citate nella precedente nota e determina un grave vulnus alla parità di trattamento sul territorio nazionale.

la documentazione o le eventuali consulenze disposte, dovessero dichiarare la necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento all'identità di genere della persona, il Tribunale potrebbe decidere nel senso di autorizzare l'intervento rigettando la domanda di modifica del nome e del sesso (ritenendo tuttora prodromica a questa richiesta la realizzazione degli interventi).

Tali diversi approcci rispetto ai Tribunali di merito comportano anche una disparità di trattamento sul territorio nazionale posto che le prassi mostrano un quadro disomogeneo.

Trattandosi di diritti umani fondamentali si ritiene non solo che i Tribunali dovrebbero adoperare il più possibile prassi analoghe su tutto il territorio nazionale, ma che, probabilmente la migliore soluzione per rendere più omogenea e costituzionalmente conforme la disciplina in materia sarebbe riformare completamente la normativa ³⁰.

È necessario, a tal proposito, evidenziare che il 6 aprile 2017 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Francia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani a causa della normativa in materia che prevedeva fosse necessaria la sterilizzazione per poter accedere alla modifica anagrafica del sesso ³¹.

³⁰ Citiamo in particolare tre proposte di legge depositate durante la XVII legislatura e tuttora giacenti in Parlamento: Modificazione dell'attribuzione di sesso Atto Camera n.246 Scalfarotto (PD) Atto Senato n.392 Airola (M5S) Atto Senato n.405 Lo Giudice (PD). Si tratta di proposte che hanno fatto propria una proposta normativa presentata dal Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford: <http://www.eventiretelenford.it/le-nostreproposte-di-legge/pdl-modificazione-dellattribuzione-di-sesso/>. Anche durante la precedente legislatura (XVI) era stata presentata una proposta di riforma legislativa sul tema, la n. 1066 (Bernardini) del 15 maggio 2008, intitolata "Norme in materia di correzione dell'attribuzione di sesso" (vedi al link http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0010220), tuttavia tale proposta è decaduta con la fine della legislatura.

³¹ La Corte EDU conclude che si tratti di una violazione dell'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata) Communiqué de presse n° CEDH 121 (2017) de la CEDH du 6 avril 2017 "*L'obligation de subir une opération stérilisante ou un traitement entraînant une très forte probabilité de stérilité pour changer la mention du sexe à l'état civil viole le droit au respect de la vie privée*" <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00356775037199880> CEDH, 5ème section, 6 avril 2017 (Requêtes nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13), A.P., Garçon et Nicot c/ France <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001172556> Vedi A.P., GARÇON ET NICOT c. FRANCE (Requêtes nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13)

La Francia, peraltro, proprio alla fine del 2016 aveva modificato la propria legge nel rispetto dei diritti umani riconosciuti dalla CEDU, escludendo l'obbligo di intervento chirurgico per il cambiamento di sesso ³².

Nella stessa direzione, a parere di chi scrive, dovrebbe procedere l'Italia.

Infine, facendo rinvio al capitolo sulle buone prassi si ricorda che vi sono diversi strumenti che possono garantire il rispetto per tutti della pari dignità della persona anche nell'attesa delle decisioni giudiziarie o anche quando le decisioni giudiziarie siano contrarie alle domande avanzate in quella sede. Gli enti sia pubblici che privati, quali luoghi di lavoro o di istruzione e cura, hanno una certa autonomia nel garantire migliori qualità e *standard* di vita e lavorativi per tutte le persone interessate; ad esempio rilasciando libretti scolastici o universitari, badge, tessere di riconoscimento, indirizzi email, targhette esposte fuori dagli uffici, etc. nei quali vi sia corrispondenza tra il nome e il genere di elezione del dipendente o dello/a studente/essa.

Tali prassi sono fondamentali perché la persona possa accedere più facilmente ad un lavoro e poter essere garantita nell'accesso ai servizi, senza subire continue discriminazioni e umiliazioni.

³² Il 12 ottobre 2016 il parlamento francese ha approvato il provvedimento che slega l'identità sessuale dalla operazione chirurgica. I minori emancipati potranno usufruire della stessa normativa degli adulti. I criteri sono stabiliti attraverso una richiesta ai Tribunali perché la procedura non si basa sulla autodeterminazione. Gli altri Stati dove attualmente questo è possibile sono Danimarca, Malta, Irlanda e Norvegia (vedi <http://www.gay.it/attualita/news/francia-trans-legge-operazione>).

3 LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER

DI WALTER CITTI*

DEFINIZIONI ED INQUADRAMENTO DELLA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA

3.1

Nella letteratura scientifica e giuridica, il termine 'transessualità' identifica il fenomeno riguardante quelle persone la cui "identità di genere" e/o "espressione di genere" differisce dal sesso biologico assegnato alla nascita.

Le tematiche dell'identità di genere hanno iniziato solo recentemente a porsi all'attenzione nell'ambito del sistema internazionale dei diritti dell'Uomo, a partire dall'approvazione nel 2006 da parte di un gruppo di esperti mondiali, riuniti a Yogyakarta, in Indonesia, di una serie di Principi fondamentali sull'applicazione delle normative internazionali in materia di Diritti Umani in relazione all'Orientamento Sessuale e all'Identità di Genere (I Principi di Yogyakarta)¹.

* Garante regionale dei diritti della persona, componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, Regione Friuli Venezia Giulia.

¹ <http://www.yogyakartaprinciples.org/>

A partire da tale documento, i concetti di “identità di genere” e “espressione di genere” trovano una loro autonoma definizione rispetto a quello di “orientamento sessuale”, anche ai fini della tutela antidiscriminatoria.

L’“orientamento sessuale” fa riferimento all’attrazione, affettiva e/o sessuale di una persona verso individui dell’altro sesso (orientamento eterosessuale), del proprio sesso (omosessuale) o verso entrambi i generi (bisessuali). Per “identità di genere”, invece, possiamo riferirci all’intima e profonda esperienza individuale del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso anatomico di nascita, così come con l’“espressione di genere” intendiamo la manifestazione esteriore della propria identità di genere ².

Le discriminazioni e stigmatizzazioni cui sono soggette le persone transessuali e/o transgender sono direttamente correlate all’importanza che la società attribuisce ad un modello di genere rigidamente binario, alla diffusione di stereotipi di genere (per cui ruoli e posizioni sociali vengono tradizionalmente associati a caratteristiche di mascolinità o femminilità), ai comportamenti sessisti e alle diseguaglianze socio-economiche di genere ³.

Appare dunque importante verificare il quadro della tutela offerta dal diritto antidiscriminatorio nei confronti delle discriminazioni che le persone transessuali e transgender possono subire nei principali ambiti della vita sociale (il lavoro, l’accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, tra cui l’abitazione, il settore sanitario...).

² E. Covacci, *Transessualismo: I requisiti necessari per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere prima e dopo la sentenza 221/2015 della Corte Costituzionale*, in ‘GENIUS’ rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, III/1, luglio 2016.

³ S. Agius e C. Tobler, *Trans and intersex people*, European Network of Legal Experts in the nondiscrimination field, giugno 2011, p. 44, disponibile al link: <http://www.equalitylaw.eu/downloads/2671trans-and-intersex-people>.

LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

3.2

La tutela antidiscriminatoria si è sviluppata innanzitutto nell'alveo del processo di integrazione europea e dunque nell'ambito del diritto comunitario (ora diritto dell'Unione europea).

L'ordinamento comunitario prevede da sempre norme sulla parità di trattamento e la non discriminazione. Già il trattato costitutivo della CEE prevedeva il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità e di sesso. I divieti erano peraltro funzionali all'obiettivo economico dell'integrazione dei fattori economici dei mercati, ma con il passare del tempo e sotto la spinta della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, il principio di non discriminazione ha acquisito una valenza anche sociale e di diritto fondamentale. L'art. 13 del TCE (Trattato sulla Comunità Europea), introdotto dal Trattato di Amsterdam, ha costituito la base legale per l'adozione da parte del Consiglio europeo di direttive di nuova generazione per contrastare le discriminazioni rispettivamente per motivi di sesso (principalmente la direttiva n. 2006/54/CE nell'ambito dell'occupazione e la direttiva 2004/113/CE relativamente all'accesso e alla fornitura di beni e servizi), di razza e origine etnica (direttiva n. 2000/43/CE) e per motivi di credo religioso e convinzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale (direttiva n. 2000/78/CE). Infine, il Trattato di Lisbona prevede il principio di uguaglianza e di non discriminazione come valore fondamentale dell'Unione europea, che è affermato nel Trattato sull'Unione europea, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come nella Carta europea dei diritti fondamentali.

Va, tuttavia, sottolineato come il diritto antidiscriminatorio europeo allo stato attuale non include espressamente l'"identità di genere" o l'"espressione di genere" quali fattori di discriminazione vietati. Anche quando la Carta europea dei diritti fondamentali, all'art. 21, ha inteso menzionare esplicitamente alcuni fattori di discriminazione vietati aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nelle direttive europee antidiscriminatorie, come ad esempio le «caratteristiche genetiche» o la «proprietà», non ha invece fatto riferimento all'"identità di genere"⁴.

⁴ Nel diritto dell'Unione europea, si fa espressa menzione dell'"identità di genere" e dell'"espressione di genere" in due strumenti. Il primo è la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. La direttiva riconosce il diritto al riconoscimento della protezione internazionale al richiedente che fuga da persecuzioni derivanti dalla sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale, definito anche sulla base dell'"identità di genere" o dell'"espressione di genere". Il secondo è la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva comprende l'"identità di genere" e l'"espressione di genere" tra i 'fattori protetti' dalla discriminazione relativamente alle vittime di reati.

Questo, tuttavia, non significa che il diritto antidiscriminatorio di fonte europea e le conseguenti norme di recepimento nel diritto interno, e relativi rimedi, anche giudiziari, non possano trovare applicazione in caso di discriminazioni subite da persone transessuali e/o transgender.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha, infatti, da tempo riconosciuto che la discriminazione eventualmente subita da una persona transessuale rientra, almeno in certe circostanze, tra le discriminazioni fondate sul "genere" e, dunque, proibite dalle relative direttive europee sul divieto di discriminazioni tra uomo e donna.

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa *P. c. S. e Cornwall County Council*, ai sensi delle direttive europee, il motivo del 'sesso' quale 'fattore proibito' di discriminazione comprende anche la discriminazione contro una persona per il fatto che «intende sottoporsi o si sta sottoponendo o si è sottoposta ad una rettificazione del sesso». In altri termini, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il licenziamento di un lavoratore/trice transessuale motivato unicamente dalla riassegnazione di sesso di quest'ultimo/a costituisce una discriminazione fondata sul sesso vietata allora dalla direttiva europea n. 76/207/CEE, poi rifiuta nella direttiva 2006/54/CE.

Vale la pena citare le motivazioni della Corte: «... il diritto di non essere discriminato in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana (...). Di conseguenza, la sfera d' applicazione della direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all' appartenenza all' uno o all' altro sesso. Tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che mira a proteggere, la direttiva può applicarsi anche alle discriminazioni che hanno origine, come nella fattispecie, nel mutamento di sesso dell'interessata. Infatti, siffatte discriminazioni si basano essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso dell'interessato. Così, una persona, se licenziata in quanto ha l'intenzione di sottoporsi o si è sottoposta ad un cambiamento di sesso, riceve un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di detta operazione. Il tollerare una discriminazione del genere equivarrebbe a violare, nei confronti di siffatta persona, il rispetto della dignità e della libertà alle quali essa ha diritto e che la Corte deve tutelare»⁵. La Corte di Giustizia europea ha confermato questo approccio in due successive sentenze, *K.B. v. National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health* (decisa nel 2004)⁶ e *Sarah Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pensions* (decisa nel 2006)⁷.

⁵ Corte di Giustizia europea, *P. c. S. e Cornwall County Council*, causa C -13/94, par. 19-24.

⁶ Corte di Giustizia europea, *K.B. v. National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health*, causa C - 117/01.

⁷ Corte di Giustizia europea, *Sarah Margaret Richards v. Secretary of State for Work and Pensions*, causa C - 423/04.

Questa giurisprudenza della Corte di Giustizia europea è importante perché espressamente include nell'ambito della tutela antidiscriminatoria non solo per le persone che hanno già completato un procedimento di rettificazione anagrafica del sesso, ma anche quelle che si trovano in "transizione" nel percorso di riassegnazione del sesso, nelle more dell'intervento chirurgico (quando richiesto) o degli altri trattamenti medici ormonali o estetico-somatici, in particolare nel percorso del "real life" test. È proprio in questa fase "intermedia" che la persona si trova più esposta a forme di stigmatizzazione sociale, di discriminazione e di molestia.

L'approccio della Corte di Giustizia non appare, tuttavia, privo di difficoltà interpretative. Esso potrebbe essere inteso nella direzione di far ricadere nel divieto di discriminazioni fondate sul genere solo quelle situazioni e comportamenti discriminatori a danno delle persone che intendono o hanno affrontato un percorso di rettificazione anagrafica del sesso, previ eventuali interventi chirurgici e/o trattamenti medico-farmacologici sui caratteri sessuali, proteggendo quindi l'"identità di genere" solo entro un segmento parziale e ristretto del più ampio spettro cui fa riferimento. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe comprendere anche coloro che non desiderano affrontare un percorso di rettificazione del sesso, ma esprimono il loro genere elettivo in altri modi, come il travestitismo, o adottando un linguaggio, dei vestiti, o cosmetici associati a persone appartenenti all'altro sesso biologico⁸.

Va altresì ricordato come tale giurisprudenza della Corte di Giustizia europea è maturata in un contesto storico in cui il trattamento chirurgico veniva ancora considerato prerequisite necessario per accedere al procedimento giuridico di rettificazione, così come corrispondeva ad una diffusa –sebbene sofferta– aspirazione degli stessi interessati. Negli ultimi anni sono progressivamente aumentate le persone transessuali che desiderano il riconoscimento giuridico del mutamento di sesso senza necessariamente sottoporsi ad interventi medico-chirurgici che conducano all'irreversibile sterilizzazione, così come si riscontra un'evoluzione nei diversi Paesi europei atta a rispondere positivamente a tale cambiamento sociale con normative sulla rettificazione del genere che attribuiscono una decisiva rilevanza

⁸ FRA/CEDU, *Manuale di diritto europeo della non discriminazione*, Lussemburgo, 2010, p. 98, disponibile al link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_IT.pdf

all'aspetto soggettivo, al rispetto quindi dell'autonomia della persona, del suo diritto alla vita privata e all'integrità fisica⁹. In un recentissima pronuncia, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha affermato che porre dei trattamenti medici e/o chirurgici che determinino la sterilizzazione ovvero abbiano una forte probabilità di indurre alla medesima (inclusi i trattamenti ormonali), quale condizione per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere, costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione sul rispetto del diritto alla vita privata¹⁰.

Un'interpretazione restrittiva della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ancorata ad un dato meramente letterale, maturato in un contesto sociale in parte superato, risulterebbe dunque insufficiente a dispiegare tutte le potenzialità del diritto antidiscriminatorio nel contrasto alle discriminazioni di cui possano essere vittima le persone in relazione ad una loro "identità di genere" in cui soma e psiche non coincidano. Del resto, già l'Avvocato generale della Corte di Giustizia, Tesauro, nelle sue conclusioni sulla causa P. v. S., aveva sottolineato la necessità di un'interpretazione estesa del concetto di discriminazione di genere, anticipando concetti e ragionamenti che negli anni successivi hanno trovato larga diffusione: *«è necessario superare la tradizionale classificazione e riconoscere che, in aggiunta alla dicotomia uomo/donna, esiste uno spettro di caratteristiche, ruoli e comportamenti condivisi tra uomini e donne, cosicché il sesso stesso dovrebbe essere piuttosto concepito come un continuum. Da questo punto di vista, è chiaro che sarebbe ingiusto continuare a trattare come illegittimi solamente gli atti di discriminazione fondati sul sesso che*

⁹ Allo stato attuale, in sette paesi membri del Consiglio d'Europa è ancora impossibile il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere delle persone transessuali/transgender (Albania, Andorra, Cipro, Liechtenstein, Monaco, Repubblica di San Marino ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia); tale riconoscimento è subordinato a previ trattamenti medico-chirurgici implicanti la sterilizzazione in ventiquattro Stati membri del Consiglio d'Europa, mentre in altri diciotto Stati membri la sterilizzazione non è più requisito richiesto ai fini del riconoscimento giuridico del cambiamento di genere. Il requisito della previa sterilizzazione medico-chirurgica è stato abolito in undici Stati membri nel periodo compreso tra il febbraio 2009 e l'ottobre 2016 a seguito di riforme legislative ovvero di interventi delle massime istanze giurisdizionali (Corti Costituzionali o Corti Supreme); in trentasei Paesi europei, una diagnosi di "disforia di genere" è presupposto necessario per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere, mentre quattro Paesi (Danimarca, Islanda, Malta e Norvegia) hanno adottato una legislazione che rende possibile un riconoscimento giuridico prescindendo da una diagnosi di 'disforia di genere' e dove, dunque, la procedura giuridica è fondata essenzialmente sul principio di "autodeterminazione" individuale, cfr. Transgender Europe, *Trans Europe Map 2016*, 22 aprile 2016; Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 6 aprile 2017, caso A.P. *Garçon et Nicot c. France* (n. 79885/12, 52471/13 e 52596/13), parr. 70-72.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza 6 aprile 2017, caso A.P. *Garçon et Nicot c. France* (n. 79885/12, 52471/13 e 52596/13).

sono riferiti agli uomini e donne nel significato tradizionale attribuito a questi termini, e rifiutare nel contempo di proteggere coloro che sono trattati in maniera svantaggiosa proprio in ragione del loro sesso e/o della loro identità sessuale»¹¹. La stessa Commissione europea, in un rapporto del 5 maggio 2015 sullo stato di attuazione della direttiva 2004/113 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e servizi e alla loro fornitura, ha sottolineato che, pur in assenza di una giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito, la discriminazione fondata sull'“identità di genere” dovrebbe essere trattata in modo sostanzialmente simile a quella fondata sul cambiamento di sesso¹².

L'“IDENTITÀ DI GENERE” QUALE NUOVO ‘FATTORE PROIBITO’ DI DISCRIMINAZIONE. UNO SGUARDO COMPARATIVO SULLE LEGISLAZIONI DEI PAESI EUROPEI

3.3

Al fine di risolvere le ambiguità e le possibili letture ed interpretazioni riduttive della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, diversi Stati europei hanno inteso includere espressamente nella loro normativa antidiscriminatoria l'“identità sessuale” e/o l'“espressione sessuale” quali nuovi “fattori proibiti” di discriminazione. Possiamo citare la legge tedesca del 2006 sulla Parità di trattamento, che ha fatto seguito anche alla pronuncia della Corte Costituzionale che si è riferita sia all'“identità sessuale” che all'“orientamento sessuale” come parte dell'autonomia personale di ciascun individuo¹³. In Belgio, la legge federale volta a combattere le discriminazioni tra donne e uomini è stata emendata nel 2014 e il nuovo art. 4 paragrafo 3 menziona espressamente l'“identità di genere” e l'“espressione di genere” quali “fattori proibiti” di discriminazione, mentre in precedenza solo il “cambiamento di sesso” era protetto dalla legge. Una riforma legislativa analoga è

¹¹ Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 14 dicembre 1995 nella causa *P. contro S. e Cornwall County Council*, par. 17.

¹² «Sinora la Corte si è pronunciata soltanto sul cambiamento di sesso. Non esiste una giurisprudenza riguardo all'identità di genere in termini più generali, inclusa nella protezione dalla discriminazione fondata sul sesso, ma la Commissione ritiene che l'approccio da seguire dovrebbe essere sostanzialmente simile», cfr. *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*, Bruxelles, 5 maggio 2015, COM(2015) 190 final, par. 3.3.

¹³ Corte Costituzionale Federale (*Bundesverfassungsgericht*) del 6 dicembre 2005.

stata approvata in Finlandia il 30 dicembre 2014. La legge antidiscriminatoria della Repubblica di Malta è stata emendata nel 2012 per includere i fattori di "identità di genere" ed "espressione di genere" tra quelli protetti dalle discriminazioni, così come Malta è stato il primo Paese membro UE ad introdurre nel 2014 nella propria Costituzione l'"identità di genere" tra i fattori in base ai quali viene proibita ogni discriminazione. Una legislazione organica su tutte le questioni attinenti all'"identità di genere", all'"espressione di genere" e alle "caratteristiche sessuali" è stata successivamente adottata dal Parlamento maltese il 1 aprile 2015. In base ad un rapporto pubblicato alla fine del 2015 dall'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA), dieci paesi membri avevano espressamente incluso nella loro legislazione antidiscriminatoria il fattore "identità di genere" e/o "espressione di genere" fra quelli protetti dalle discriminazioni – ampliando dunque l'ambito di protezione rispetto al tradizionale concetto della "riassegnazione di sesso"¹⁴. Altri Paesi si sono aggiunti nel frattempo, tra cui la Repubblica di Slovenia¹⁵. In altri Paesi, come ad esempio i Paesi Bassi, tale estensione è avvenuta attraverso l'interpretazione della giurisprudenza.

3.4 GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

Ritornando all'ambito di stretta pertinenza del diritto dell'Unione europea, si deve sottolineare come il divieto di discriminazioni fondate sulla riassegnazione del sesso di una persona, in tutti gli aspetti concernenti l'occupazione, affermatosi inizialmente in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha trovato poi espressa menzione nella direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). Nel preambolo della direttiva, al considerando n. 3, infatti, si legge: «*La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la*

¹⁴ FRA, *Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU: Comparative legal analysis (Update 2015)*, dec. 2015, disponibile al link: <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/lgbt-comparative-legal-update-2015>

¹⁵ Legge della Repubblica di Slovenia sulla tutela contro le discriminazioni, approvata dal Parlamento il 21 aprile 2016 ed entrata in vigore il 24 maggio 2016.

natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso». Il fatto che tale menzione sia contenuta nel preambolo della direttiva e non nella parte vincolante, non obbliga gli Stati membri a menzionare espressamente nella propria legislazione di recepimento il “cambiamento di sesso” come rientrante nelle tutele previste contro le discriminazioni sulla base del genere. Sussiste, tuttavia, l’obbligo per gli Stati membri di interpretare la propria normativa di recepimento sul divieto di discriminazioni fondate sul genere in maniera conforme a quanto previsto dal diritto UE, in virtù del noto principio dell’applicazione diretta e del primato del diritto UE sul diritto interno, così da includere certamente anche la protezione dalle discriminazioni subite dalle persone in ragione del loro cambiamento di sesso¹⁶. Al contrario di quanto avvenuto in altri Paesi membri, ove il “cambiamento di sesso” o il fattore di “identità di genere” o “espressione di genere” sono stati inclusi tra quelli espressamente ‘proibiti’ nella normativa antidiscriminatoria, l’Italia, nel recepire le direttive europee sull’uguaglianza di genere, non vi ha fatto espresso riferimento. Ciononostante, si condivide l’opinione di chi sostiene che le persone transessuali possono avvalersi della protezione dalle discriminazioni offerta dalle direttive europee in materia di uguaglianza di genere e relative norme interne di recepimento¹⁷.

Tale protezione si estende innanzitutto agli ambiti previsti dalla direttiva 2006/54/CE, ovvero quelli del lavoro, dall’accesso all’occupazione (e dunque le selezioni e procedure di reclutamento), agli avanzamenti di carriera, alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione¹⁸, ai trattamenti previdenziali, all’affiliazione e alle attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro o

¹⁶ La direttiva 2006/54/CE è stata attuata in Italia con il decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha modificato alcune norme del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

¹⁷ Si vedano ad esempio i contributi di M. Spanò, *Discriminazione delle persone transgender sul posto di lavoro: una possibile inclusione nel silenzio normativo* e di M.G. Toniollo, *La lotta per i diritti delle persone gender non-conforming nel mondo del lavoro*, nel volume: S. Oliviero, L.M. Sicca, P. Valerio (eds.), *Trasformare le pratiche nelle organizzazioni di lavoro e di pensiero*, Editoriale Scientifica, 2015. Per un inquadramento generale della questione, si veda il volume di A. Lorenzetti e G. Viggiani, *Hard Work. LGBTI persons in the workplace in Italy*, Edizione ETS, Pisa, 2016.

¹⁸ La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha dato un’interpretazione estensiva del concetto di retribuzione, intendendo per essa non solo il salario o trattamento retributivo normale o minimo, ma anche tutti i vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, ivi compresi i trattamenti previdenziali collegati ai versamenti contributivi. In proposito si veda FRA/CEDU, *Manuale di diritto europeo della nondiscriminazione*, op. cit., p. 73, nonché le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea rispettivamente nella causa *Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, del 1 aprile 2008, causa C - 267/06 e *Jürgen Römer contro Freie und Hansestadt Hamburg*, del 10 maggio 2011, causa C - 147/08.

professionale, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni. Ulteriormente, la protezione dalle discriminazioni opera anche rispetto agli ambiti coperti dalle altre direttive europee in materia di uguaglianza di genere, in particolare la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura al pubblico al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate e con l'esclusione dell'ambito dell'istruzione¹⁹. Si fa presente, infatti, che sebbene il testo di tale direttiva non contenga un espresso riferimento alle discriminazioni fondate sul "cambiamento di sesso", durante i lavori preparatori che condussero alla sua stesura e approvazione, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea indicarono chiaramente che le persone transessuali dovevano ritenersi protette dalla direttiva, così come affermato nei verbali dell'incontro congiunto 2606: «*Riguardo all'art. 3 e alla sua applicazione alle persone transessuali, il Consiglio e la Commissione ricordano la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso C - 13/94 P. c. S. e Cornwall County Council, ove la Corte ha ritenuto che il diritto a non essere discriminati sulla base del sesso non può essere limitato alle discriminazioni fondate sul fatto che una persona sia dell'uno o dell'altro sesso, ma deve includere le discriminazioni derivanti dal cambiamento di sesso di una persona*»²⁰. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il d.lgs. 196/2007, che ha a sua volta modificato ed integrato il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Analoghe considerazioni possono essere fatte valere con riferimento alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, e che, tra l'altro, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, ad esempio per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

¹⁹ Ricadono dunque nella sfera di applicazione della direttiva 2004/113 tutti i beni e servizi forniti da soggetti pubblici e privati suscettibili di incidere sull'integrazione economica e sociale delle persone, quali ad esempio quelli erogati da pubblici esercizi (ad es. negozi, bar, ristoranti, alberghi), i servizi bancari, finanziari e assicurativi, quelli sanitari, i servizi di trasporto pubblico e privato, le attività e i servizi sportivi (piscine, palestre, ..), ricreativi e culturali (teatri, cinema, ..), l'accesso ai mezzi di comunicazione (internet,..), l'accesso all'abitazione e all'intermediazione immobiliare.

²⁰ Verbali della riunione n. 2606 del Consiglio dell'Unione europea (Occupazione, Politiche sociali, Sanità e Politiche per i consumatori), tenutasi a Lussemburgo il 4 ottobre 2004, doc. n. 13369/04 del 27 ottobre 2004, 7; cit. in S. Agius e C. Tobler, *Trans and intersex people*, European Network of Legal Experts in the nondiscrimination field, giugno 2011, pag. 44, disponibile al link: <http://www.equalitylaw.eu/downloads/2671-trans-and-intersex-people>.

Le direttive europee pongono una definizione composita di discriminazione articolata in cinque fattispecie diverse: la discriminazione diretta, quella indiretta, la molestia, la molestia sessuale e l'ordine di discriminare. Sussiste una discriminazione diretta quando una persona «sia trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra dell'altro genere in una situazione analoga». Sono ammesse differenze di trattamento quando una caratteristica correlata al genere costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per la natura dell'attività lavorativa stessa o il contesto in cui viene espletata, purché l'obiettivo sia legittimo e perseguito con mezzi proporzionati²¹. Ugualmente, una differenza di trattamento fondata sul genere può essere ammessa nell'offerta al pubblico di beni e servizi solo se giustificata da una finalità legittima, nel quadro di un bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali²². Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone definite sulla base del genere in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone di un altro genere, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. La molestia è definita come comportamento indesiderato adottato per motivi legati al genere avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. Inoltre, la molestia sessuale viene definita quale un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante,

²¹ Al riguardo, questioni potrebbero sorgere in astratto per il personale di 'organizzazioni di tendenza' ad orientamento religioso (ad es. "scuole paritarie"), quando un'"identità di genere" o "espressione di genere" di un dipendente venisse ad essere ritenuta incompatibile con la dottrina religiosa fondata sulla «morale naturale» seguita dall'organizzazione.

²² Non costituirebbe discriminazione ad esempio aprire un centro di accoglienza riservato alle persone transessuali vittime di violenza, oppure per richiedenti asilo in fuga da persecuzioni collegate alla loro transessualità. Si veda in proposito il considerando n. 16 alla direttiva 2004/113: «Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia».

umiliante o offensivo. Infine, l'ordine di discriminare persone a causa del genere è da considerarsi una discriminazione. Si pensi al caso, ad esempio, di un datore di lavoro che, servendosi di un'agenzia di somministrazione per reclutare dipendenti per la sua impresa, richieda di escludere persone transessuali ovvero al proprietario di un bene immobile che, servendosi dei servizi di un'agenzia immobiliare per avviarlo in locazione, richieda di escludere tra gli eventuali affittuari le persone transessuali.

La definizione di discriminazione diretta è suscettibile di comprendere anche le forme di "discriminazioni per associazione", quando, in sostanza, la vittima subisce la discriminazione non in quanto essa stessa transessuale, ma in quanto associata o frequentante persone, familiari o amici che abbiano intrapreso o concluso un percorso di rettificazione del sesso. Con riferimento alla direttiva n. 2000/78 e al divieto di discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro in ragione della disabilità, la Corte di giustizia europea con la sentenza del 17 luglio 2008, *S. Coleman contro Attridge Law e Steve Law*, C- 303/06, ha riconosciuto ai parenti di disabili la "discriminazione per associazione". Il pronunciamento dei giudici di Lussemburgo si riferisce al caso di una segretaria britannica che era stata molestata sul lavoro e poi costretta a dimettersi perché chiedeva un orario flessibile sul lavoro per accudire il figlio disabile. La Corte di Giustizia Europea ha concluso che la protezione offerta dalla direttiva n. 2000/78 si estende anche a coloro che, benché non disabili essi stessi, subiscono una discriminazione diretta e/o molestie in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in quanto si trovano in stretto rapporto con una persona disabile. La sentenza della Corte di Giustizia, sebbene riferita alla direttiva n. 2000/78, ha valenza generale per la corretta interpretazione della nozione di 'discriminazione diretta', anche con riferimento ai divieti di discriminazioni fondate sugli altri fattori proibiti²³.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha inoltre chiarito che anche l'"annuncio di una discriminazione" costituisce un atto vietato di discriminazione, nel momento in cui è idoneo a dissuadere fortemente i membri del gruppo collettivamente discriminato dall'avanzare la richiesta di accedere o avvalersi

²³ Nella causa *CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD / Komisija za zashtita ot diskriminatsia*, la Corte di Giustizia europea ha rilevato che il principio della parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni fondate sull'elemento etnico-razziale si applica non solo alle persone aventi una determinata origine etnica, ma anche a quelle che, pur non appartenendo all'etnia, subiscono insieme alle prime un trattamento meno favorevole o uno svantaggio particolare a causa di una misura discriminatoria. La questione si riferiva ad un reclamo presentato da una cittadina bulgara non di origine rom che lamentava l'installazione in un luogo inaccessibile dei contatori da parte di una società di servizi di erogazione di energia elettrica, dovuto al fatto che la maggior parte dei residenti del quartiere in questione fosse di origine rom, cfr. CGUE, sentenza 16 luglio 2015, causa C - 83/14.

di un'opportunità lavorativa, beneficio, bene o servizio offerto al pubblico. Un importante caso ha riguardato la dichiarazione di un *patron* di una famosa squadra di calcio rumena che, sollecitato rispetto all'opportunità di ingaggiare un calciatore apertamente omosessuale, aveva dichiarato che non lo avrebbe mai reclutato (CGUE, sentenza 25 aprile 2013, causa C - 81/12, *Associatia Accept*). Con riferimento al fattore di discriminazione dell'orientamento sessuale, tale orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea è stato ripreso nell'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 6 agosto 2014, poi confermata dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 11 dicembre 2014, con la quale un noto avvocato italiano è stato condannato per violazione del divieto di discriminazioni per aver dichiarato nell'ottobre 2013, durante una trasmissione radiofonica, che non avrebbe mai avviato nel suo studio alcuna forma di assunzione o collaborazione con professionisti omosessuali, accompagnando le sue 'argomentazioni' con espressioni omofobiche e volgari.

La tutela antidiscriminatoria si estende anche ai comportamenti ritorsivi, ovvero posti in essere per recare pregiudizio nei confronti della persona lesa dalla discriminazione ovvero di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività, in sede giudiziale o meno, diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento (art. 41 *bis* d. lgs. 198/2006, art. 28 co. 6 d. lgs. 150/2011).

Va altresì ricordato come l'art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 ("Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"), il c.d. 'Statuto dei Lavoratori', predispone una prima forma di prevenzione della discriminazione, laddove vieta al datore di lavoro «...ai fini dell'assunzione, come nel corso del svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore», tra cui quelli che potrebbero attenerne ad intervenuti cambiamenti di genere o a comportamenti inerenti alla propria identità o "espressione di genere" rientranti nella sfera della propria vita privata²⁴.

²⁴ Per un'applicazione giurisprudenziale attinente al caso di un'insegnante di una scuola paritaria sottoposta ad un colloquio da parte della direttrice scolastica inteso, ai fini della decisione sul rinnovo del contratto, ad indagare aspetti inerenti al suo orientamento sessuale e alla sua convivenza con persona dello stesso sesso, si veda Corte di Appello di Trento, sentenza 8 marzo 2017, n. 14. In materia di prevenzione delle discriminazioni e protezione della privacy, si ricorda anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2012 n. 341, secondo il quale costituisce violazione del diritto alla riservatezza l'annotazione della motivazione della ristampa dei diplomi di laurea richiesta dagli studenti per i quali sia intervenuta una sentenza del Tribunale di rettificazione di attribuzione di sesso. Il provvedimento è reperibile al link: <http://www.articolo29.it/decisioni/garante-per-la-protezione-dei-dati-personali-del-15-novembre-2012-n-341/>

3.5 I RIMEDI GIUDIZIARI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Ma quali sono gli strumenti giudiziari che la persona transessuale ha a disposizione per cercare rimedio da una discriminazione subita, soprattutto qualora non abbiano avuto successo gli strumenti di *moral suasion* o di conciliazione eventualmente praticati dalle autorità nazionali o regionali antidiscriminazione, in primis le consigliere di parità, o dalle organizzazioni sindacali, per quanto attiene alle controversie in materia di lavoro?

Al riguardo, la legislazione italiana evidenzia una certa frammentarietà, venendo a mutare i rimedi e le forme di legittimazione processuali a seconda dell'ambito nel quale si è manifestato l'atto o il comportamento discriminatorio.

Con riferimento alle discriminazioni nel mondo del lavoro, la vittima della discriminazione potrà ricorrere innanzi al Tribunale civile in funzione del giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente²⁵. L'azione giudiziaria potrà essere promossa anche dalle consigliere o consiglieri di parità competenti per territorio, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni rappresentative del diritto e dell'interesse leso, su delega della persona interessata (art. 38 D. lgs. 198/2006). In caso di discriminazioni collettive, la legittimazione ad agire spetta alle consigliere e consiglieri di parità territorialmente competenti, fatta salva la possibilità per le/i medesime/i di chiedere preliminarmente all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (art. 37 D. lgs. 198/2006). In tali procedimenti viene fatto valere il principio di alleggerimento dell'onere della prova, previsto dalla direttiva n. 2006/54/CE, per cui «quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione» (art. 40 D. lgs. 198/2006). Il giudice, se ritiene sussistente la violazione del principio di parità di trattamento, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale.

²⁵ Si fa qui riferimento alla categoria di soggetti nel pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è ancora disciplinato dal diritto pubblico ex art. 3 c. 1 d.lgs. 165/2001 (ad es. i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia,...).

Nel caso invece di discriminazioni in materia di accesso a beni e servizi offerti al pubblico, il legislatore italiano ha individuato lo specifico strumento dell'azione civile contro la discriminazione, al quale si applicano alcune norme procedurali particolari volte a garantire alla vittima di discriminazione maggiore accessibilità: 1) la competenza affidata al giudice monocratico del luogo di domicilio dell'istante (anziché di quello del convenuto come nelle procedure ordinarie); 2) nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente, anche senza l'assistenza di un avvocato; c) conformemente con le direttive europee, opera il già richiamato principio dell'alleggerimento dell'onere probatorio, definito in termini leggermente diversi rispetto a quanto indicato nelle norme in materia di rimedi processuali alle discriminazioni sul lavoro²⁶. La normativa conferisce anche alle associazioni o agli enti iscritti in un apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega dal Ministro per le pari opportunità, la possibilità di intervenire in giudizio, in nome e/o per conto della vittima, ovvero anche autonomamente, in caso di discriminazioni collettive (art. 55 septies d.lgs. 198/2006).

Nel caso in cui accerti il carattere discriminatorio del comportamento, atto o condotta, con l'ordinanza che definisce il giudizio, il giudice può ordinare tanto nei confronti del soggetto privato quanto della Pubblica Amministrazione la cessazione dei medesimi e ogni provvedimento idoneo alla rimozione degli effetti della discriminazione, ivi compreso il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e ad impedirne la ripetizione. Il giudice può ordinare di adottare entro un termine fissato, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate (art. 28 co. 5 d. lgs. 150/2011).

In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di dissuasività della sanzione giudiziaria in caso di accertata discriminazione, la legislazione italiana prevede alcune misure sanzionatorie accessorie che il giudice può disporre quale l'ordine per la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale (art. 28 co. 7 d. lgs. 150/2011).

²⁶ «Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione». Per l'applicazione del principio dell'alleggerimento dell'onere della prova ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 150/2011 ad un caso di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, nella fattispecie un mancato rinnovo di un contratto di lavoro da parte di una scuola paritaria cattolica (organizzazione di tendenza) nei confronti di un' insegnante di educazione artistica, in ragione del presunto orientamento sessuale lesbico di quest'ultima, si veda: Corte di Appello di Trento, sentenza 8 marzo 2017, n. 14, disponibile al link: http://schuster.pro/wp-content/uploads/2017/03/20170307_App_Trento_Lav_sent_14_anon.pdf

3.6 CENNI DI GIURISPRUDENZA

Occorre constatare che tale articolato sistema di tutela antidiscriminatoria non ha trovato sinora una significativa attuazione concreta con una prassi giurisprudenziale pressoché assente rispetto a situazioni discriminatorie vissute da persone transessuali e/o transgender.

Pochi casi sinora sono stati oggetto di trattazione giudiziaria.

In assenza di una esplicita inclusione dell'“identità di genere” e/o dell'“espressione di genere” tra i fattori di discriminazione vietati, emerge innanzitutto la difficoltà dei giudici ad inquadrare correttamente le situazioni entro la frammentata normativa antidiscriminatoria. Così, di fronte all'esclusione dal corpo ausiliario dei vigili del fuoco di una persona transgender MtF, il giudice di primo grado del Tribunale di Ravenna accerta una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale ai sensi del d.lgs. 216/2003 attuativo della direttiva 2000/78, in ragione del «noto orientamento sessuale di transessualità del ricorrente»²⁷.

Un altro caso emerso dalle cronache giudiziarie è quello di un sovrintendente della Polizia di Stato licenziato perché visto a passeggio vestito con abiti femminili fuori dall'orario di servizio. La giustizia amministrativa respinse il ricorso avverso il licenziamento, senza considerare minimamente la questione sotto il profilo della possibile 'discriminazione'. Anzi, nella sentenza di appello della sezione VI del Consiglio di Stato del 19 giugno 2007, la vicenda viene esclusivamente inquadrata sotto il profilo delle categorie dell'onore e della morale pubblica e della conseguente lesione che ne sarebbe derivata al decoro e al prestigio del corpo di polizia²⁸. A sette anni di distanza, il medesimo TAR Veneto, con la sentenza 28 aprile 2014, n. 552, accoglie invece il ricorso avverso il provvedimento di diniego della locale questura alla riapertura del caso al fine della reintegrazione nel servizio, richiesta dall'interessato sulla base della diagnosi nel frattempo intervenuta di disturbo dell'identità di genere o disforia di genere, con conseguente avvio del percorso previsto dalla legge italiana n. 164/1982.

Ugualmente, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 21 febbraio 2014, n. 848 accoglie il ricorso di un poliziotto che era stato espulso perché dopo essersi registrato su un social network attraverso la creazione di un profilo, vi aveva pubblicato alcune foto personali che lo ritraevano in abbigliamento femminile, mentre altre erano visibili in un'area privata, accessibile solo su sua autorizzazione. Anche in

²⁷ L'ordinanza viene rovesciata in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna, secondo la quale l'esclusione del ricorrente dal corpo ausiliario non aveva carattere discriminatorio fondato sull'identità sessuale della persona, bensì era fondata sull'elemento oggettivo di una condanna penale ostativa al ruolo, di cui l'Amministrazione era venuta a conoscenza (Corte di Appello di Bologna, sentenza 30 marzo 2015).

²⁸ Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2007.

questo caso, il Consiglio di Stato affronta la questione non tanto sotto lo stretto profilo del diritto antidiscriminatorio, bensì attraverso il ricorso al principio della libertà di espressione, che deve riguardare anche la possibilità di palesare opinioni e comportamenti che rivelano l'orientamento sessuale (o meglio sarebbe l'"identità di genere") quali ambiti inerenti all'identità della persona e alla realizzazione della propria personalità e ove ogni 'restrizione' o 'sanzione' deve essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Il provvedimento di licenziamento, secondo il Consiglio di Stato, non soddisfaceva tale requisito di proporzionalità per il perseguimento dello scopo in sé legittimo del rispetto del decoro dell'organo di polizia, in quanto l'agente di pubblica sicurezza nel pubblicare le foto sul social network, aveva utilizzato le cautele della privacy previste dallo strumento, continuando ad agire nella sfera della sua vita privata, senza riconoscibilità pubblica del suo status e senza alcun riferimento all'amministrazione di appartenenza.

Sarebbe utile indagare più approfonditamente sulle ragioni per cui gli strumenti della tutela antidiscriminatoria risultano così poco utilizzati nel nostro Paese, al contrario di quanto invece avviene in altre realtà europee. Stando ad una indagine europea pubblicata nel 2014 da Equinet, il network europeo delle autorità di garanzia nazionali per la promozione della parità di trattamento, su 17 organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento esaminati, ben 10 si erano occupati nel corso del 2013 di casi di discriminazioni di cui erano rimasti vittime persone transessuali nell'ambito dell'accesso a beni e servizi, come ad es. l'alloggio, ed in taluni paesi le segnalazioni afferenti casi di discriminazione a danno di persone transessuali rappresentano una parte significativa delle segnalazioni complessive (in Belgio il 10% nel corso del 2011 delle segnalazioni ricevute dall'Istituto per l'Uguaglianza tra Uomini e Donne)²⁹. Alcuni recenti studi individuano le cause del fenomeno dell'under-reporting nella scarsa conoscenza della normativa da parte delle vittime, degli operatori del diritto (giudici e avvocati), nonché delle stesse organizzazioni sindacali, spesso più inclini a procedure conciliative che non a ricorrere all'autorità giudiziaria, così come nel timore delle vittime di subire ritorsioni nei luoghi di lavoro, ovvero nell'accettazione 'rassegnata' di tali comportamenti discriminatori quali "abituali" ed "inevitabili" nel contesto della società italiana³⁰.

²⁹ Equinet, *The experiences of equality bodies in supporting the Directive 2004/113 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services* (settembre 2014), disponibile in lingua inglese al link: <http://www.equineteurope.org/Equality-Bodies-and-the-Gender>. Il rapporto del network EQUINET del 2015 *The persistence of Discrimination, Harrassment and Inequality for women. The work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality*, include un capitolo sul lavoro svolto dalle autorità di Garanzia nazionali per la promozione della parità di trattamento tra i sessi per il contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone transessuali. Il rapporto è scaricabile al link: http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/gender_strategy_perspective_-_eng_-_electronic_version.pdf

³⁰ A. Lorenzetti G. Viggiani, *Hard Work LGBTI persons in the workplace in Italy*, ETS, Pisa, 2016.

4 BUONE PRATICHE PER IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E L'INCLUSIONE DELLE PERSONE TRANSGENERI

DI ANNA LORENZETTI*

La necessità di aggiornare la normativa per renderla maggiormente adeguata alle più recenti esigenze emerse e l'assenza di incisivi strumenti di contrasto alle discriminazioni basate sull'identità di genere, in particolare nell'ambito giuslavoristico, si accompagnano a una significativa vivacità di buone pratiche rivolte alle persone transgeneri.

4.1 BUONE PRATICHE PER LE PERSONE LGBTI

Numerose sono le buone pratiche messe in campo da soggetti pubblici e privati non specificamente incentrate sulla condizione transgenera ma in generale riguardanti il contrasto alle discriminazioni verso le persone LGBTI¹, nell'ambito del coordinamento della rete RE.A.DY² e in attuazione della Strategia Nazionale LGBT dell'Unar³.

* Ricercatrice in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Bergamo.

¹ Comune di Cremona, con l'Associazione Articolo 3. V. <https://www.comune.cremona.it/node/458598>. La Camera metropolitana del lavoro di Napoli ha attivato uno sportello informativo (*Sportello LGT*) (in collaborazione con I-Ken) per contrastare il mobbing e sostenere le vittime di discriminazione. C. D'Ippoliti, A. Schuster (a cura di), *DisOrientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia*, Roma, Armando Editore, 2011, 165 ss.

² RE.A.DY è l'acronimo per *Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere*, un network di 109 amministrazioni pubbliche nato nel 2006. L'obiettivo del network è di condividere, promuovere e disseminare politiche pubbliche e buone pratiche volte all'inclusione delle persone LGBTI. V. http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_reti/lgbt_ready/.

³ Per un dettaglio, v. sito: <http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/snlgbt/unardy/index.shtml>.

I principali ambiti di azione nel contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere riguardano il lavoro e la formazione professionale⁴, ma anche il sostegno al credito⁵ o la previsione di indici di valutazione del personale legati alla promozione della diversità e dell'inclusione. Ad esempio, di recente, il Comune di Torino ha inserito nel "Piano esecutivo di Gestione" un indice di performance legato alla promozione della diversità e dell'inclusione basato sull'orientamento sessuale, nel meccanismo di valutazione individuale. Numerose sono anche le attività a carattere informativo, attraverso la produzione e diffusione di materiali⁶, studi e ricerche⁷, eventi⁸ ma anche con la creazione di strutture ad hoc, come nel caso dei comuni di Torino⁹ e di Cremona¹⁰, dei principali sindacati¹¹ o di soggetti del privato sociale¹².

⁴ Si veda in proposito il progetto attivato dal Servizio LGBT del Comune di Torino, di concerto con i centri di salute mentale, i centri antidroga, il Centro per la transizione di genere dell'Ospedale Molinette di Torino (CIDIGEM) e alcune associazioni locali LGBT (come il gruppo Luna del Circolo Maurice di Torino). Una serie di attività formative sono state organizzate insieme ai centri dell'impiego, con un impatto a livello di *empowerment* individuale e quanto alla capacità di creare sinergie nel mondo del lavoro.

⁵ Così, la Regione Lazio, con il sostegno di Di'Gay Project, ha considerato le persone LGBT come lavoratori svantaggiati (Progetto Microcredito). C. D'Ippoliti, A. Schuster (a cura di), *DisOrientamenti*, cit., 165 ss.

⁶ Così, Comune di Torino. V. il sito dell'associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford: www.retelenford.it.

⁷ V. la ricerca *Io sono, io Lavoro*, di ArciGay (2008) e le ricerche di Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford: C. D'Ippoliti, A. Schuster (a cura di), *DisOrientamenti*, cit.; B. Gusmano, A. Lorenzetti (a cura di), *Lavoro, Orientamento sessuale e identità di genere: dalle esperienze internazionali alla progettazione di buone prassi in Italia*, Roma, Armando Editore, 2014, commissionate da UNAR, sul tema delle buone pratiche nell'ambito dell'occupazione e nello specifico nelle regioni del sud Italia.

⁸ Si veda, ad esempio, la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia, la bifobia, che si commemora il 17 maggio, ossia la data in cui, nel 1990, l'omosessualità è stata rimossa dai disturbi di natura mentale.

⁹ V. il Servizio LGBT del Comune di Torino: <http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/index.shtml>.

¹⁰ Il Comune di Cremona ha attivato uno Sportello Antidiscriminazione.

¹¹ V. CGIL (*Confederazione generale italiana del lavoro*) con l'ufficio *Nuovi Diritti* e la UIL (*Unione Italiana Lavoratori*) con il *Coordinamento Diritti* che offre un servizio di supporto per lavoratori LGBTI vittime di discriminazioni e opera con l'obiettivo di sensibilizzare le azioni del sindacato. V. <http://www.lazio.cgil.it/nuovidiritti/item.asp?ar=1&liv1=1>; v. <http://www.uil.it/diritti/>.

¹² *Circolo Maurice* (Torino), *Circolo Pink* (Verona), o *GayMiN Out* (Comune di Cinisello Balsamo) hanno degli infopoint su temi LGBT.

Numerose sono altresì le attività volte a implementare il networking di enti e soggetti pubblici, aziende private, lavoratori, studenti universitari¹³. Per quanto riguarda il settore privato, spicca il ruolo di *Parks-Liberi* e *Uguali*, un'associazione di aziende che operano per la creazione di un ambiente lavorativo inclusivo delle diversità, sulla base non soltanto della "doverosità" etica ma anche in chiave di implementazione del proprio business¹⁴. Tra i network di lavoratori, pregevole è l'attività di *PolisAperta*, un'associazione nata nel 2005 con l'idea di porre in condivisione le esperienze dei lavoratori LGBTI che appartengono all'esercito e alle forze dell'ordine¹⁵, con l'obiettivo di contrastare le discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale e creare un ambiente più inclusivo e rispettoso delle diversità. Un particolare significato assume l'esperienza in corso nella realtà di Reggio Emilia, in cui è stato creato un network di tutti i soggetti pubblici e del privato sociale, attivi per il contrasto all'omofobia e all'omotransfobia, raccolti in un Tavolo interistituzionale.

Da segnalare anche l'attivazione di indirizzi email di SOS¹⁶, di numeri di ascolto¹⁷, di centri di supporto e assistenza¹⁸, per rispondere alle esigenze di chi subisce discriminazioni e necessita di informazioni o sostegno giuridico e/o psicologico. Nella direzione di acquisire una maggiore consapevolezza del fenomeno discriminatorio, sono da segnalare alcuni Osservatori sulle discriminazioni contro le persone LGBT¹⁹. Piuttosto significative sono anche la nascita del primo centro

¹³ Associazione B.E.St (B.E.St, Bocconi Equal Students); Associazione GayStatale dell'Università di Milano-Statale; Associazione B.Rain Bicocca Rainbow dell'Università di Milano-Bicocca; Associazione Poliedro del Politecnico di Milano; Associazione Insubria LGBT dell'Università dell'Insubria; Associazione MoReGay dell'Università di Modena e Reggio Emilia; Associazione Iris dell'Università di Udine; il the Collettivo Universitario LGBT Pavese dell'Università di Pavia; Associazione UNICA LGBT dell'Università di Cagliari; Associazione UNI LGBT dell'Università di Bologna; Associazione LUISS Arcobaleno dell'Università LUISS di Roma; Associazione Queers dell'Università di Catania.

¹⁴ In memoria di Rosa Parks, *Parks - Liberi e Uguali* è un'associazione senza scopo di lucro creata per aiutare le aziende socie a comprendere e realizzare al massimo le potenzialità di business legate allo sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità, nella convinzione che l'inclusione e il rispetto siano vincenti soltanto se coinvolgono davvero tutti. V.: <http://www.parksdiversity.eu>.

¹⁵ V.: <http://www.polisaperta.it/>.

¹⁶ L'associazione di avvocati e giuristi Avvocatura per i Diritti LGBTI - Rete Lenford ha attivato un indirizzo email ad hoc per raccogliere le richieste di sostegno: sos@retelenford.it.

¹⁷ V.: <http://www.gayhelpline.it>.

¹⁸ Centro risorse LGBT. V.: <http://www.risorselgbti.eu/>.

¹⁹ Si segnalano in particolare quelli creati dall'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford, con la Regione Toscana e quello presso il Tribunale di Bergamo, di concerto con l'Università di Bergamo.

accoglienza per persone LGBT vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia²⁰, così come il supporto legale offerto da numerose associazioni quali Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford, Arcigay, Anddos²¹.

L'Associazione *Parks-Liberi e Uguali* ha dato vita al LGBT Diversity Index, un benchmark promosso tra le aziende associate che ogni anno elegge il vincitore o meglio i vincitori tra le aziende che promuovono con maggiore efficacia buone pratiche sul lavoro²².

Assai poco incisiva deve al contrario considerarsi l'azione delle Consigliere provinciali di parità²³ e dei Difensori civici²⁴, di cui soltanto una piccola parte si occupa anche del contrasto alle discriminazioni fondate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Sempre rivolta, in termini generali, alla condizione LGBTI è l'attività svolta da OSCAD, ossia *Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori*²⁵ un'agenzia interforze della *Polizia di Stato* e dei *Carabinieri*, incardinata nel Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno. Creato nel 2010, con l'obiettivo di sensibilizzare gli appartenenti alle forze di polizia sui temi della diversità e delle vittime di *hate crimes* basate su razza, origine etnica, nazionalità, religione, genere, lingua, disabilità fisica e psichica, orientamento sessuale e identità di genere, OSCAD organizza numerosi corsi e attività formative²⁶, riceve denunce e segnalazioni e attiva misure preventive e campagne di sensibilizzazione.

²⁰ V. Refuge LGBT: http://www.gayhelpline.it/news.asp?id_dettaglio=999.

²¹ ANDDOS è l'acronimo di *Associazione Nazionale Contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale* una associazione no profit nata nel 2012: <http://www.anddos.org/>.

²² V. <http://www.parksdiversity.eu/news/glb-diversity-index-2015-risultati/>.

²³ V. le *Consigliere di parità* delle Province di Bologna, Modena, Cagliari, Piacenza, Pordenone, Torino.

²⁴ In Liguria si veda il *Difensore Civico regionale* che include tra le proprie attività anche il contrasto alle discriminazioni in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

²⁵ V.: <http://www.interno.gov.it/ministero/osservatori/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad>.

²⁶ Si tratta di attività formative rivolte specificamente agli appartenenti alle forze di polizia. Tra il 2012 e il 2016 sono state formate oltre 9.000 persone.

4.2 BUONE PRATICHE RIVOLTE ALLE PERSONE TRANSGENERI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Alla luce delle criticità vissute dalle persone transgeneri, appaiono significative le buone pratiche specificamente volte al superamento della condizione di discriminazione e marginalità determinate dalla propria identità di genere.

Posto che spesso le difficoltà dipendono in maniera più o meno diretta dalla scarsa conoscenza e preparazione di coloro che sono chiamati a interfacciarsi con le persone transgeneri – professionisti sanitari, sociali, legali – vanno positivamente intese le azioni volte a colmare il gap informativo attraverso azioni formative.

Alcune Regioni ed enti locali hanno rivolto la formazione al personale addetto all'utenza esterna per garantire una adeguata preparazione rispetto alle esigenze delle persone transgeneri; inoltre, sono stati attivati servizi di sostegno all'occupazione strutturati specificamente sui bisogni delle persone transgeneri²⁷. In proposito, è certamente da segnalare la vivace realtà del Comune di Torino, che ha attivato progetti di supporto all'inclusione lavorativa delle persone transessuali²⁸. Con il *Coordinamento ISELT (Inclusione Sociale e Lavorativa delle Persone Transessuali)*, il Comune di Torino ha attivato una serie di azioni volte all'inclusione di persone transgeneri nel contesto lavorativo, in particolare come azioni di orientamento all'occupazione e analisi dei bisogni²⁹. Attivando un coordinamento tra i centri dell'impiego, il Comune di Torino ha anche compreso le persone transgeneri

²⁷ Regioni Emilia Romagna e Piemonte. Delibera della Giunta regionale della Toscana, 28 maggio 2007, n. 382, *Sperimentazione di interventi per il sostegno e l'accompagnamento al lavoro di persone transessuali e transgender*. C. D'Ippoliti, A. Schuster (a cura di), *DisOrientamenti*, cit., 160 ss.

²⁸ Comuni di Cremona e Torino. Quest'ultimo ha realizzato un progetto di sostegno e accompagnamento al lavoro rivolto alle persone transgeneri. http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/ahead_materiali/index.shtml. Altre azioni sono state realizzate mediante il Coordinamento ISELT (Inclusione Sociale e Lavorativa delle Persone Transessuali).

²⁹ Con la cooperazione del Consorzio Sociale Abele Lavoro, Formazione 80 e Informagay. C. D'Ippoliti, A. Schuster (a cura di), *DisOrientamenti*, cit., 165 ss. Il progetto si è concluso nel 2008 e non è stato ripetuto. Su questo progetto, v. C. Ballarin, *Le persone trans nel mondo del lavoro. Alcune riflessioni dall'interno*, in S. Oliviero, L. M. Sicca, P. Valerio (a cura di), *Transformare le pratiche nelle organizzazioni di lavoro e di pensiero*, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, p. 123.

tra i soggetti destinatari di un progetto specifico di inclusione³⁰. Nell'ambito del Documento regionale strategico per il Fondo sociale europeo (FSE)³¹, le persone transgeneri sono state inserite tra le persone considerate "svantaggiate" e a rischio di discriminazione, dunque come destinatarie di un'azione di sostegno nell'ambito della formazione e del lavoro. L'attivazione di tirocini formativi per quattro mesi, retribuiti e orientati al lavoro, ha coinvolto 126 persone, di cui 36 LGBT, principalmente transgeneri. Anche la Regione Emilia Romagna ha attivato percorsi ad hoc di formazione professionale riservati a persone transgeneri³².

Alcuni soggetti pubblici, come ad esempio, Università³³, enti pubblici locali e territoriali (Comune di Torino e Regione Piemonte), altri soggetti pubblici (Azienda ospedaliera di Verona) ma anche ordini professionali (Ordine Forense di Treviso³⁴), hanno riconosciuto la possibilità di utilizzare il nome di elezione sia nel tesserino identificativo, sia nei documenti interni. Questa possibilità è stata altresì perseguita dalle aziende associate a Parks: secondo il Parks LGBT Diversity index per il 2015, il 21% delle aziende partner di Parks consente ai propri dipendenti l'utilizzo del genere di elezione durante la transizione³⁵.

La creazione di strutture e percorsi ad hoc appare di rilievo in quanto mostra consapevolezza circa le difficoltà che le persone transgeneri sperimentano in questo settore in misura proporzionalmente maggiore rispetto alle persone cisgeneri.

³⁰ 'Pronto Intervento' per persone svantaggiate e il secondo: POR-FSE 2007/2013 ob. 2 Asse II, per le vittime di discriminazione.

³¹ V. POR-FSE 2007/2013.

³² Alcune regioni hanno creato corsi formativi *ad hoc* per persone transgeneri (Emilia Romagna).

³³ Nel 2003, l'Università di Torino è stato il primo Ateneo a riconoscere questa possibilità, poi estesa anche ai dipendenti. Così poi altre università, tra cui l'Università di Bergamo, l'Università di Verona e, recentemente, l'Università di Udine.

³⁴ Si tratta della vicenda che ha riguardato l'avvocata Alessandra Gracis.

³⁵ V.: <http://www.parksdiversity.eu/news/glb-diversity-index-2015-risultati/>. Alleanza Assicurazioni ha modificato il proprio contratto collettivo introducendo alcune buone pratiche a vantaggio dei lavoratori transgeneri.

4.3 BUONE PRATICHE IN MATERIA DI INFORMAZIONE

Per colmare il gap informativo, sono stati attivati numerosi punti informativi sulle tematiche trans e rivolti specificamente alle persone transgeneri, tra cui si segnalano quelli di Torino, Milano, Bologna, Verona, Roma, Torre del Lago, Salerno, che offrono sostegno e assistenza sotto il "Coordinamento Sylvia Rivera"³⁶.

Nel percorso di costruzione di consapevolezza delle difficoltà legate alla condizione transgeneri vanno positivamente segnalate le iniziative volte a infrangere l'invisibilità che spesso ammantava il tema, come il Tdor (the Transgender Day of Remembrance, 20 novembre)³⁷ e in generale pubblici eventi di sensibilizzazione al tema.

4.4 CONTRASTO ALLA TRANSFOBIA E ALLA VIOLENZA VERSO LE PERSONE TRANSGENERI

Vanno poi segnalate altre buone pratiche che si innestano nel percorso verso la costruzione di una società più inclusiva e rispettosa delle diversità in ragione dell'identità di genere, attraverso il contrasto alla transfobia e alla violenza verso le donne transgeneri. Tra questi, particolarmente significativo è stato il progetto europeo *Bleeding Love*, sul tema della violenza domestica e di appuntamento contro donne lesbiche, bisessuali e trans³⁸, che ha mappato lo stato dell'arte della questione in alcuni paesi europei³⁹.

Rilevante in proposito è l'azione del Centro antiviolenza di Trento⁴⁰, che ha attivato specifici corsi formativi sulla violenza contro le donne transessuali come violenza di genere, producendo anche importanti materiali informativi e didattici⁴¹.

³⁶ V.: <http://coordinamentosylviarivera.blogspot.it/2009/12/chi-siamo.html>.

³⁷ Il *Transgender Day of Remembrance* ricorda le vittime di odio e pregiudizio verso le persone transgeneri. La data è fissata per il 20 novembre, data in cui fu uccisa Rita Hester. In Italia, a Torino, il *Coordinamento Pride*, con il sostegno delle istituzioni pubbliche organizza annualmente attività promozionali ed eventi. Così anche in altre realtà come Verona, Bologna, Viareggio, Roma, Milano.

³⁸ Il soggetto è capofila Università di Brescia e il partner italiano, l'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford.

³⁹ Ossia, oltre all'Italia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Ungheria. Si veda il volume: *La violenza domestica e di appuntamento contro le donne LBT nell'UE*, curato da Giacomo Viggiani, Forzoni, 2016.

⁴⁰ V. <http://www.centroantiviolenza.it/>.

⁴¹ V. <http://www.direcontrolaviolenza.it/trento-la-violenza-ha-mille-volti-anche-arcobaleno/>. Si veda il volume prodotto da ArciLesbica e rete D.i.Re. (Donne in rete contro la violenza), *La violenza ha mille volti. Anche arcobaleno*, Edizioni Epsil, 2015.

LA PERSONA TRANSGENERE DETENUTA

4.5

Nell'analisi delle possibili buone pratiche rivolte a persone transessuali, merita uno specifico approfondimento la condizione delle persone transgender detenute, alla luce di una serie di criticità determinate dal fatto che il quadro normativo presuppone acriticamente, l'univoca ascrizione all'uno o all'altro sesso, mostrando così difficoltà nel "trattare" coloro che non rientrano nel binarismo M/F. Assumendo un criterio formale, all'atto di reclusione, si segue l'assegnazione anagrafica con situazioni paradossali e dubbie sotto il profilo del rispetto della dignità⁴².

Proprio nella consapevolezza dell'elevata problematicità del tema, nell'ambito di un progetto complessivo sulla condizione dei detenuti LGBT, UNAR *Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali*⁴³, ha realizzato numerosi corsi per appartenenti alla polizia penitenziaria, ma anche per detenute transessuali, in chiave di inclusione, dando anche vita ad un manuale operativo.

Una serie di buone pratiche sono inoltre state attivate nel tentativo di riconoscere la specificità della vicenda detentiva della persona transgender. Ad esempio, in via sperimentale, era stato avviato un progetto che prevedeva di destinare alle persone transessuali un istituto di pena *ad hoc*, in ragione della peculiarità della loro condizione che poco si prestava ad adattarsi alle regole e al contesto di una comunità reclusa suddivisa sulla base del sesso. Il progetto, pensato tra il 2008 e il 2010 ma poi arenatosi, riguardava la casa circondariale di Pozzale, nei pressi di Empoli, in cui erano stati previsti corsi di formazione per il personale di custodia, cure ormonali libere e possibilità ricreative per le persone reclusi⁴⁴. Questa soluzione era stata pensata al fine di riconoscere la peculiarità della condizione detentiva delle persone transgender, sebbene da subito ne erano stati palesati i possibili rischi,

⁴² Coloro che non hanno ancora concluso (o iniziato) il percorso di transizione vengono di norma assegnati alle sezioni sulla base del sesso anagrafico risultante dai documenti di identità, senza considerare il genere e l'identità di genere percepita dalla persona, con una soluzione che certamente mette in tensione il rispetto della dignità umana di chi si trovi in stato di privazione della libertà. Si pensi, ad esempio, al caso di una donna transessuale (*MtF, Male To Female*), anagraficamente uomo ma di aspetto femminile, che venga reclusa nel reparto maschile di un istituto di pena (o comunque in un istituto di pena); in senso inverso, si pensi a un uomo transessuale, *FtM (Female to Male)*, dunque anagraficamente donna, che venga detenuto in una sezione carceraria femminile. Entrambe le situazioni genererebbero quanto meno imbarazzo e comprometterebbero il pieno rispetto della *privacy* e forse della stessa incolumità delle persone coinvolte.

⁴³ UNAR nasce in attuazione della Direttiva 2000/43 (d. lgs. 215/2003), estendendo negli anni la propria competenza fino a includere anche altre condizioni a rischio di discriminazione.

⁴⁴ V. le notizie sulla stampa, <http://www.lastampa.it/2010/01/27/italia/cronache/a-empoli-nasce-il-carcere-per-i-trans-Py9nctoEqVxZi00jWucpNL/pagina.html>.

da un lato, quanto ad una visione quasi ghetizzante e ghetizzata delle persone transessuali recluse, rispetto alla restante parte della popolazione detenuta, dall'altro, negli aspetti pratici che ne sarebbero seguiti in maniera di fatto ineludibile; infatti, per molte persone recluse, la destinazione a questo istituto avrebbe significato l'espiazione della pena in un luogo distante dalla propria residenza, con difficoltà aggiuntive nel mantenere contatti con la propria famiglia e con la sfera affettiva e sociale di provenienza, di fatto rendendo più complesso il mantenimento della rete di relazioni che agevola anche le possibilità occupazionali⁴⁵.

Una ulteriore soluzione che mira a tenere conto della specificità della condizione transessuale nella detenzione è la previsione, in alcune strutture penitenziarie, di sezioni riservate⁴⁶, così da evitare una convivenza spesso segnalata come problematica e a forte rischio di violenze. Non è tuttavia senza criticità che le sezioni speciali per le detenute transessuali siano state realizzate all'interno di istituti di detenzione maschile⁴⁷, comunque generando situazioni di dubbio rispetto per la *privacy*, posto che, ad esempio, il personale in servizio è (ovviamente) maschile.

4.6 BREVI CENNI CONCLUSIVI

La vivacità delle buone pratiche realizzate da numerosi soggetti pubblici e privati dà conto del potenziale che esse potrebbero esprimere in chiave di *empowerment* e garanzia di diritti e libertà delle persone transgeneri, anche a legislazione invariata.

Questo aspetto appare tanto più di rilievo posto che il superamento della vetustà e dell'inadeguatezza della normativa, da più parti segnalate, non sembra siano al centro dell'agenda politica.

Sarebbe dunque fondamentale implementare le buone pratiche esistenti e diffonderle in ulteriori ambiti e contesti, promuovendo così un generale clima di attenzione verso la specificità che la condizione trans richiede.

⁴⁵ A. Hochdorn, P. Cottone, *Agentività e identità di genere: la costruzione discorsiva della violenza di genere nel sistema penitenziario italiano/Effects of agency on gender identity: discursive construction of gender violence within italian prisons*, in *Rivista di Sessuologia*, 36(23), 2012, pp. 141-162.

⁴⁶ Queste sono ad esempio, le strutture di Belluno, Bollate, San Vittore, Poggioreale, Rebibbia, Rimini, ma anche il CIE di Milano.

⁴⁷ Così, ad esempio, la Casa circondariale maschile di Rebibbia-Roma.

5 RACCOMANDAZIONI

DI ANNA LORENZETTI*

La condizione transgenere si manifesta come particolarmente fragile in una serie di ambiti e settori. Alla luce del comunque incerto e lacunoso quadro normativo, l'azione delle buone pratiche può porsi come strumento realmente significativo per colmare il gap nei termini di riconoscimento e tutela.

A tal fine, appare significativo proporre un elenco di Raccomandazioni, suddivise per ambito oggettivo e talvolta per potenziale destinatario, che può supportare quei soggetti che intendano intraprendere la via di riconoscimento della pienezza di diritti e libertà per le persone transgeneri e facilitare percorsi di inclusione.

BUONE PRATICHE IN MATERIA DI IMPIEGO, OCCUPAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

5.1

- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) rendessero possibile il cambio di genere e nome nei documenti interni (indirizzo email, badge identificativo, rubrica telefonica, sito web, documenti interni) anche durante il *real life test*, senza attendere la fine del percorso di cambiamento di sesso;
- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) consentissero ai lavoratori transgeneri di non rispettare i codici di abbigliamento, laddove previsti, e utilizzare l'abbigliamento che ritengono più consono al genere percepito;
- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) redigessero e adottassero Linee guida o atti regolamentari interni per dipendenti in transizione e in generale, basati sulla gestione della diversità legata all'identità di genere al lavoro;
- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) consentissero ai lavoratori transgeneri l'utilizzo di servizi igienici e spazi comuni corrispondenti alla propria identità di genere;

* Ricercatrice in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Bergamo.

- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) prevedessero meccanismi organizzativi inclusivi sul luogo di lavoro, come ad esempio, l'introduzione della possibilità di un abbigliamento *gender-neutral* nei casi in cui sia previsto un diverso abbigliamento per uomini e per donne, l'utilizzo di un linguaggio inclusivo nel materiale promozionale, sui siti, nelle forme di comunicazione collocate nelle sale d'attesa, nei bollettini aziendali e nelle newsletter aziendali o rivolte all'esterno, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro accogliente e di inviare un messaggio sull'inclusione dei lavoratori transgeneri;
- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) stigmatizzassero i casi di discriminazione e promuovessero un dibattito interno e/o sanzioni disciplinari nei casi in cui si verificano casi di discriminazione verso le persone transgeneri come colleghi e come utenza;
- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) considerassero la possibilità di creare un indice di performance e/o di valutazione legato alla promozione della diversità e dell'inclusione, includendolo nel sistema di valutazione interna a cui è collegata l'erogazione di risorse aggiuntive a carattere premiale;
- Sarebbe importante che i datori di lavoro (pubblici e privati) realizzassero attività formative per i propri dipendenti e/o rivolta al pubblico sui temi legati all'identità di genere.

5.2 BUONE PRATICHE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO

- Nel caso di ricovero in una struttura sanitaria di una persona la cui identità è disallineata rispetto all'apparenza, sarebbe importante che venisse proposta o quanto meno verificata la possibilità di disporre di una camera singola, a garanzia della privacy della persona interessata;
- Sarebbe importante che i Centri anti violenza la cui attività è rivolta ad accogliere donne vittime di violenza di genere estendessero le proprie attività, di assistenza, ma anche nei termini di formazione rivolta all'utenza, alla violenza verso le donne transgeneri, spesso vittime frequenti di aggressioni e del fenomeno della tratta;
- Sarebbe importante che gli operatori in materia di violenza di genere considerassero la violenza contro donne trans come violenza di genere.

BUONE PRATICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

5.3

- Sarebbe importante che gli erogatori di servizi pubblici e/o privati prestassero la massima attenzione nell'interfacciarsi rispetto all'utenza transgenere così da evitare imbarazzo e violazione della privacy della persona interessata; ad esempio, sarebbe fondamentale rivolgersi alla persona interessata con il genere corrispondente all'aspetto e all'identità percepita.

BUONE PRATICHE IN AMBITO SCOLASTICO

5.4

- Posto che la conoscenza si pone come un necessario passaggio da un lato per infrangere l'invisibilità che spesso ammantava la condizione transgenere, dall'altro per contrastare stereotipi e pregiudizi, sarebbe fondamentale realizzare dei percorsi formativi nelle scuole rivolti agli studenti e al corpo docente;
- In caso di iscrizione di uno/a studente/ssa transgenere sarebbe importante verificare la possibilità di consentire l'utilizzo del nome di elezione nelle attività scolastiche interne, così da evitare imbarazzo e la necessità di dover continuamente esporre una vicenda certamente complessa;
- Come già riconosciuto da numerosi atenei, sarebbe importante consentire agli studenti/esse universitari/e la possibilità di ottenere un tesserino identificativo riportante il nome di elezione, così da evitare imbarazzo e la necessità di dover continuamente esporre una vicenda certamente complessa.

BUONE PRATICHE IN AMBITO GIURIDICO-LEGALE

5.5

- Gli attori pubblici e del privato sociale dovrebbero cooperare attivamente con i professionisti legali (giudici e avvocati), sindacati e funzionari pubblici per attivare percorsi di formazione sui temi della discriminazione e creare campagne di comunicazione e sensibilizzazione anche circa il corretto uso della lingua verso le persone transgeneri nella documentazione giuridica;
- Sarebbe fondamentale sensibilizzare gli operatori legali in termini di formazione e comprensione della condizione transgenere, così da garantire un servizio adeguato alle peculiari esigenze del caso;
- Sarebbe fondamentale mappare e monitorare i casi giudiziari che riguardano le persone transgeneri, anche quando sono vittime dei reati; spesso infatti, quando la vittima del reato è una persona transgenere la classificazione comunque segue il sesso anagrafico, elemento che tende a far "sfumare" l'elevato tasso di persone trans quali vittime di alcune tipologie di reato generando il fenomeno dell'*under reporting*;

- Andrebbe promossa l'attivazione di misure di assistenza e accoglienza delle donne transgeneri come vittime di violenza.

5.6 BUONE PRATICHE IN MATERIA DI DETENZIONE E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

- Sarebbe fondamentale, all'atto della reclusione, verificare la possibilità di una sistemazione idonea a garantire il rispetto della privacy e della incolumità personale della persona transgenere detenuta;
- Sarebbe fondamentale, all'atto della reclusione, evitare la collocazione della persona transgenere detenuta in base al sesso anagrafico di appartenenza, riconoscendo rilievo all'identità di genere e al genere percepito;
- Sarebbe fondamentale, all'atto della reclusione, evitare la reclusione della persona transgenere detenuta nelle sezioni dei cd. "*sex offenders*" (ossia di persone in stato di detenzione per reati di natura sessuale), come attualmente spesso accade; questa prassi appare fortemente stigmatizzante, posto che fa dipendere le modalità di espiazione della pena, non dal tipo di reato commesso, ma da una condizione personale, oltretutto non scelta;
- In caso di detenzione di una persona transgenere, andrebbe evitata la traduzione presso strutture di reclusione distanti dal luogo di residenza, motivate dall'impossibilità di trovare delle soluzioni in grado di garantire il rispetto della privacy e dell'incolumità personale della persona detenuta;
- Alla persona transgenere in stato di detenzione andrebbero garantite, a titolo gratuito, la somministrazione ormonale e la continuità nelle cure, al pari delle altre prestazioni sanitarie, così come andrebbe evitata l'interruzione del percorso di transizione in ragione della detenzione.

5.7 BUONE PRATICHE IN MATERIA DI STAMPA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE

- Sarebbe importante che la stampa e i media adottassero dei codici di autoregolamentazione interna in grado di garantire la correttezza del linguaggio nel riferire fatti di cronaca di cui sono protagoniste persone transessuali. Si pensi, ad esempio, ad aggressioni e rapine a danno di donne transgeneri che esercitano l'attività di prostituzione, spesso riportate come fatti rientranti nel mondo della prostituzione, in qualche modo "svilendo" l'impatto e la gravità del reato subito. Così, al tempo stesso, andrebbe enfatizzata l'importanza di riferirsi alle persone

transgeneri secondo il genere di appartenenza (e non “ai transessuali” quando si tratta di donne transgeneri o “alle transessuali” se si tratti di uomini transgeneri);

- Sarebbe importante che ogni soggetto – pubblico o privato – adottasse delle policy sull'utilizzo di un linguaggio corretto nel riferire di fatti e vicende che riguardano la condizione transgeneri.

BUONE PRATICHE RIVOLTE AD ENTI E SOGGETTI PUBBLICI (QUALI DECISORI PUBBLICI)

5.8

- Le autorità pubbliche dovrebbero mirare a ridurre la discriminazione verso le persone LGBTI e in particolare verso le persone transgeneri;
- Le autorità pubbliche dovrebbero assumere un ruolo guida nell'introdurre buone pratiche di inclusione verso le persone transgeneri in ogni ambito della vita pubblica;
- Le autorità pubbliche dovrebbero lavorare a stretto contatto con i soggetti del settore sociale ed economico – sindacati, associazioni LGBTI o che si occupano di diritti umani, aziende – per superare l'attuale quadro di discriminazioni;
- Le autorità pubbliche dovrebbero promuovere una maggiore consapevolezza della collettività circa l'importanza di contrastare le discriminazioni in quanto problema sociale e di eliminare l'invisibilità che avvolge la condizione transgeneri;
- Le autorità pubbliche dovrebbero organizzare commissioni e/o tavoli tecnici di lavoro per esaminare e analizzare il fenomeno delle discriminazioni, nonché promuovere ricerche per sollevare la cortina di invisibilità sulla condizione delle persone transgeneri, potendo così disporre di dati attuali e verificabili;
- Sarebbe importante che le autorità pubbliche promuovessero e incentivassero reti fra associazioni LGBTI e fra soggetti che si occupano di tutele dei diritti umani, costituendo delle Consulte, in chiave di confronto con le istituzioni pubbliche;
- Le autorità pubbliche dovrebbero aderire alla Rete RE.A.DY per inserirsi in un network di pubbliche amministrazioni che contrastano le discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale;
- Le autorità pubbliche dovrebbero sviluppare e disseminare le questioni LGBTI attraverso social media, materiali audio-video, pubblicazioni, ricerche e guide di agile consultazione;
- Le autorità pubbliche dovrebbero implementare servizi di sostegno e supporto e info point sul tema dell'identità di genere e della condizione delle persone transgeneri;
- Le autorità pubbliche dovrebbero promuovere policy locali non discriminatorie, per contrastare le discriminazioni verso le persone transgeneri;

- Le autorità pubbliche dovrebbero realizzare un “piano delle questioni LGBTI” per agevolare la capacità di risolvere problemi e una riflessione sulla condizione transgenere, come il tema dell’abbigliamento, dell’utilizzo dei servizi igienici, dell’uso del nome di elezione;
- Le autorità pubbliche dovrebbero assicurare un corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione pubblica – comunicati stampa, eventi, pubblicità, social media, web, blog istituzionali – come presupposto per promuovere politiche inclusive delle diversità legate alla condizione transgenere;
- In occasioni di eventi commemorativi o fatti di cronaca che vedono come vittime persone transgeneri, le autorità pubbliche dovrebbero approvare ordini del giorno e mozioni, prendendo posizione per sensibilizzare la collettività sulla questione e stigmatizzare l’accaduto;
- Le autorità pubbliche dovrebbero organizzare eventi di sensibilizzazione, incontri formativi e attività di commemorazione in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia (17 maggio) o nel Tdor (20 novembre), così come offrire uno spazio di riflessione sulla condizione delle donne transgeneri in occasione della giornata internazionale della donna (8 marzo) o della giornata internazionale contro la violenza di genere (25 novembre);
- Sarebbe importante che le autorità pubbliche realizzassero corsi di aggiornamento e formazione per giudici, avvocati, professionisti dei sindacati e datori di lavoro privati, sui temi che riguardano la condizione transgenere nell’ambito lavorativo e colmare il gap informativo presente sul tema;
- Sarebbe importante che i Difensori civici e le Consigliere di parità ampliassero le proprie attività anche nel considerare le vulnerabilità sociali ed economiche connesse alla condizione transgenere, posto che si tratta di questioni che riguardano il genere;
- Sarebbe importante che le autorità pubbliche promuovessero una maggiore partecipazione delle persone transgeneri nelle sedi decisionali delle politiche locali e nazionali, soprattutto laddove si discute di questioni legate all’identità di genere.

BUONE PRATICHE RIVOLTE AD ENTI PUBBLICI (QUALI SOGGETTI COMMITTENTI)

5.9

- Sarebbe importante che le autorità pubbliche considerassero la possibilità di includere “clausole arcobaleno” nelle commesse pubbliche, seguendo quanto già in uso rispetto ad esempio, agli “appalti verdi”;
- Sarebbe importante che le autorità pubbliche realizzassero azioni di sensibilizzazione verso i fornitori sui temi che riguardano la condizione transgenere e in generale la condizione LGBTI.

BUONE PRATICHE SPECIFICAMENTE RIVOLTE ALLE REGIONI

5.10

- Sarebbe importante che le Regioni approvassero normative di contrasto alle discriminazioni in ragione dell'identità di genere;
- Sarebbe importante che le Regioni approvassero Linee guida per garantire l'inclusione della terapia ormonale necessaria durante la transizione tra i LEA (livelli essenziali di assistenza);
- Sarebbe importante che le Regioni includessero le persone transgeneri tra quei soggetti vulnerabili, potenziali destinatari di azioni positive e buone pratiche nelle materie di competenza regionale;
- Sarebbe importante che le Regioni approvassero Linee guida per garantire che nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate le persone transgeneri possano essere accolte in modo da tutelare la loro privacy e la riservatezza, ad esempio, garantendo stanze separate e servizi ad hoc.

BUONE PRATICHE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI SINDACATI

5.11

- Sarebbe importante che i sindacati considerassero la possibilità di pubblicizzare la propria opera di tutela a favore delle persone transgeneri discriminate sul lavoro, anche su siti, riviste e forum LGBTI;
- Sarebbe importante che i sindacati sensibilizzassero i datori di lavoro al fine di evitare azioni o pratiche discriminatorie basate sull'identità di genere;
- Sarebbe importante che i sindacati sensibilizzassero i datori di lavoro nell'utilizzo di un linguaggio politicamente corretto, evitando un approccio “noi-loro” che riflette e perpetua discriminazioni.

6 LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER

DI GIACOMO VIGGIANI*

Le persone transessuali e transgender sono spesso considerate socialmente pericolose e pertanto emarginate e costrette a vivere in condizioni di particolare disagio e marginalità¹. Diffuso è lo stereotipo e il pregiudizio che associa erroneamente le persone transessuali con la prostituzione. Questo isolamento, unito alla difficoltà di trovare lavoro², le rende particolare fragili e vulnerabili di fronte agli episodi di violenza di cui sono vittime. Oltre a mancare, a causa dell'isolamento, un sostegno della rete familiare e amicale, le persone transessuali e transgender nutrono scarsa fiducia nelle forze dell'ordine e ritengono poco utile denunciare gli episodi di aggressione e violenza. La denuncia, anzi, potrebbe comportare un'insicurezza ancora maggiore, se la persona transessuale e transgender vive in una condizione di clandestinità, come spesso accade. Ciò fa sì che anche il dato sulle aggressioni resti in gran parte sommerso, dando vita al fenomeno dell'*under-reporting* nonostante gli sforzi profusi da alcune organizzazioni, come il progetto *Trans Murder Monitoring* di Transgender Europe, attivo dal 2009 o a livello nazionale le attività di OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori), un'agenzia interforze della Polizia di Stato e dei Carabinieri, nata con l'obiettivo di sensibilizzare gli appartenenti delle forze dell'ordine sui temi della diversità e del contrasto alle discriminazioni, di raccogliere dati, monitorare e garantire una migliore assistenza alle vittime di *hate crimes*.

* Ricercatore in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia.

¹ *Ex multis*: L. Benadusi, *Dalla paura al mito dell'indeterminatezza Storia di ermafroditi, travestiti, invertiti e transessuali*, in E. Ruspini, M. Inghillieri, *Transessualità e scienze sociali*, Napoli, Liguori Editore, 2008, pp. 1948; C. Turolla, *Il mito dell'iperdonna*, in E. Ruspini, M. Inghillieri, *Transessualità e scienze sociali*, Liguori Editore, Napoli, 2008, pp. 237-256; B.L. Hausman, . *Transsexualism, tecnologia, and the idea of gender*, Durham and London, Duke University Press, 1995; R. Vitelli, M. Bottone, N. Sisci, P. Valerio, *L'identità transessuale tra storia e clinica. Quale intervento per quale domanda*, in P. Rigliano (a cura di), *Gay e lesbiche in psicoterapia*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2006; N. Coco, *Transessualismo e stereotipi: linee per un approccio psicosociologico*, in Rivista di Sessuologia, 2, 1982.

² Sull'ambito lavorativo mi si permetta di rimandare a A. Lorenzetti, G. Viggiani, *Hard Work. LGBTI Persons in the Workplace in Italy*, Pisa, ETS, 2016.

I LUOGHI DELLA VIOLENZA

6.1

Il primo luogo della violenza può talvolta essere la scuola, soprattutto nei casi, non infrequenti, in cui il percorso di transizione o comunque la visibilità della propria condizione transessuale o transgender inizi durante l'adolescenza. Nel contesto scolastico, le persone transessuali o transgender sono spesso vittime di bullismo a sfondo transfobico da parte di compagni, senza trovare ascolto dal personale docente, talvolta non adeguatamente preparato a fronteggiare casi di estrema complessità. Al di là di episodi di bullismo, è lo stesso contesto scolastico ad essere spesso impreparato ad accogliere una persona in transizione, in qualche modo agevolando o comunque non impedendo forme di marginalità sociale³.

Un altro frequente luogo di violenze è spesso la famiglia, che non accetta la condizione transessuale o transgender del proprio membro, e si oppone al percorso di transizione o anche solo a pratiche di travestitismo. Particolarmente dolorosa, perché lascia ferite nell'animo, è questa violenza psicologica dei famigliari fatta di attacchi verbali, denigrazione, ricatti e soprusi di ogni genere, finalizzata al controllo del membro "deviante" della famiglia.

Molto spesso lasciare il tetto paterno e materno è quindi una necessità per la persona transessuale e transgender. Fuori dalle mura domestiche si scontra però immediatamente con il pregiudizio e la discriminazione e con la sostanziale impossibilità di trovare un'occupazione. Il tasso di disoccupazione delle persone transessuali e transgender è uno dei più alti da sempre rilevati. Private dunque del sostegno della famiglia e respinte dal mercato del lavoro, molte persone sono costrette a lavorare in strada, dove diventano un facile bersaglio di violenti ed estremisti politici.

Le violenze però non finiscono in strada, perché possono continuare in carcere⁴, nel caso si venga riconosciuti colpevoli di qualche reato, o nei centri di identificazione ed espulsione, se stranieri in condizione irregolare. Accade molto spesso infatti

³ Non esistono al momento testi in lingua italiana dedicati specificatamente al tema del bullismo transfobico, benché molti spunti si possano trovare in quelli dedicati al bullismo omofobico: G. Grillone, *Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori. Bullismo, omofobia, devianza: Psicologia dei comportamenti e della devianza*, Roma, Armando Editore, 2016; D. Viola, *Il ragazzo dai capelli rosa. Esercitazioni per la prevenzione dell'omofobia e del bullismo omofobico*, Milano, Edizioni FS, 2012; D. Dèttore, P. Antonelli, J. Ristori (a cura di), *Il bullismo omofobico a scuola. Strategie di analisi e intervento basate sugli stereotipi e i ruoli di genere*, Roma, Alpes Italia, 2014; I Rivers, *Bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo*, Milano, Il Saggiatore, 2015.

⁴ Si vedano A. Mele, *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Roma, Prospettiva Editrice, 2007 e A. Marchiori, N. Coco, *Il transessuale e la norma*, Roma, Edizioni Kappa, 1992.

cha la persona, specialmente se non ha completato il percorso di transizione, sia assegnata al reparto sulla base del sesso biologico, esponendola al rischio di disagi e vessazioni, compresa la violenza fisica e sessuale da parte di altre persone recluse, se non talvolta degli operatori penitenziari, come testimoniato da fatti di cronaca. Va detto che non sono mancati comunque tentativi di risolvere il problema, come il progetto svoltosi tra il 2008 e il 2010 presso il carcere di Empoli, che prevedeva percorsi di formazione per il personale di custodia. Non sono mancate neanche le proposte di istituzione di un regime detentivo *ad hoc* per le persone transessuali e transgender, che però potrebbe essere a sua volta stigmatizzante, perché volto a differenziare e isolare ulteriormente tali soggetti dal resto dei detenuti.

6.2 GLI AUTORI DELLA VIOLENZA

Venendo agli autori della violenza, si sarebbe portati a pensare che essi sono soprattutto i clienti delle persone transessuali che esercitano la prostituzione. Pur rifiutando lo stereotipo e il pregiudizio per cui la transessualità viene associata *tout court* con la prostituzione e considerata un fenomeno limitato alle persone che effettuano una transizione da maschio a femmina MtF, è in parte vero che diverse persone transessuali e transgender, in assenza di altre possibilità lavorative, sono costrette a esercitare la prostituzione per poter sopravvivere. E la strada è sicuramente uno dei luoghi dove la violenza è più diffusa, complice il degrado e la mancanza di qualsiasi tutela. La violenza del cliente può spaziare dalle minacce alla rapina, alla violenza sessuale fisica alle lesioni personali, fino all'omicidio. Ancora una volta va ribadito come in questi casi è raro che la vittima si rivolga all'autorità o anche alle strutture mediche, preferendo il sostegno della comunità, di cui ha maggiore fiducia. Ci sono stati poi degli episodi in cui l'aggressione ha richiesto l'ospedalizzazione forzata e la conseguente denuncia da parte del personale medico. Interrogate dalle forze dell'ordine, le vittime sono state però segnalate all'autorità giudiziaria per aver dato false generalità, poiché il nome e il sesso che avevano dichiarato non era quello riportato nei documenti.

Non tutte le persone transessuali e transgender si prostituiscono. Né è vero che tali persone non possano avere una vita affettiva e di coppia. In questi casi è possibile che le persone transessuali e transgender siano vittima di violenza domestica, non diversamente da quanto accade in tutte le altre coppie. Tuttavia, appare subito evidente come la violenza domestica nei confronti di persone transessuali e transgender possa essere più facile da mettere in atto. In generale, i partner violenti cercano di allontanare le vittime dal loro contesto familiare e amicale in modo da poter esercitare su di loro un ulteriore controllo. Nel caso di persona transessuale o transgender il partner violento può facilmente far leva sull'estremo isolamento e solitudine in cui potrebbero le vittime essere già costrette

a causa della loro condizione. Occorre nuovamente ricordare che la violenza, oltre che fisica, può essere psicologica. Il partner violento può quindi mettere in atto pressioni psicologiche, come minacciare la vittima, già isolata, di abbandonarla o renderle difficoltoso l'accesso alla terapia ormonale, nascondendo i farmaci.

Un altro autore della violenza può essere, anche se in casi numericamente limitati, lo stesso membro delle forze dell'ordine. Nel 2015, il progetto europeo *Bleeding Love*⁵ dell'Università degli Studi di Brescia ha raccolto testimonianze di numerose persone transessuali e transgender vittime di violenza, evidenziando il difficile rapporto di convivenza con le forze dell'ordine, specialmente se le prime esercitano la prostituzione e sono nuove della "zona"⁶. Le testimonianze raccolte nel corso della ricerca riferiscono di episodi in cui le persone sarebbero state costrette a praticare rapporti sessuali con gli agenti per evitare di essere arrestate o perché minacciate che non le sarebbe stato più permesso di lavorare in quella parte della città. La mancanza di fiducia rende le persone transessuali e transgender che esercitano la prostituzione più vulnerabili perché si rivolgono alla polizia solo quando la situazione diventa totalmente fuori controllo, mentre negli altri casi mettono in atto una propria strategia di sopravvivenza, come per esempio evitare di offrire servizi sessuali in piccole strade buie, cercando invece di essere vicino a un edificio pubblico o un negozio che è aperto per 24 ore, in modo da potersi rifugiare in caso di aggressione.

⁵ Si veda il link: www.bleedinglove.eu.

⁶ Si vedano G. Viggiani (a cura di), *La violenza domestica e di appuntamento verso donne LBT nell'Unione Europea*, Firenze, Forzoni, 2015 e G. Viggiani, S. Pozzolo (a cura di), *Investigating Genderbased Violence*, London, Wildy, Simmonds and Hill, 2016.

6.3 LA VIOLENZA ECONOMICA

Spesso sottovaluta, anche la violenza economica ha un impatto sulla vita quotidiana delle persone transessuali e transgender. Normalmente si definisce violenza economica una costellazione di pratiche che vanno dal limitare o negare l'accesso alle risorse familiari, ostacolare il lavoro di una persona, appropriarsi dei suoi risparmi o di una parte o tutto della sua retribuzione, ecc. Tutte forme di controllo, di esercizio del potere che passano attraverso la gestione del denaro. Nel caso di persone transessuali e transgender la violenza economica è particolarmente devastante, visto il bassissimo tasso di occupazione e dunque la precaria situazione patrimoniale, su cui grava anche parte del costo del percorso della transizione, dall'avvocato alla terapia ormonale. La casistica ha poi messo in luce una particolare forma di violenza economica messa in atto dai locatari. Nella ricerca di un alloggio, le persone transessuali e transgender incontrano spesso molte difficoltà, perché i proprietari e le agenzie non affittano volentieri per paura della reazione dei vicini oppure chiedono un canone fuori mercato o decisamente esoso, costringendo la vittima a versare al locatario una parte considerevole del già esiguo reddito per non essere costrette a vivere in strada.

Va osservato che nell'ambito dell'accesso a beni e servizi il nostro ordinamento ha recepito, attraverso il diritto dell'Unione Europea, il divieto di trattamento diversificato sulla base del genere, di cui, in chiave ipotetica, potrebbero servirsi anche le persone transessuali e transgender. Al momento, tuttavia, questo indirizzo non è stato recepito dalla giurisprudenza.

7 LA RETE DEI SERVIZI MEDICI, DI COUNSELLING E SESSUOLOGICI RIVOLTI ALLE PERSONE TRANSGENDER PRESENTI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DI FEDERICO SANDRI*

L'avvento del nuovo DSM 5¹ (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali nella quinta versione) segna l'ingresso di un nuovo modo in cui riflettere e ragionare sulla tematica dell'identità di genere. Non si dimentichi infatti che nella precedenti edizioni dello stesso manuale, ed in particolare nel DSM IV TR² (2000), veniva sottolineata la supremazia del corpo nel confronto con il vissuto psichico mentre nella versione più attuale si sottolinea che l'esperienza psichica del genere è ben più prioritaria di quella del corpo che la incarna. Questo passaggio non è banale perché segna l'avvento di una nuova epoca in cui per essere uomini e donne non è necessario avere un corpo che si conformi al genere percepito ma è "sufficiente" interrogare la propria mente sul vissuto del genere e darsi una risposta anche, e soprattutto, svincolata dalla dominante dicotomia cromosomica.

Questa assunzione rivoluzionaria apre scenari innovativi: se fino a 15 anni fa chi non si identificava come maschio implicitamente doveva identificarsi come femmina e viceversa, ora chi manifesta una incongruenza fra identità di genere e biologica (e quindi *transgender*) ha molti modi per rappresentarsi entro un panorama possibile e in continua ridefinizione e riscrittura. In questo scenario l'iter medico è sempre più parziale e minimalizzato; non è più il chirurgo che disegna una nuova

* Psicologo e Sessuologo.

¹ American Psychiatric Association, *DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali* (italiana ed.), M. Biondi (A cura di), Raffaello Cortina Editore, 2014.

² American Psychiatric Association, & American Psychiatric Association, *DSM-IV-TR: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, text revision*, Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000, p. 75.

anatomia ma l'esperienza individuale che si autorizza ad emergere, anche come rappresentazione unica del genere (*unique gender*³) che chiede anche al contesto normativo di avere una dignità ed una visibilità giuridica.

In questo nuovo sfondo sociale è sempre più frequente la richiesta di servizi di consulenza psicologica individuale, familiare e di coppia che si rivolgano a persone e sistemi in cui uno dei membri è trans*.

7.1

DIFFERENZA FRA ITER MEDICI E ITER PSICOLOGICI

Come si è detto esistono almeno due ordini di intervento legati a persone che manifestano una disforia di genere: nell'ordine un iter di tipo psicologico e un iter di carattere medico.

Questi due processi hanno durate e indicazioni molto differenti tuttavia, almeno in parte si trovano sovrapposti ed implementati per poi separarsi di nuovo. Come suggerisce il WPATH Standards of Care⁴ (2011) la Riconversione Chirurgica del Sesso (RCS) rappresenta sempre con maggiore frequenza solo uno dei possibili approcci alla riduzione della disforia di genere mentre viene sottolineata l'importanza in tutte le situazioni di un iter di carattere psicologico volto a comprendere se l'esperienza dell'incongruenza fra genere esperito ed espresso sia transitoria o persistente. Gli standard citati vanno nella direzione di compiere un processo di de-patologizzazione delle non-conformità ponendo attenzione ad un processo che più che medico sembra attenere ad un entroterra filosofico.

Nello specifico le differenze più salienti fra i due approcci attengono all'irreversibilità dell'uno (chiaramente medico/chirurgico) contro il rimaneggiamento e la rimappatura dell'altro.

Volendo entrare in modo più specifico nei due approcci si dirà che l'iter medico consta di un primo livello psichiatrico, endocrinologico e poi chirurgico. Ogni fase del processo può essere presa ed interrotta fino all'irreversibilità degli esiti.

L'iter psicologico consta di una prima parte consulenziale e di approfondimento delle tematiche relative all'identità di genere e di processi successivi in cui possono venire affrontate innumerevoli argomenti quali l'effetto degli ormoni sulla psiche, l'effetto della RCS, la sessualità, la coppia, la genitorialità.

³ Lev A. I., *Transgender emergence: Therapeutic guidelines for working with gender-variant people and their families*, Routledge, 2013.

⁴ Selvaggi G., Dhejne C., Landen M., & Elander A. (2012), *The 2011 WPATH standards of care and penile reconstruction in female-to-male transsexual individuals*. *Advances in urology*, 2012.

RETE PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE PER LA RCS

7.2

La sigla RCS rimanda ad una idea piuttosto antica secondo cui il sesso può essere rettificato⁵, ovvero cambiato in funzione della percezione psicologica di sé. La letteratura internazionale è ormai concorde a ritenere che questo tipo di sigla sia alquanto errata anche perché introduce l'idea fallace che il sesso (ovvero la componente cromosomica XX per chi nasce biologicamente donna e XY per chi nasce biologicamente uomo) si possa mutare. Ciò che cambia attraverso la RCS è l'aspetto fenotipico dei genitali esterni che nel caso di una persona FtM operata possono avere l'aspetto di un pene mentre nel caso di una persona MtF possono avere l'aspetto di una vagina.

7.2.1 CEDIG (CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DISFORIA DI GENERE)

In Regione è presente dal 2001 il Centro Interdipartimentale Disforia di Genere (CeDIG) che coinvolge un'equipe di professionisti della salute afferenti sia all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) che all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD).

Il CeDIG ha un mandato clinico, di ricerca e di formazione.

In particolare nell'ambito *clinico* dal 1994 sono stati seguiti oltre 1500 pazienti negli ambulatori di psichiatria, medicina interna, chirurgia plastica. Stando alle ultime indagini sono circa cinquanta i pazienti in lista d'attesa per intervento androgenoide, altrettanti per il ginoandroide e circa una trentina per interventi complementari e di gestione delle complicanze chirurgiche.

Per i candidati alla chirurgia, la Clinica Urologica e la UCO di Chirurgia Plastica di Trieste mettono a disposizione specifici mezzi, sia logistici che gestionali, con il fine di offrire al paziente i più elevati standard di degenza. Dalla prima visita pre-operatoria fino ai successivi controlli post-operatori, i pazienti si interfacciano con figure altamente specializzate in modo da affrontare l'atto chirurgico nella completa informazione.

⁵ Sandri F., Bonavigo T., Marchiori R., *L'uso del genogramma nella pratica clinica con la persona transessuale: alcune proposte di riflessione*, In *Rivista di Sessuologia*, Scione Editore, Roma, 2016, pg. 139-155

Il coordinamento clinico si basa su periodiche riunioni del CeDIG in cui si discutono i casi più complessi che necessitano di una gestione coordinata.

Negli anni si è consolidata una rete di contatti interregionali (es. con il Dott. Grimaldi endocrinologo della ASUIUD che si occupa della valutazione dell'assetto endocrinologico e della prescrizione degli ormoni favorenti la conversione dei caratteri fenotipici) sia extra-regionali (Dott. Bonanni di Padova, Dott. Piubello di Verona, Dott. Bini del Niguarda di Milano, Prof. Ferone e Prof. Giusti di Genova, Dott.ssa Merigiola di Bologna, Dott.ssa Godano e Prof.ssa Manieri di Torino, Dott. Turchi di Prato, Dott. Valentini di Roma, Prof. Gattuccio di Palermo).

Nell'ambito della **ricerca** vengono messi in evidenza alcuni ambiti strategici: epidemiologia della disforia di genere (in collaborazione con il Prof. Barbone); valutazione postoperatoria degli andro-ginoidi operati mediante FSFI (in collaborazione con il Prof. Starc di Lubiana); studio dei gemelli disforici e studio genetico delle disforie (in collaborazione con il Prof. Gerbino ed il Prof. Gasparini); frequenza delle malattie infettive (in collaborazione con il Prof. Luzzati); studio sulla violenza subita dai pazienti disforici (in collaborazione con la Prof.ssa Romito); valutazione RMN dei risultati post-chirurgici (in collaborazione con il Dott. M. Bertolotto e la Prof.ssa Cova); studio sul campionamento tissutale (in collaborazione con il Prof. Fabris e la Dott.ssa F. Bossi); misurazione della sensibilità neoclitoridea e valutazione con FSFI (in collaborazione con il Dott. Liguori); valutazione delle comorbidità psichiatriche nella costruzione dell'identità (in collaborazione con la Prof.ssa E. Pascolo-Fabrics e il Prof. F. Sandri).

Nell'ambito **formativo** è stato attivato un Master Universitario di Secondo Livello inerente alle tematiche di carattere medico chirurgico; nel corso del 2015 e 2016 sono stati attivati due Corsi di Formazione rivolti agli operatori psicologi dei consultori della provincia di Trieste inerenti alla consulenza rivolta a persone con disforia di genere.

sede:

Strada di Fiume, 447 - 34149 Trieste

tel: 040 399 4427 - 040 399 4170

e-mail: cedigtrieste@gmail.com

fb: <https://www.facebook.com/Cedig-Centro-Interdipartimentale-Disforia-di-Genere-205561363265165/>

7.2.2 AMBULATORIO PEDIATRICO PER LA VARIANZA DI GENERE (APEVAGE)

L'Istituto IRCCS materno infantile Burlo Garofalo si caratterizza come ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico ed in quello della tutela della maternità e della salute della donna.

L'Istituto è sede di attività didattica e di ricerca e di servizi diagnostici universitari, la cui natura e funzionamento sono disciplinati da una specifica convenzione con l'Università degli Studi di Trieste.

Presso la sede del Burlo Garofalo è presente APEVAGE: ambulatorio dedicato alla disforia di genere nell'infanzia e nell'età evolutiva. Il servizio, a cui fa capo il dott. Gianluca Tornese, pediatra, si compone oltre a lui di due psicologi e una neuropsichiatra infantile che dedicano la loro attività ed esperienza alla valutazione dei casi di sospetta AGIO (Organizzazione Atipica dell'Identità di Genere). L'ambulatorio e la rete di ricerca sono in rete con realtà nazionali ed internazionali, in particolare è fra i partner dello studio IAGIR promosso dal Center of Expertise on Gender Dysphoria dell'University Medical Center (VUMC) di Amsterdam; il coordinamento italiano del progetto è svolto dalla SOD Medicina della Sessualità e Andrologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.

sede:

Via dell'Istria, 65/1 - Trieste

tel: 040 378 5470

e-mail: a pevage@burlo.trieste.it; evolutiva.trieste@onig.it

sito: <https://www.burlo.trieste.it/personale/dott-gianluca-tornese>

RETE DEI SERVIZI DI COUNSELLING, PSICOLOGICI E SESSUOLOGICI

7.3

Domenico Di Ceglie, esperto internazionale nell'ambito dell'AGIO (Organizzazione Atipica dell'Identità di Genere) afferma che spesso - anche in accordo con l'evolversi dei tempi e delle definizioni sempre più sfumate del genere - molti pazienti chiedono ai terapeuti e alle famiglie di superare le costrizioni degli stereotipi di genere, e di aiutarli a trovare posizioni e combinazioni nuove. Sono sempre più frequenti gli assetti identitari in cui vengono a configurarsi richieste che sfuggono dalle idee preordinate di transessualità: persone FtM e MtF con orientamento omosessuale, casi di gender fluid, di non-gender, persone che hanno fatto una transizione solo ormonale e che chiedono un percorso consulenziale, psicologico e sessuologico volto a comprendere vissuti nuovi ed esperienze ancora non totalmente integrate o che non avevano immaginato come perturbanti.

Sono ancora pochi i servizi che si occupano di queste tematiche che richiedono una formazione specialistica e che coordini aspetti professionali con una disponibilità

alla messa in discussione delle idee implicite che molti terapeuti hanno sul genere.

Nella regione sono pochi i servizi inerenti a questa tematica. Tuttavia negli anni, grazie anche ad una richiesta sempre più rilevante, si assiste ad un aumento di tali realtà.

7.3.1 ARCIGAY

E' la principale associazione LGBTI italiana senza scopo di lucro e la più grande per numero di volontari e attivisti su tutto il territorio nazionale. E' un'associazione di promozione sociale che dal 1985 si batte per la parità dei diritti, l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI, e contro ogni forma di discriminazione. Opera su tutto il territorio nazionale attraverso i suoi 67 comitati territoriali e associazioni aderenti, grazie alla partecipazione di migliaia di volontari e attivisti, persone LGBTI e non, che sono mobilitati per dare concretezza agli obiettivi e alle attività dell'associazione sia a livello locale sia a livello nazionale.

Presso la sede dell'Arcigay di Udine/Pordenone è presente un servizio *Telefonoamico* rivolto anche a persone transessuali. Il servizio di ascolto telefonico, gestito da Arcigay Udine, è basato sull'accettazione incondizionata di chi chiama, dei suoi sentimenti, del suo stato d'animo e delle sue idee. Il servizio garantisce l'anonimato del chiamante e dell'operatore, nell'ottica di una più libera e efficace comunicazione ed interazione.

Telefonoamico offre, inoltre, risposte su quesiti che riguardano la condizione omosessuale e transessuale, l'Aids e altre malattie sessualmente trasmissibili, indicazioni su luoghi di incontro e ritrovo, principali attività di Arcigay Udine e Pordenone.

Presso la sede dell'Arcigay di Trieste e Gorizia è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Counselling "Il Mutamento" di Udine per la costruzione di un servizio di consulenza rivolto a persone LGBTI. Una parte importante dell'attività di sportello si rivolge alle persone che manifestano una identità di genere non tipica. Questo servizio, che prende le mosse dal progetto regionale Transizioni Attive, è supervisionato direttamente dalla presidente Antonella Nicosia; lo sportello ha la finalità di raccogliere una prima domanda da parte delle persone che vogliono informarsi sui servizi territoriali inerenti ai percorsi di transizione. Presso la sede Arcigay di Trieste e Gorizia sono attivi anche dei servizi volontari dedicati all'automutuoaiuto di persone omosessuali e transessuali.

ARCIGAY UDINE PORDENONE NUOVI PASSI

sede:

Via Tiberio Deciani, 89/135 - 33100 Udine

tel: 0432 523 838

e-mail: udine@arcigay.it

sito: <http://www.arcigayfriuli.it/>

fb: <https://www.facebook.com/comitato.passi?fref=ts>

ARCIGAY TRIESTE CIRCOLO ARCOBALENO

sede:

Via Pondares, 8 - 34131 Trieste

tel: 320 348 6300

e-mail: trieste@arcigay.itsito: www.arcigayarcobaleno.it/fb: <http://www.facebook.com/arcigay.triestegorizia>**7.3.2 A.I.E.D.**

L'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica (A.I.E.D.) è nata nel 1953 ad opera di un gruppo di giornalisti, scienziati ed uomini di cultura, di diversa estrazione politica, ma con una comune ispirazione laica e democratica. Fra gli scopi dell'associazione si citano: diffondere il concetto ed il costume della procreazione libera e responsabile; promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita ed a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo; impegnarsi a sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, con particolare attenzione anche alle varie problematiche poste dalla procreazione umana assistita e dalla bioetica; combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia, nella società, ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sui minori, fornendo assistenza e tutela -anche legale- alle persone che ne siano vittime; promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale sulle tematiche dell'educazione sessuale.

Fra le sue sedi l'A.I.E.D. ne ha una a Pordenone. L'A.I.E.D. ha maturato una notevole esperienza nell'ambito delle persone con disforia di genere ed in particolare offre uno specifico servizio di *counselling* relativo a tale tematica. L'ambulatorio offre un servizio di *counselling* informativo, di supporto alla transizione, tenta di ridimensionare le aspettative qualora irrealistiche, prepara all'evento chirurgico.

sede:

Via Del Fante, 26 - 33170 Pordenone

tel: 0434 364 152 – 0434 366 114

sito: <http://www.aied.it/>e-mail: aied@aiedpn.it

7.3.3 CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

Il Centro Padovano di Terapia della Famiglia, fondato dal dott. Andrea Mosconi e dal dott. Pio Peruzzi, continua la tradizione didattica e formativa alla Terapia Familiare Sistemica, iniziata dai soci fondatori a Padova sin dal 1984 per conto del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. L'attuale struttura del Centro risponde ad una duplice esigenza: da un lato, permette di organizzare lo sviluppo delle applicazioni dell'ottica sistemica agli ambiti della terapia, del counselling, della mediazione dei conflitti familiari e sociali e dell'intervento sulle organizzazioni; dall'altro, garantisce la continuità didattica e formativa alla Terapia Familiare ad indirizzo sistemico secondo le modalità sviluppate dal dott. Luigi Boscolo e dal dott. Gianfranco Cecchin, soci fondatori del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

Nell'ambito clinico, anche venendo incontro a richieste sempre più frequenti da parte di famiglie in cui un membro ha un orientamento non eterosessuale o una identità di genere transessuale, è stato istituito un progetto specifico dedicato a tali realtà sempre più comuni e che richiedono un approccio integrato e professionalizzato. Accanto ad una missione clinica, il Centro ha anche una finalità di ricerca volta a comprendere prassi e approcci specifici da mettere a disposizione delle famiglie in cui uno o più membri sono in transizione. L'esperienza maturata in questo ambito non si conclude infatti con un intervento terapeutico rivolto solo alla persona con disforia di genere ma coinvolge l'intera famiglia che, come organismo in movimento, è parte di un sistema che è anch'esso in transizione.

sede:

Viale XX Settembre, 37 – 34100 Trieste

tel: 040 349 8348 - 349 289 7535

e-mail: info@cptf.org

sito: <http://www.cptf.it/web/>

fb: <https://www.facebook.com/cptf.padovano/?fref=ts>

7.3.4 B.E.S.

L'associazione B.E.S., di recente istituzione, ha fra i suoi obiettivi prioritari la promozione del Ben Essere Sessuale individuale e di coppia. Questa realtà di carattere consulenziale, formativo e divulgativo si fonda sull'idea, in accordo con l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che il benessere sessuale sia un elemento centrale nella vita di ogni individuo e che pertanto debba essere valorizzato e salvaguardato.

B.E.S. si impegna nella organizzazione e attuazione di eventi nella forma di convegni, seminari e stage di aggiornamento che affrontano i temi delle sessualità umane aprendo lo spazio a definizioni del genere, dell'orientamento e delle specificità soggettive sempre più individuali.

Per diffondere nella popolazione la conoscenza di queste tematiche ed una cultura del rispetto delle diversità, l'associazione propone corsi di formazione e di aggiornamento inerenti la salute sessuale rivolti sia ad istituzioni pubbliche e private, sia a professionisti già formati che a persone alla ricerca di supporto e terapie specialistiche. L'ambito della transessualità e del transgenderismo è una questione centrale rispetto alla quale l'associazione offre un servizio di orientamento, ascolto, psicoterapia e supporto.

sede:

Via Gambini, 49 - 34141 Trieste

tel: 366 892 5437

e-mail: associazionebenessere@gmail.com

fb: <https://www.facebook.com/Associazionebenessere/>

7.3.5 IRIS

L'Associazione nasce nel gennaio 2010 e nel luglio dello stesso anno riceve il riconoscimento come Associazione Studentesca dall'Università di Udine.

L'idea di costruire questa realtà associativa si è fatta strada negli ultimi mesi del 2009 quando, sulle ceneri della fiaccolata contro l'omofobia svoltasi a Udine nel settembre di quell'anno, un gruppo di ragazzi e ragazze decide che è il momento di creare una realtà studentesca che si occupi dei temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

IRIS è costituita da ragazze e ragazzi, gay, lesbiche, transessuali, bisessuali, ma anche etero sessuali che lavorano insieme con l'obiettivo di aumentare la visibilità della comunità LGBT, promuovere momenti di incontro e di dialogo, diffondere informazioni, cultura ed educazione alla salute agli studenti dell'Università.

sede:

c/o Università degli Studi di Udine

Via Palladio, 8 - 33100 Udine

e-mail: irisudine@gmail.com

sito: <http://iris.uniud.it/>

fb: <https://www.facebook.com/irisudine/>

7.4 CONCLUSIONI

Come si è più volte sottolineato nella presente trattazione, l'avvento del nuovo DSM 5 ha segnato l'ingresso di una differente modalità di approccio alla tematica dell'identità di genere. Questo nuovo modello, coerente con una rilettura depatologizzante delle identità atipiche, sottolinea l'importanza e la possibilità per ogni individuo di collocarsi in modo variabile e cangiante entro il continuum del genere assumendo una visibilità normativa e giuridica anche prescindendo dalla necessità di riscrivere la propria anatomia.

Alcuni studi ipotizzano che la transfobia tragga origine dai genitori⁶ come primo elemento di socializzazione: sembra che la percezione della non conformità di genere del proprio figlio determini in loro vissuti di profondo smarrimento, incomprensione e delusione delle aspettative. Alcuni studi riportano che i fratelli non *transgender* ricevono un supporto genitoriale maggiore rispetto ai fratelli *gender non conforming*, e spesso questi ultimi subiscono dure punizioni fino all'estremo dell'essere cacciati di casa⁷. Le discriminazioni subite dalle persone *transgender* sono molto elevate anche in ambito sociale extrafamiliare: l'opinione non rara nell'uomo della strada che le persone transessuali siano dedite alla prostituzione è frutto di una lettura generalizzante e stereotipata di un fenomeno ben più complesso⁸. Per combattere questa tendenza è importante dare più voce sociale alla transessualità, raccontandone le diverse forme (più variegata degli stereotipi "classici") e rendendola maggiormente evidente in tutte le sue sfaccettature.

Sebbene siano pochi in regione, i servizi di *counselling* e quelli sessuologici hanno un compito fondamentale, quello di offrire spazi perché le identità non convenzionali possano trovare un primo accordo su se stesse, una prima lettura attraverso l'incontro della possibilità per nuove rappresentazioni possibili che escano dal silenzio e che abbiano la forza di definirsi con la semplicità, per il bagaglio che portano e la storia che hanno intrapreso.

Goffman diceva che per abbattere lo stigma sociale è necessario sviluppare una cultura dell'accoglienza, dare voce a chi è stato ammutolito e rendere visibile l'invisibile⁹; mi piace pensare che il ruolo politico di ogni persona risieda anche nella propria capacità di dare parole perché ogni identità abbia spazio per potersi rappresentare.

⁶ Scandurra C., *Violenze, stigma e discriminazioni verso la non conformità di genere. Quale effetto sulla salute mentale?*, In *Appunti sul genere. Riflessioni sulle linee-guida di intervento psicologico e dintorni*, a cura di Paolo Valerio, Cristiano Scandurra e Anna Lisa Amodeo, Edizioni Ordine Psicologi della Campania, 2014, p. 59-68.

⁷ Factor R. J., & Rothblum E. D., *A study of transgender adults and their non-transgender siblings on demographic characteristics, social support, and experiences of violence*, in *Journal of LGBT health research*, 3(3), 2008, p. 11-30.

⁸ Inghilleri M., & Ruspini E. (Eds.), *Sessualità narrate: Esperienze di intimità a confronto*, FrancoAngeli, 2011.

⁹ Goffman E., *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*, Simon and Schuster, 2009.

8 GLOSSARIO

DI ANNA LORENZETTI*

* Ricercatrice in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Bergamo.

A

Abuso – Termine generale utilizzato in riferimento a qualsiasi tipo di maltrattamento fisico, di natura sessuale, verbale o psicologica, ma anche economica.

Arcobaleno, Bandiera – Simbolo che celebra l'unicità e la diversità della comunità LGBTI, dunque delle persone LGBTI. Ha sei fasce, ognuna di diverso colore dal viola al rosso.

Arcobaleno, Famiglia – Termine generale utilizzato per le famiglie composte da coppie dello stesso sesso, in genere con figli e/o da persone LGBTI.

Aggressione Sessuale (v. anche **Abuso Sessuale**) – Forma di violenza sessuale; qualsiasi atto in cui una persona è emotivamente o mentalmente costretta o fisicamente forzata ad avere rapporti o contatti sessuali contro la propria volontà.

Androgina, Persona – Persona che non appare e/o non si identifica né come uomo né come donna, presentandosi secondo un genere che può essere o misto o neutro.

A-sessuale (o **A-sessuato**) – Persona che non è sessualmente attratta da nessuno o non ha orientamento sessuale o desiderio sessuale.

Azioni positive (o **Affirmative Actions**) – Attività di promozione di persone sulla base dell'appartenenza a gruppi identitari non maggioritari nel lavoro, nell'istruzione o in altri ambiti sociali, talvolta sacrificando il criterio di selezione sulla base del merito. Nel Diritto antidiscriminatorio di origine euro-unitaria, le azioni positive sono previste nel Trattato di Lisbona (art. 157 TFEU) e nelle cosiddette Direttive di "Seconda generazione". Tipicamente presenti nel contrasto alle discriminazioni nell'ambito del lavoro (ma possibili anche in altri ambiti, come nell'accesso a beni e servizi), si riferiscono talvolta alla selezione di un candidato in quanto appartenente a un gruppo "sotto-rappresentato" sebbene si tratti di candidati non più qualificati di altri che non appartengono a gruppi sotto rappresentati.

B

Buone pratiche (o **Best practice**) – Si tratta di un'espressione che si riferisce a un metodo o una tecnica che si è mostrata come particolarmente efficace rispetto ad altre possibili e che, attraverso l'esperienza e la ricerca si mostra essere come adeguata e preferibile per giungere al risultato desiderato.

Bifobia – Disprezzo, paura o disgusto per le persone bisessuali, per il comportamento bisessuale o per la bisessualità.

Bi-genere (o **bigender**) – Una persona che, a seconda dei contesti, fluttua tra comportamenti femminili e comportamenti maschili.

Bisessuale – Una persona che è emotivamente e/o fisicamente e/o sessualmente attratta sia da uomini, sia da donne.

Bullismo – Posto che non vi è una definizione condivisa, può definirsi come un comportamento ripetuto nel tempo, violento e intenzionale, di natura fisica o psicologica, oppressivo e vessatorio, e attuato nei confronti di persone considerate dall'autore "deboli" o "fragili". Più tipicamente proprio dei contesti giovanili, si tratta di un comportamento di norma agito di persona, sebbene l'avvento delle nuove tecnologie stia rendendo sempre più diffuso il cosiddetto cyberbullismo, ossia il bullismo perpetrato mediante social media o comunque mediante internet.

Bullismo omo-bi-transfobico – Qualsiasi comportamento di bullismo, sia fisico, sia a carattere verbale, fondato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere di una persona.

Bullismo sessuale – Qualsiasi comportamento di bullismo, sia fisico, sia verbale, fondato sul sesso, sul genere o sulla sessualità di una persona.

Cis-genere (o Cisgender) – Termine utilizzato per descrivere persone che si sentono a proprio agio con il genere assegnato alla nascita e che non manifestano disforia di genere, agendo ruoli di genere considerati appropriati (quantomeno in termini statistici) per il proprio genere; termine a complemento (non in opposizione) a *transgender*.

Coming out – Processo di rivelazione agli altri del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

Comparatore (o Tertium comparationis o Comparator) – Figura tipica del giudizio antidiscriminatorio, si tratta della persona con cui occorre "comparare" la potenziale vittima di una discriminazione per dimostrare che vi è stato un comportamento, un patto o un effetto discriminatorio basato su una condizione personale rispetto alla quale vige un divieto. Può trattarsi di una persona reale o ipotetica.

Consigliera di parità – Si tratta di un organismo introdotto nel 1991 (legge 125) in chiave di contrasto alle discriminazioni di genere nell'ambito lavorativo. Presente a livello nazionale, regionale e provinciale, è stato riformato con il Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 198/2006) con l'assegnazione di funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. La nomina di personalità con specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile e di normative sulla parità e pari opportunità e sul mercato del lavoro – per quattro anni, rinnovabili per una sola volta – avviene con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province.

B

C

C

Covering – Con questa espressione, ci si riferisce alla “strategia” di nascondere informazioni personali per evitare di essere “riconosciuti” come componenti della comunità LGBTI.

Coping strategy – Si tratta dello sforzo, coscientemente intrapreso, per risolvere un problema personale o interpersonale che può aiutare nel superare, minimizzare o tollerare una conflittualità o comunque una situazione di stress.

Cross-dressing (v. anche **Travestitismo**) – Abitudine di abbigliarsi seguendo quanto di tipicamente è abbinato all’altro genere.

CUG (acronimo per Comitato Unico di Garanzia) – Si tratta di un organismo di cui devono essere dotate tutte le amministrazioni pubbliche e che è preposto alla garanzia del benessere del lavoratore e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione nei luoghi di lavoro. Introdotto nel 2010, è composto da rappresentanti dei sindacati e dei dipendenti dell’ente.

D

Difensore civico – È una figura di garanzia a tutela del cittadino, il cui compito è accogliere i reclami non accolti dall’ufficio reclami del soggetto pubblico che eroga un servizio. Nasce prendendo spunto dall’*Ombudsman*, istituto di origine nord europea a garanzia della correttezza dell’operato delle istituzioni. All’indomani dell’abolizione della figura del difensore civico comunale (2010), permangono oggi solo la figura del difensore civico regionale.

Discriminazione – Trattamento iniquo che può basarsi su alcune condizioni personali tra cui ad esempio, sesso/genere, età, origine etnica o razza, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere. Il Diritto antidiscriminatorio europeo prevede i divieti in ragione di alcune condizioni personali quali sesso/genere, razza e origine etnica, religione e convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e prevede cinque diverse tipologie di discriminazione: discriminazione diretta, indiretta, molestie, molestie sessuali, ordine di discriminare.

Discriminazione alla rovescia (o **Reverse Discrimination**) – Discriminazione verso membri del gruppo dominante o maggioritario come effetto e/o risultato delle azioni positive a favore dei componenti delle minoranze o di gruppi storicamente svantaggiati; nel Diritto antidiscriminatorio questa espressione si riferisce al trattamento diseguale dei membri del gruppo maggioritario, che risultano dalle politiche preferenziali spesso introdotte con l’obiettivo di rimediare a discriminazioni passate.

Discriminazione Diretta – Si verifica nel caso in cui una persona è trattata meno favorevolmente di come sia o sia stata o sarebbe stata trattata una persona non portatrice di una caratteristica personale protetta.

D

Discriminazione Indiretta – Si verifica nel caso in cui una previsione, un criterio o una pratica apparentemente neutri possono porre una persona portatrice di una condizione personale protetta in una situazione di particolare svantaggio, rispetto a persone che non sono portatrici della medesima condizione personale.

Discriminazione Istituzionale – Si tratta della vicenda che si verifica quando una società e le proprie istituzioni sono solite agire in modo discriminatorio verso persone che appartengono a un particolare “gruppo sociale”, attraverso l’utilizzo della lingua, dei media, l’istruzione, l’economia, con la creazione di un *mainstream* dominante.

Discriminazioni Multiple (Discriminazioni doppie o incrociate o intersezionali o composte o multidimensionali o additive) – Discriminazioni basate su più di una condizione personale, come nel caso di una donna lesbica di colore o di un uomo gay disabile o di un uomo transessuale anziano. Preciso che non vi è una univocità nell’utilizzo delle definizioni, di norma si parla di discriminazione doppia o incrociata, in presenza di due fattori di discriminazione e di discriminazione composta o multidimensionale quando i fattori sono più di due. La discriminazione multipla in senso stretto descrive una situazione in cui la discriminazione opera sulla base di due o più fattori che operano separatamente e cumulativamente. Si ha discriminazione composta quando la discriminazione avviene sulla base di due o più fattori contemporaneamente e quando uno dei fattori moltiplica o intensifica l’esperienza di discriminazione subita sulla base dell’altro fattore. La discriminazione intersezionale descrive invece una situazione in cui interagiscono contemporaneamente più fattori di discriminazione in modo non definibile separatamente (così, ad esempio, il lessico della FRA, Agenzia dell’Unione europea sui diritti fondamentali). Nel diritto antidiscriminatorio europeo ci si riferisce alla discriminazione additiva nel caso in cui sono presenti più fattori di discriminazione che possono essere distinti e di discriminazione intersezionale quando sono presenti due o più fattori, tale per cui la discriminazione avviene per l’interazione dei diversi fattori. Il ricorso agli strumenti di tutela antidiscriminatori in questo caso si rivela problematico per la difficoltà di applicazione di una valutazione comparativa (necessaria nel giudizio antidiscriminatorio per qualificare il trattamento come “deteriore”) rispetto al gruppo di appartenenza.

Discriminazione Sperimentata – Detta anche Discriminazione soggettiva, è l’esperienza di chi ha subito una discriminazione. Non necessariamente è una nozione che integra una discriminazione nel senso giuridico del termine.

Diversity Management – La pratica di gestire l’impatto della diversità al lavoro, intesa come diversità della forza lavoro e dei lavoratori, nei termini di stili di vita, caratteristiche personali e scelte individuali; iniziative intraprese dalle aziende per includere tutti i dipendenti nelle attività aziendali e nelle attività di *team building*. L’obiettivo del *diversity management* è infatti la creazione di un più solido *team building*, di un benessere lavorativo sul luogo di lavoro e il miglioramento della produttività e dell’efficienza sul lavoro, così come l’apprendimento del *problem-solving*, dell’innovazione e la capacità di coltivare diversi mercati.

D

Drag King/Queen – Una persona che si veste seguendo i canoni dell'altro genere, spesso per finalità di spettacolo, intrattenimento e/o "gioco" con i ruoli di genere e con l'espressione di genere.

DSD (*Disorders of Sex Development*) – Si tratta di una sigla che originariamente rappresentava l'acronimo di "Disordini dello Sviluppo Sessuale" (secondo la denominazione inglese, *Disorders of Sex Development*) e indicava la descrizione medica di alcuni tipi di variazioni delle caratteristiche sessuali considerate medicalmente come patologie. Posto che la natura patologica delle variazioni nello sviluppo sessuale è oggetto di una radicale contestazione alla luce della stigmatizzazione per le persone che ne sono caratterizzate, l'acronimo DSD è talvolta impiegato per significare l'espressione "Differenze dello Sviluppo Sessuale" (secondo la denominazione inglese, *Differences of Sex Development*).

DSM 5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), 5^a Edizione – Si tratta dell'ultima versione, aggiornata al maggio 2013, del principale strumento diagnostico e di classificazione per i disordini mentali, elaborato dall'Associazione degli Psichiatri Americani (*American Psychiatric Association*).

E

Empowerment – Una pratica di gestione condivisa di informazioni, pratiche e attività, benefici, promossa per far sì che i destinatari delle attività possano assumere iniziative in prima persona, prendere decisioni, risolvere problemi e migliorare servizi e performance. Si tratta di un concetto introdotto dalle studiose femministe per sottolineare il bisogno per le donne di prendere il potere e divenire autonomi soggetti nella società.

Eteronormativo/Eteronormatività – Regola che dà per assodato che vi sono due sessi biologici (Maschio/Femmina), separati e distinti, e che ogni persona è univocamente classificabile, sin dalla nascita e per l'intera esistenza umana, in uno di essi. In accordo con questa visione, vi sarebbero alcuni comportamenti e stereotipi legati al sesso e al genere cui ogni persona dovrebbe conformarsi. Questa "regola" dà anche per scontato che tutte le persone abbiano un orientamento sessuale eterosessuale.

Eterosessuale – Persona che è emotivamente e/o fisicamente e/o sessualmente attratta da persone del sesso o del sesso/genere opposto.

Eterosessismo – Il pregiudizio o la pratica di discriminare le persone omosessuali e bisessuali. Pregiudizio contro persone o gruppi di persone che agiscono comportamenti o sono portatrici di identità non eterosessuali, combinato al potere della maggioranza di imporre simile pregiudizio, utilizzando a vantaggio del "gruppo" dominante. In generale, qualsiasi attitudine, azione o pratica che crea una subordinazione gerarchica fra le persone in ragione dell'orientamento sessuale non eterosessuale.

F

Female to Male (FtM or F2M; trans-man o uomo transessuale, Letteralmente da Femmina a Maschio) – persona transgenere nata femmina che sta vivendo secondo il genere cui sente di appartenere o che è in transito verso il sesso/genere maschile.

G

Gay – Termine colloquiale utilizzato per definire una persona che sente attrazione fisica, sessuale o emotiva soltanto (o in via prevalente) per le persone del proprio sesso. Si considera sinonimo del termine omosessuale, dunque per includere anche le donne lesbiche. Tuttavia, questo utilizzo è stato contestato da una parte della Comunità LGBTI che preferisce utilizzarlo soltanto per riferirsi a uomini omosessuali che sono fisicamente, sessualmente o emotivamente attratti da uomini.

Gender Fluid – Si tratta di un'espressione che viene utilizzata per descrivere quelle persone la cui identità è una combinazione del sentirsi uomo, donna, o altra identità non binaria, variabile a seconda del momento o di altre circostanze. Essere *Gender Fluid* non ha nulla a che vedere con la conformazione corporea e/o dei genitali, né con l'orientamento sessuale. Talvolta, le persone *Gender Fluid* possono definirsi come *Multigender* (o multigenero), *Agender*, *Gender Flux*, non-binary, e/o transgeneri.

Gender Queer (in sigla, **GQ**) – Espressione generale che si riferisce alle persone che “sfidano”, ossia contestano e mettono in discussione le norme di genere associate al binarismo di genere e alla cisnormatività e che non sono esclusivamente maschi o femmine.

Gender Questioning – Espressione che si riferisce alle persone che non sono certe del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e si “interrogano”.

Genere – Termine utilizzato, a partire dagli anni '70, nelle scienze sociali per definire quanto di sociale e culturale è abbinato alle categorie sessuate denominate maschile e femminile. Si tratta di un'espressione che si riferisce alla percezione interna del sé e all'esperienza del sentirsi maschio o femmina, come alla costruzione sociale che assegna alcuni comportamenti come propri di un ruolo maschile o femminile.

Genere, Assegnazione del – v. Sesso, Assegnazione del

Genere, Binarismo di – Espressione che indica la classificazione del sesso e del genere come due distinte, opposte e non connesse forme ricondotte all'essere maschio e all'essere femmina. Il binarismo di genere è uno dei principi su cui è costruito il *Sex/Gender System* e che descrive le barriere socio-culturali che scoraggiano le persona dal passare attraverso i ruoli di genere e dall'identificare più di due forme di espressione di genere.

Genere, Disforia di – Definizione clinica di quanto era prima classificato come Disordine o Disturbo dell'identità di genere e che esprime i sentimenti di rifiuto o di conflitto rispetto alla propria appartenenza sessuale o ai ruoli di genere socialmente a questa abbinati. Dall'approvazione della nuova versione del Manuale Diagnostico e Statistico (DSM5) approvata nel 2013 ha sostituito la precedente dizione di Disturbo dell'identità di genere.

G

Genere, Disordine dell'identità di (o **Disturbo dell'identità di**) – Psicopatologia mentale inclusa nella precedente versione del Manuale Diagnostico e Statistico (DSM IV) che si riferisce ad una mancata corrispondenza fra identità di genere e l'assegnazione sessuale (v. **Genere, Disforia di**).

Genere, Espressione di – Come un individuo sceglie di esprimere il proprio genere (ad esempio, attraverso l'abbigliamento, il comportamento, in generale il proprio aspetto); una serie di segni, visibili agli altri, associati all'appartenenza ad un preciso genere o sesso (femminile, maschile o altro, come definito e "sentito" dalla persona interessata). Può includere, ad esempio, il modo in cui una persona si veste, parla, si comporta. Il concetto serve per distinguere come una persona si sente rispetto alla propria identità di genere, da ciò che dimostra attraverso la propria apparenza. L'espressione di genere di una persona può essere o meno allineata con i ruoli sociali abbinati ai generi e riflettere o meno l'identità di genere. Secondo quanto affermato dall'American Psychological Association, si tratta del modo in cui una persona agisce, per comunicare il genere così come vissuto in una certa cultura, ad esempio, utilizzando un tipo di abbigliamento o seguendo alcuni interessi piuttosto che altri. L'espressione di genere può corrispondere o meno con i ruoli sociali "prescritti" e può o meno riflettere l'identità di genere.

Genere, Identità di – Senso psicologico del sentirsi maschio o femmina (o entrambi o nessuno dei due). Quando l'identità di genere e il sesso biologico non sono allineati, la persona può identificarsi come transessuale o come transgender e intraprendere un percorso di "transizione" per riallineare le proprie componenti identitarie.

Genere, Normatività di – Pratiche e istituzioni che legittimano e privilegiano quanti vivono in maniera corrispondente al sesso loro assegnato alla nascita. Questo approccio genera un impatto negativo sulle persone transgender e intersessuali, ma anche in generale su quanti non si identificano univocamente in un genere, o ad esempio sugli uomini che sono percepiti come "troppo" effeminati e sulle donne che sono percepite come "eccessivamente" maschiline rispetto a quanto è socialmente condiviso in un certo contesto e in una data società.

Genere, Norme di – Insieme delle regole che sono percepite come obbligatorie o come socialmente dovute rispetto al come abbigliarsi, comportarsi, etc. secondo il genere di appartenenza.

Genere, Riconoscimento di (v. anche **Sesso, Riconoscimento di**) – Processo durante il quale una persona transessuale viene riconosciuta dalla società nel genere preferito o la fase conclusiva del processo stesso.

Genere, Ruoli di – Comportamenti, tratti, pensieri ma anche abbigliamento che, culturalmente, sono ritenuti propri dei membri di un sesso particolare.

Genere, Teoria del (o **Teoria del Gender**) – Si tratta di un neologismo, che ha visto la propria genesi, negli anni '90, per riferirsi in modo critico agli studi di genere, per sostenere che questi sarebbero

volti all'obiettivo di decostruire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio fra uomo e donna. Si tratta di una "teoria" sulla cui scientificità sono peraltro stati sollevati dubbi significativi che, a parere di parte del pensiero cattolico, postulerebbe che l'identità sessuale sarebbe soltanto il prodotto di modelli e ruoli propri del contesto socio-culturale di riferimento, che non vi sarebbero differenze biologiche tra i sessi (a parte quelle puramente fisiche) e che dunque vi è l'eguaglianza assoluta tra maschi e femmine. Chi ne ritiene l'esistenza, la contesta duramente in quanto in grado di influenzare le giovani generazioni nella contestazione delle differenze di genere, di portare alla distruzione della famiglia naturale, di promuovere l'omosessualità e la transessualità. Anche l'Associazione italiana di psicologia ha riconosciuto come la cosiddetta ideologia del gender è scientificamente inconsistente, riportando la discussione sull'importanza di un corretto approccio a termini e questioni come sesso, genere e studi di genere. In Italia, il termine è spesso usato in altre varianti quali teoria gender, ideologia [del] gender, gender theory, gender ideology e ideologia del genere.

G

Genere, Varianza di (Gender Variance o Gender Variant o Gender Nonconformity o non conformità di genere) – Termine che si riferisce a coloro che non corrispondono alle norme di genere basate sul dualismo maschile/femminile e la cui identità di genere differisce dall'identità dalla normatività e dai ruoli di genere corrispondenti al sesso assegnato alla nascita.

Hate crime – Offese e crimini motivate dall'odio e/o dal disprezzo per un particolare gruppo di persone, tra cui la condizione transgenere.

H

Hate speech – Si riferisce alle espressioni pubbliche che incitano, promuovono o giustificano l'odio, le aggressioni o l'ostilità verso alcuni particolari gruppi di persone, tra cui le persone transgeneri.

ICD-10, Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi di salute connessi, 10^a Edizione (in lingua inglese, *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Edition*) – Si tratta dello strumento diagnostico internazionale standard per la classificazione epidemiologica, la statistica e la gestione delle questioni di salute e degli obiettivi clinici, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o secondo la terminologia inglese, World Health Organization, WHO).

I

Identità sessuale – Componente dell'identità individuale che riflette l'idea del sé. Può cambiare durante la vita e vedere l'allineamento o meno rispetto al sesso biologico, al comportamento sessuale e all'orientamento sessuale.

Intersex, Variazione – Con questa espressione, si indica un range di condizioni che non rientrano in quanto è considerato lo standard per un corpo maschile o femminile e per le categorie sessuate convenzionalmente indicate come "maschile" o "femminile"; le variazioni intersessuate possono risultare da variazioni cromosomiche, ormonali, gonadiche o genitali.

I **Interfobia** – Paura o avversione irrazionale verso le persone intersex in ragione della mancata corrispondenza del sesso a quanto è considerato lo standard per un corpo maschile o femminile e per le categorie sessuate convenzionalmente indicate come “maschile” o “femminile”.

Intersex, Intersesso, Intersessuale (v. anche **DSD**) – Persona che presenta genitali ambigui o le cui caratteristiche sessuali sono atipiche o con una variante rispetto a quanto è comunemente accettato come “norma” per il sesso maschile o per quello femminile. Oltre 70 sono le diverse condizioni oggi scientificamente riconosciute.

Intimate partner violence (IPV) – Questa espressione è utilizzata nel lessico anglofono come sinonimo di violenza o abuso domestico; spesso si usa per riferirsi agli abusi o violenze che avvengono nell’ambito di una relazione affettiva (matrimonio, coabitazione, senza peraltro la necessità che le persone siano conviventi).

Inversione dell’onere probatorio – Si tratta della situazione per cui l’onere probatorio, di norma in capo all’attore, è invece eccezionalmente collocata in capo al convenuto. Si tratta di uno strumento processuale tipico che caratterizza le direttive antidiscriminatorie di seconda generazione sotto forma non di una vera e propria inversione dell’onere probatorio, ma piuttosto di un alleggerimento dello stesso; quando la persona che si ritiene vittima di una discriminazione è in grado di addurre fatti dai quali si può presumere la discriminazione, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione della parità di trattamento.

L **Lesbica** – Una donna che è attratta emotivamente e fisicamente da un’altra donna.

LGBT – Lesbica, gay, bisessuale, *transgender*. Talvolta, viene indicato con l’aggiunta di altre lettere come la “I” per includere la realtà *intersex*, “Q” per *queer*, o seguendo un altro ordine GLBT.

M **Male to Female (MtF or M2F, trans-woman o donna transessuale**, letteralmente, da Maschio a Femmina) – Ossia una persona *transgender* nata maschio che sta vivendo secondo il genere femminile cui sente di appartenere o che è in transito verso il sesso femminile.

Medico aziendale – Si tratta del medico che, nel Sistema italiano, è responsabile per il benessere dei lavoratori. Può verificare i sintomi e gli effetti della discriminazione sul luogo di lavoro durante le visite periodiche obbligatorie a cui sono sottoposti i dipendenti ed attivarsi in chiave di tutela.

Molestia – Termine generale che definisce comportamenti di natura offensiva. Di norma, si tratta di comportamenti che mirano ad arrecare disturbo e fastidio, e a carattere seriale e ripetitivo. Nel diritto antidiscriminatorio di matrice europea, la molestia è definita come una condotta non desiderata in ragione del sesso (come delle altre caratteristiche personali tutelate, quali religione e convinzioni

personali, età, disabilità, orientamento sessuale, razza e origine etnica) che ha l'obiettivo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

M

Molestia, Sessuale – È un atto di prepotenza o di coercizione di natura sessuale, come pure una non voluta o inappropriata promessa di una ricompensa in cambio di favori sessuali, avance sessuali non volute, richiesta di favori sessuali o altre forme di molestia fisica o verbale, di natura sessuale e non desiderate dal destinatario. Nel diritto antidiscriminatorio di matrice europea, la molestia sessuale è considerata una discriminazione e definita come qualsiasi forma di condotta non voluta di natura sessuale, verbale, non verbale, fisica, attuata allo scopo o con l'effetto di violare la dignità della persona, in particolare creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo.

Omofovia – Sentimento di paura, intolleranza, disgusto, disprezzo verso l'omosessualità e/o verso le persone omosessuali. In generale, qualsiasi manifestazione, riconosciuta o meno, di discriminazione, esclusione o violenza verso persone, gruppi, pratiche omosessuali o a queste riferibili.

O

Omo-, bi-, trans-negatività – attitudine negativa verso l'omosessualità, o più in generale, verso le persone LGBT.

Omo-, Bi-, Transfobia interiorizzata – È la stigmatizzazione, l'attitudine negativa della persone LGBT verso loro stesse, con il risultato di una svalutazione del sé e di un conflitto interiore. Tipicamente, si verifica in conseguenza delle percezioni negative, dell'intolleranza e dello stigma di cui sono vittime le persone LGBTI nell'ambito della società in cui vivono. Il processo attraverso il quale membri di un gruppo sociale oppresso giungono ad accettare gli stereotipi rivolti verso il gruppo di appartenenza.

Omosessuale – Persona che è emotivamente e/o fisicamente e/o sessualmente attratta da persone dello stesso sesso o dello stesso sesso/genere.

Ordine di discriminare – Nelle Direttive di seconda generazione (2000/43/EC; 2000/78/EC; 2004/113/EC; 2006/54/EC), è una delle forme di discriminazione e consiste nell'ordine verso qualcuno di discriminare una terza persona.

Orientamento sessuale – Attrazione sessuale, emotiva o affettiva per un sesso particolare (verso l'altro sesso: eterosessualità; verso il proprio sesso: omosessualità) o verso entrambi (bisessualità) la creazione di relazioni intime con persone del sesso diverso, dello stesso sesso o con entrambe.

Out – Essere apertamente gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, intersessuali.

Outing – Il rendere pubblico che qualcuno che si supposeva eterosessuale è omosessuale o bisessuale o di qualcuno che si supposeva essere cisgenere è invece transgenere.

P **Passing** – Questo termine riferisce all'azione del presentarsi così da apparire del genere e/o dell'orientamento sessuale che il gruppo sociale di riferimento considera accettabile. Ad esempio, la capacità di una persona *transgender* di apparire del genere al quale si sente di appartenere e di cui ha le apparenze; una persona omosessuale che si mostra e si manifesta come eterosessuale per essere socialmente accettata.

Pride – Le marce e gli eventi che, annualmente, vengono organizzate in ogni parte del mondo come espressive dell'orgoglio dell'appartenenza alla comunità LGBTI.

Q **Queer** – Si tratta di un termine proveniente dal tedesco "quer", che significa "di traverso", "diagonale", poi divenuto di uso comune nella lingua inglese per indicare qualcosa di eccentrico ma anche insolito. Inizialmente utilizzato in senso dispregiativo, per indicare persone "strane", "diverse", "perverse", è divenuto nel tempo un termine politico di rivendicazione delle condizioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere in maniera difforme dalle "categorie" normalmente note, come ad esempio, gay, lesbica, bisessuale ed eterosessuale. La teoria queer sfida le norme sociali eteronormative che riguardano genere e sessualità, sostenendo che i ruoli di genere sono espressivi di una costruzione sociale.

R **Real life test** o **Test della vita reale** (o **Real life Experience**) – È il periodo di tempo (di solito di circa 6-12 mesi) in cui alla persona transgenere viene chiesto di vivere a tempo pieno secondo l'identità di genere e i ruoli di genere propri del genere scelto. Lo scopo del *real life test* è verificare e confermare che la persona può vivere serenamente nel genere desiderato. In molti ordinamenti è una fase obbligatoria nel procedimento di modifica del genere e richiede la contemporanea somministrazione della terapia ormonale. Dove svolto con successo, può condurre alla fase successiva, dunque alla fase di modifica chirurgica e anagrafica.

S **Sesso** – Il carattere biologico di una persona, convenzionalmente classificato come maschio o come femmina, seguendo una serie di indicatori di natura biologica, inclusi i caratteri cromosomici, le gonadi, i caratteri sessuali primari e secondari, gli organi riproduttivi, i genitali esterni, il quadro ormonale e il fenotipo. Di norma, viene assegnato alla nascita e tradizionalmente considerato come a carattere binario (M/F).

Sesso, Assegnazione del – Assegnazione del sesso ad un bambino sulla base delle sue caratteristiche anatomiche classificate come "maschile" o come "femminile", in un sistema che socialmente si fonda su una dicotomia di genere. Tradizionalmente, infatti, gli ordinamenti prevedono due sole possibilità di assegnazione del sesso, sebbene vi siano delle eccezioni, come nei casi in cui sia possibile assegnare un terzo sesso, o un sesso incerto, indeterminato, non classificato.

Sesso, Procedimento chirurgico di Rettificazione (o Riassegnazione) del (in sigla, **GRS** or **SRS**, acronimi di **Gender/Sex Reassignment Surgery**) – Procedura chirurgica per riassegnare o rettificare i caratteri sessuali primari e/o secondari di una persona. In alcuni ordinamenti, è considerato un presupposto per la modifica anagrafica e dunque per la conclusione del percorso di transizione. Alcuni studiosi preferiscono definire il procedimento chirurgico come SCS o GCS (*Sex Confirmation Surgery* o *Gender Confirmation Surgery*), ponendo l'accento sugli aspetti sociali e di ruolo.

Sesso, Ri-assegnazione del – Processo attraverso cui la persona, dopo un iter che varia al variare degli ordinamenti, può giungere alla modifica del sesso anatomico e/o anagrafico. Possono essere previste fasi intermedie e obbligatorie, mentre non sempre è necessario l'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali (primari o secondari).

Sesso, Ri-assegnazione chirurgica del (GRS or SRS) – Procedura chirurgica per cambiare i caratteri sessuali (primari e secondari) e condurre ad un allineamento rispetto all'identità di genere percepita.

SOGIE, acronimo di **Sexual Orientation and Gender Identity Expression (Espressione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere)** – Si tratta dell'acronimo che dopo l'approvazione della Dichiarazione di Yogyakarta, viene utilizzato in sostituzione della sigla LGBT.

Strategic litigation – Si tratta dell'utilizzo degli strumenti giudiziari come parte di una strategia per modificare il quadro giuridico e sociale e innescare un cambiamento in chiave di riconoscimento di diritti.

Trans – Abbreviazione utilizzata per designare le persone la cui identificazione di genere, identità di genere e/o espressione di genere differisce dal genere corrispondente al sesso assegnato alla nascita. I confini di questa definizione variano da autore ad autore e da disciplina a disciplina, ma in generale include un'ampia gamma di condizioni.

Trans, Identità – Termine concepito in contrapposizione a quello di "transessualità" per porre enfasi sulla questione identitaria, non esclusivamente sulla sessualità delle persone trans, e che di solito si riferisce a quanti manifestano un'identità di genere che non corrisponde al sesso assegnato alla nascita e alle aspettative associate al genere di riferimento.

Transessualità – La condizione dell'essere transessuali, ossia di coloro la cui identità sessuale fisica non corrisponde alla condizione psicologica dell'essere maschio o dell'essere femmina e che, spesso, persegue l'obiettivo di un cambiamento del proprio corpo, attraverso una cura ormonale e interventi medico-chirurgici volti a riattribuire l'identità fisico-psicologica.

Transessualismo – La condizione dell'essere transessuali con particolare enfasi sull'aspetto della militanza.

S

T

T

Transfobia – Paura, senso di disprezzo o disgusto, pregiudizio e comportamenti negativi nei confronti della transessualità e/o delle persone transessuali e *transgender*, o basati sulle variazioni dell'identità di genere e dell'espressione di genere.

Transgenitorialità – Genitorialità delle persone transgender. Posto che spesso il percorso di cambiamento di sesso comporta un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari e/o secondari che solitamente determina la sterilità, può parlarsi di transgenitorialità in relazione al legame generato mediante adozione o accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, come pure rispetto alla genitorialità pre-esistente al cambiamento di sesso.

Transgenere (o *Transgender*) – Termine "ombrello" che si riferisce a tutte le persone il cui comportamento, pensiero, stile di vita o carattere, differisca dalle aspettative sociali connesse al sesso biologico di appartenenza.

Transizione (o *Transito*) – Processo sociale e (spesso, anche se non necessariamente) medico-chirurgico di cambiamento del proprio corpo e del proprio aspetto, durante il quale la persona abbandona i ruoli di genere che corrispondono al proprio sesso biologico per assumere quelli di un altro genere.

Transessuale – Persona la cui identità di genere è in contrasto con il proprio sesso biologico e dunque con i ruoli di genere corrispondenti alle aspettative sociali a quest'ultimo associate. Posto che non vi è accordo sulla definizione, in via generale si considera inclusiva delle persone transessuali che non si sono ancora sottoposte ad una operazione chirurgica di riassegnazione dei caratteri sessuali, di coloro che si sono già operate e di quanti non intendono operarsi. Negli standard di cura internazionali elaborati in seno all'organizzazione WPATH (*World Professional Association for Transgender Health*), vi sono alcune indicazioni per 'classificare' chi può rientrare in tale definizione.

U

UNAR – Acronimo dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, è un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Nato nel 2003, con il recepimento della Direttiva dell'Unione europea n. 43 del 2000, ha negli anni esteso le proprie competenze anche al contrasto contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, la disabilità, l'età, la religione e le convinzioni personali e in parte anche alle discriminazioni di genere nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi. È incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità.

Under-reporting – Mancanza nella raccolta e/o disponibilità di dati che conduce a una sottovalutazione di alcuni fenomeni criminosi. Caratterizza le discriminazioni che spesso non sono denunciate o segnalate e che dunque generano una minore considerazione anche in termini numerici.



Violenza Domestica – Qualsiasi forma di comportamento o aggressione che si verifica nell'ambito familiare a prescindere dal genere e dall'orientamento sessuale dei membri della famiglia, o fra partner che hanno una relazione affettiva, come nel caso di matrimonio, convivenza, ma anche di semplice amicizia o di incontro occasionale. Può assumere varie forme, ossia fisica (comprese aggressioni, schiaffi, percosse anche mediante oggetti, lancio di oggetti, abusi, restrizioni), emotiva, psicologica (forme di controllo e di dominio, minacce, forme di intimidazione, *stalking*) e finanziaria (deprivazione o condizionamento economico), ma anche sessuale (molestie sessuali; aggressioni a sfondo sessuale).

Violenza Economica – Tipo di violenza che non riguarda l'uso della forza fisica o psicologica, ma commessa da individui o gruppi dominanti a livello economico verso individui o gruppi di persone economicamente svantaggiati. L'Organizzazione Mondiale della sanità l'ha definita come una forma di violenza collettiva, commessa da gruppi, verso individui. Rappresenta una delle più frequenti forme di violenza di cui sono vittime le donne.

Violenza Familiare – Rispetto alla violenza domestica, si tratta di un fenomeno dai confini più ampi, spesso utilizzato per includere anche abusi sui minori o sugli anziani o qualsiasi atto di violenza verso o tra membri di una famiglia.

Violenza di Genere (o **Gender Based Violence, GBV**) – Forma di violenza direttamente rivolta verso una persona in ragione del suo genere.

Vittimizzazione – Il processo di essere o divenire vittima di una discriminazione in ragione dell'essere stato protagonista o testimone di un reclamo di una terza persona.

Vittimizzazione Secondaria (o **doppia vittimizzazione**) – Il processo che segue l'ulteriore vittimizzazione di chi è già stato protagonista di una vittimizzazione; nelle discriminazioni, si utilizza per descrivere l'azione di un datore di lavoro verso il dipendente, rispetto alla reazione ad una discriminazione o a un supporto a una reazione di una terza persona.

9

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosio G., *Transvestism, transsexualism in the psychoanalytic dimension*, Karnac Books, 2009.
- American Psychiatric Association, Biondi M., & Maj M. (a cura di), *DSM-5: manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Raffaello Cortina Editore, 2014.
- Antosa S. (Ed.), *Queer Crossings: Theories, Bodies, Texts*, Mimesis Editore, 2012.
- Arfini E.A., *Scrivere il sesso. Retoriche e narrative della transessualità*, Meltemi Editore, 2007.
- Argentieri S., *A qualcuno piace uguale*, G. Einaudi Editore, 2010.
- Arietti L., Ballarin C., Cuccio G., Marcasciano P. (a cura di), *Elementi di critica trans*, Manifestolibri Editore, 2010.
- Ballarin C., Padovano R., *Esquimesi in Amazonia*, Mimesis, in corso di pubblicazione.
- Bernini L., *Apocalissi queer. Elementi di teoria antisociale*, Edizioni ETS, 2013.
- Bernini L., *Maschio e Femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Il dito e la luna Editore, 2010.
- Bottone M., Valerio P., Vitelli R., *L'enigma del transessualismo. Riflessioni critiche e teoriche*, FrancoAngeli Editore, 2004.
- Butler J., Feministin P. & Zappino F., *Fare e disfare il genere*, Mimesis Editore, 2014.
- Cecconi R., *Io, la "Romanina": perché sono diventato donna*, Vallecchi Editore, 1976.
- Connel R.W., *Questioni di genere*, Il Mulino Editore, 2006.
- Currah P., Juang R.M., Price Minter S. (eds.), *Transgender Rights*, University of Minnesota Press, p. 274-298, 2006.
- D'ippoliti C., A. Schuster, *Disorientamenti*, Roma, Armando editore, 2011.
- Dettore D. (a cura di), *Il Disturbo dell'identità di genere. Diagnosi, eziologia, trattamento*, McGraw-Hill, 2005.
- Fargnoli A. L., Chirone, *Dinamiche dell'identità di genere* (a cura di) S. Putti, Alpes Italia Editore, 2009. *Psichiatria e Psicoterapia*, p. 131-134, 2010.
- Gusmano B., Lorenzetti A., *Lavoro, Orientamento sessuale e identità di genere. Dalle esperienze internazionali alla progettazione di buone prassi in Italia*, Armando Editore, 2015.
- Inghilleri M., Ruspini E. (Eds.), *Sessualità narrate: Esperienze di intimità a confronto*, FrancoAngeli Editore, 2011.
- Inghilleri M., Ruspini E., *Transessualità e scienze sociali*, Liguori Editore, 2008.
- Lorenzetti A., *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, FrancoAngeli Editore, 2013.
- Lorenzetti A., Viggiani G., *Hard Work. LGBTI Persons in the Workplace in Italy*, Ets, 2016.
- Marcasciano P., *Tra le rose e le viole, la storia e le storie di travestiti e transessuali*, Manifestolibri Editore, 2002.
- Marcasciano P., *Favolose narranti: storie di transessuali*, Manifestolibri Editore, 2008.
- Marchiori A., Coco N., *Il transessuale e la norma*, Edizioni Kappa, 1992.

- Monceri Flavia, *Oltre l'identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender*, ETS, 2010.
- Nestle J., Howell C., & Wilchins R. A. (Eds.), *Genderqueer: Voices from beyond the sexual binary*, Alyson Publications, 2002.
- Pascolo-Fabrizi E., Sandri F., Saullo A., Bonavigo T. (2016). *Identità di Genere. Riflessioni cliniche e letture fenomenologiche sulla costruzione delle identità transessuali*, EUT Editore, 2016.
- Ruggieri V., Ravenna A.R., Chianura L., *Esistenze possibili. Clinica, ricerca e percorsi di vita nei disturbi dell'identità di genere*, Edizioni Univ. Romane, 2006.
- Ruspini E., *Le identità di genere*, Carocci Editore, 2009.
- Sharpe A.N. (editor), *Transgender Jurisprudence*, Cavendish, 2002.
- Winkler M., Strazio G., *L'abominevole diritto. Gay e Lesbiche, Giudici e Legislatori*, Il Saggiatore Editore, 2011.
- Winkler M., Strazio G., *Il nostro viaggio: odissea nei diritti LGBTI in Italia*, Mimesis Editore, 2014
- Zito E., & Valerio P., *Corpi sull'uscio identità possibili: il fenomeno dei femminielli a Napoli*, Filema Editore, 2010.

RAPPORTI E MATERIALI

- Fleeing Homofobia, In fuga dall'omofobia: domande di protezione per orientamento sessuale e identità di genere in Europa, disponibile al link: http://www.rechten.vu.nl/en/Images/web_FH_IT_tcm248-240971.pdf
- Omofobia e Discriminazione a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere negli Stati membri dell'Unione Europea: Parte II - La situazione sociale, disponibile al link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-hdgs-report-part2_it.pdf
- Rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) su Omofobia e discriminazione a causa dell'orientamento sessuale negli Stati membri dell'Unione europea, disponibile al link: https://fra.europa.eu/sites/.../1224-Summary-homophobia-discrimination2009_IT.pdf
- European Court of Human Rights, Factsheet on the case law on Gender Identity Issues, April 2017, disponibile al link: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf

10 PER SAPERNE DI PIÙ

SITI WEB - ITALIA

- www.mit-italia.it (Movimento Identità Transessuale)
- www.onig.it (Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere)
- www.retelenford.it (Avvocatura per i Diritti LGBTI - Rete Lenford)
- <http://www.articolo29.it> (Articolo 29. Famiglia, orientamento sessuale, identità di genere. Sito di informazione giuridica)
- <http://www.arcigay.it> (Arcigay)
- http://www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_reti/lgbt_ready/ (Rete RE.A.DY. Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere)
- <http://www.portalenazionalelgbt.it> (Portale di informazione antidiscriminazioni LGBTI)
- <http://www.unar.it> (UNAR Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali)
- <https://www.poliziadistato.it/articolo/22017/> (OSCAD Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori)
- <http://www.polisaperta.it/> (Polis Aperta Associazione LGBT appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine)
- <http://www.parksdiversity.eu/> (Associazione Parks Liberi e Uguali per il Diversity Management)

SITI WEB – MONDO

- <http://www.wpath.org> (World Professional Association for Transgender Health - ex Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association)
- <http://epath.eu> (European Professional Association for Transgender Health)
- <https://transactivists.org> (GATE Global Action for Trans* Equality)
- <http://tgeu.org> (Transgender Europe)
- <http://www.ilga-europe.org> (ILGA Europe - the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association)
- <http://fra.europa.eu/en/theme/lgbti> (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights)
- <https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti> (Council of Europe - Commissioner for Human Rights –LGBTI issues)
- <http://www.equalitylaw.eu> (European Equality Law Network)
- <http://www.equineteurope.org> (Equinet- European Network of Equality Bodies)

